RICERCHE

SUL VERO CARATTERE

DELLA

GIURISPRUDENZA ROMANA

e

DE' SUOI CULTORI

DI

MELCHIORRE [illegible]LFICO.

FIRENZE 1796.

PER GAETANO C. [illegible]IAGI STAMP. GRANDUCALE

CON APPROVAZIONE.

DISCORSO PRELIMINARE

L'Importanza delle leggi, cioè di un vincolo proprio a ritener gli uomini ne' sentimenti d'umanità, ed a confermare i loro diritti, stabilendone i doveri, fu un sentimento che precedè la stessa formazione de' corpi sociali, un sentimento univoco della specie umana, e ripetuto dovunque essa potè formare delle associazioni. Fu dunque dettato dalla natura medesima, e fu necessario, perchè ripete la sua origine dall' organizzazione e dalla fisica sensibilità, dalle quali deriva il principio della sociabilità propria dell' uomo. Ma se questo è prescritto dalla natura, la quale nell' ordine fisico à posti i germi dell' ordine morale; da essa stessa devono essere indicate tutte le necessarie derivazioni conducenti al compimento dell' ordine stabilito, ed a realizzare la gran caratteristica della specie, la naturale perfettibilità. Quindi nei primi passi e ne' successivi progressi delle società riconoscendosi gradatamente varie relazioni fra gli uomini, si pensò a fissarle con i più opportuni mezzi allora conosciuti, e

così nacquero le leggi positive. Esse avrebbero dovuto essere una filiazione legittima di quell' ordine indicato, se il perfezionamento dello spirito avesse potuto esser contemporaneo ai primi incerti passi dell' umanità. Come però il miglioramento morale dipender doveva da un lungo corso di esperienze ed osservazioni, non è da imputarsi all' umana natura, se non ebbe nella sua infanzia i pregi dell' età matura, e la senile saviezza. Le leggi quindi nacquero dovunque furono uomini, ma furono molto diversi gli effetti de' loro desiderj. Volendo certamente il maggior bene, nè sempre lo conobbero; nè trovarono sempre i mezzi più proprj per ottenerlo. Le leggi furono perciò fin da principio varie ne' varj popoli; ed all' errore o all' ignoranza altre cagioni straordinarie si poterono talvolta riunire, per cui le leggi si allontanarono dalla vera loro natura, e contrariarono quell' ordine, del quale dovevano essere emanazioni necessarie.

Tali è da credere, che fossero le cagioni, onde una essendo la natura dell' uomo, ed una dovendo essere l' indole delle società e delle leggi, pur furono sì differenti e spesso contrarie al loro fine. La differenza stessa ne indica i difetti, e da essi come da vizj intrinseci de' corpi sociali derivò la loro mala esistenza, ed in seguito la più lenta o sollecita dissoluzione. Che se il più gran politico dell' antichità credè esser le leggi l' anima della società, poichè senz' esse non pos-

sono sostener la vita; sarebbe anche ragionevole e giusto il pensare, che questo principio vitale de' corpi politici potrebbe animarli a perpetuità, e riconquistare su gli errori de' secoli i dritti che tiene immediatamente dalla natura. Nè da sì consolante idea dobbiamo allontanarci, dal vedere che molti scrittori politici, e lo stesso illustre cittadino di Ginevra pensarono diversamente; poichè furono sedotti da non vera analogia, immaginando che le società fossero soggette alle stesse leggi de' corpi organizzati, e soffrissero necessariamente le stesse fasi; e come gl' individui anno un principio, un' accrescimento, uno stato, ed un fine; così i corpi politici aver' anch' essi la loro età d' infanzia, d' adolescenza, di maturità, di vecchiezza, di decrepitezza, e finalmente la morte. Codesta rassomiglianza però benchè si verifichi negli effetti, è ben lontana dall' esser tale per identità o conformità di principj o di cagioni; dappoichè, quali che siano i principj dell' esistenza e della vita negl' individui delle specie viventi, essi sono confinati nelle macchine che animano, e nel loro nascimento medesimo portano l' irrevocabile decreto della temporaria durata, per le varie cause dalle quali depende la cessazione del moto e della vita. Non avviene però altrettanto de' corpi sociali, giacchè in essi il principio fisico della vita non è determinato da quello degl' individui esistenti, ma della successiva loro riproduzione, la quale dee durare colla specie.

Se dunque si osservano ne'corpi morali simiglianti fenomeni, non si può dire che nascano dalla cessazione del principio fisico, ma dipender debbono dall'alterazione del principio morale; di quel principio animatore necessario all'esistenza, cioè dalle leggi costituzionali e positive. Or se queste saranno quali sono indicate dalla natura dell'uomo e da quella delle società, e se saranno l'espressione di una formola comune applicabile generalmente alla specie umana; i corpi sociali non nutriranno nel loro seno un principio di decomposizione e di morte, e potranno aspirare all'immortalità, come la verità che li anima e vivifica.

Non sembra perciò ragionevole il dire, che non sia della natura dell'uomo e delle umane cose il poter mirare alla perpetuità, essendo riconosciuto che i principj politici appartengono alla specie sempre riproducentesi anche di mezzo alle fisiche rivoluzioni; ed è molto consolante per l'uomo il pensare, che dalla sua naturale organizzazione devono nascere i veri principj generatori delle leggi e della felicità sociale. Che se tardi o non ancora è giunto a scuoprirli compitamente e determinarli, ciò è nato dal lento progresso intellettuale, per cui non si perviene al sublime del vero, che dopo aver percorsa tutta la serie degli errori, ed aver compito il complicato travaglio di conoscere l'uomo in tutta la genesi delle sue idee, e ravvisare quali combina-

zioni possono guidarlo alla felicità. Lungi dunque dal credere cogli antichi politici, che non si debba mirare alla perpetuità delle leggi, sarà più giusto il pensare, che dove la verità de' rapporti sociali sia perfettamente conosciuta e stabilita, potremo augurarci, che la vita della società potrà essere prodotta oltre i termini comunemente immaginati.

Dall'avere intanto riguardato più i fatti che i naturali principj, nacquero delle contradizioni e de' pregiudizj politici confermati da quelle penne ancora, dalle quali fluirono le verità più sublimi. Tale mi sembra quella massima desolante, che ci dice, essere impossibile il rigenerare le nazioni corrotte, e ricondurle ai veri principj sociali; quasi che le leggi non avessero una forza educatrice, bastevole a distruggere a poco a poco le abitudini attuali, e dandone delle nuove al popolo sempre rinascente, con azione continuata riprodurlo a nuova vita. Sarebbe questo negar la forza delle leggi, della verità, e della natura, sempre potenti quando sono guidate dall'umanità e dalla ragione.

Nè meno nociva mi sembra l'opinione, che i motivi di località, e d'indole del suolo possano determinare le forme politiche e le leggi; e che i gradi di longitudine e latitudine debbano decidere della libertà e della virtù; di queste qualità che all'uomo socievole appartengono, e delle quali sotto le aduste zone, sotto le gelide, e sot-

to le temperate può egualmente godere. Quindi si è caduto nella falsa idea di assegnare a diversi popoli diversi principj costituzionali, secondo i quali dovevano agire, e donde le leggi dovevano dipendere, e con tanto di verità si è assegnata agli Ebrei la religione, quanto ai Romani la virtù: ciocchè non fu vero nel fatto; nè è giusto far della prima una qualità nazionale, per essere un rapporto generale della specie umana; nè far lo stesso della seconda poichè appartiene piuttosto agl'individui che alle nazioni; e Roma n'ebbe più scarsa dose delle altre antiche repubbliche. Potrebbero anzi i Romani portar il vanto della Religione, non vi essendo stato luogo quantunque immondo, nè azione anche immodesta, che non avesse la sua Divinità tutelare, e che non dipendesse dalle celesti intuizioni. Così nè Sparta ebbe per principio la guerra, nè Atene il commercio. Tali illustri scrittori però non avrebbero deviato dalla verità e dai loro stessi principj, e creduto che ogni forma di governo non è propria per ogni paese, se, invece di pensare, che le costituzioni politiche nascono da circostanze locali e per necessità di natura, avessero riflettuto, che la forma de' governi o de' corpi politici essendo determinata dalla natura de' componenti, dev'essere una ed a tutti comune, e le cause da essi assegnate non poter agire che in un ordine subalterno, e contribuire a quelle modificazioni, le quali non devono alterare la naturale costituzione.

Quando però fosse anche un pregiudizio, che le Nazioni possano aspirare alla perfezione delle leggi, ed a quel ben essere da cui le tien lontane l'errore, crederei pure che tal idea si dovesse piuttosto conservare che distruggere, ed alimentar anzi negl' innocenti infelici la consolante speranza di un possibile miglioramento, se non d'una totale perfezione. Pur troppo gli uomini schiavi delle lunghe abitudini e dei potenti errori accarezzano la naturale inerzia, per non doversi toglier loro il desiderio, o almeno la curiosità d'una migliore esistenza. Sembra anzi, che il richiamarli a queste idee sia un dovere sociale; e poichè le querele contro le cattive leggi formano quasi una voce generale dell'umanità; il cercarne le cagioni, il dividere gli errori dalle verità, il mostrarle trovate, dovrebb' essere la prima e principal occupazione degl' ingegni istituiti dalla ragione, e de' cuori non corrotti dall' interesse.

Fra i tanti disordini dai quali sono tormentate le nazioni, e fra i mali che portano a consunzione gli Stati, forse il più grave deriva da quel radicato pregiudizio, pel quale ci crediamo in possesso della più perfetta Legislazione, stimando che le leggi e la Romana giurisprudenza siano un capo d'opera dell'umana intelligenza. A questo poi si aggiunge l'altro, cioè il credere, che se la Legislazione attuale ha de' difetti, possono esser corretti parzialmente, e con tale operazione rivivificarsi lo stato sociale, e ricondurlo alla virtù.

Codeste opinioni sebbene non siano generali, sono assai comuni però per esser efficacemente potenti, e molto favorevoli al minor numero, per dover essere sostenute con tutta la forza dell'interesse. Sono perciò le più opposte all'interesse generale, ed al ristabilimento di quelle leggi che ne devono essere l'espressione.

Comprendo che il cangiar ne' popoli le opinioni dominanti, il ritrarli dagli errori ne' quali sono impaniati, il ristabilir la verità nel suo nativo splendore, non è agevole impresa; ma i lumi progressivi, il tempo che distrugge ed edifica, devono produrre i loro effetti; a sollecitare i quali questo piccolo travaglio è destinato. Ed avendo riflettuto, che per rendere più utili le verità non bisogna mostrarle isolate e da lungi scintillanti come le stelle ornatrici del Cielo, ma accostarle agli uomini, onde possano sentirne l'influenza e familiarizzarsi con la luce, che deve illuminarli nelle tenebre dell'errore; così mi sono ingegnato a diradar tali tenebre, ed a decomporre i pregiudizj, onde non sia difficile alla ragione il riacquistare i suoi dritti.

Cotal oggetto ho creduto poter eseguire, esaminando il perpetuo carattere della giurisprudenza Romana; e prendendola dai primi ricordi della storia fino agli ultimi periodi di essa, mostrare quanto fosse sempre incerta, irregolare ed arbitraria; e che bisogna riguardarla come il più funesto retaggio lasciatoci dai secoli, o da quel po-

polo, cui non furono mai noti i veri principj della legislazione. Ma poichè spesso avviene, che nel riconoscersi l'infelice attuale situazione della giustizia, sia piuttosto attribuito a particolari difetti ed alla depravazione del foro, per cui da alcuni si crede potersi somministrare delle particolari reparazioni, e non esservi bisogno di una cura integrale; così di questo pregiudizio sostenuto dall'autorità e mascherato dalla prudenza conviene alquanto ragionare.

Le leggi nell'uso attuale sono le prescrizioni generali dell'autorità suprema o legislativa sopra tutti gli affari o rapporti civili. Giustizia è l'applicazione, la verificazione, l'adempimento delle leggi nei casi particolari che insorgono fra i cittadini. Or mentre tutti convengono, che le leggi sono molte, e poca sia la giustizia, non si conviene però nella causa di tanto disordine. Si sostiene comunemente che esso provenga dalla malizia ed ignoranza de'Forensi, e che riparandosi a questi mali con rendere dotti ed onesti gli agenti della giustizia, i cultori della giurisprudenza, debba cessare similmente il disordine indicato. Facile è il dirlo, ma l'eseguirlo non sarebbe forse facile impresa, per non dire impossibile; poichè le cattive abitudini, gli esempi, e la seduzione dell'interesse conservano necessariamente la depravazione morale; e dall'altra banda la dottrina che si richiederebbe in un giureconsulto, non può dar molta speranza a vederla generale o co-

mune. Ciascuno poi facilmente può conoscere, che quando il costume di un popolo è nel massimo grado di alterazione, altro rimedio non vi è per ricondurlo ai doveri ed ai giusti principj della morale, che rigenerarlo con nuove leggi e nuova educazione. Folle speranza è il poter rendere onesti e virtuosi gli uomini nella perpetua contradizione degl'interessi privati col bene generale, ed in una legislazione d'ineguaglianza, e dove le tracce della giustizia sono assai difficili a ritrovare. Più folle speranza è poi il richiamare all'onestà coloro i quali dal comune disordine ritraggono potere, ed ogni specie di vantaggi.

Finchè l'attuale legislazione sussiste, sarà egualmente impossibile il rendere dotti gli agenti del Foro di tutta quella dottrina, di cui si crede debbano essere necessariamente forniti. Abbiamo cinque specie di legislazioni differenti, cioè Romana, Canonica, Feudale, Nazionale, e Municipale, e dalla perfetta scienza di esse è costituita la Giurisprudenza. Or per farne l'acquisto e per saper bene cotali leggi, quali infinite cognizioni antecedenti non si richiedono? La più lunga durata della vita non è sufficiente a tanta istruzione, ed io mi rimetto agli stessi Giureconsulti che ne fanno una lunga e dettagliata nomenclatura. Si propone dunque un rimedio impossibile, superiore alle forze umane; e le persone stesse che lo propongono, sicuramente non potrebbero esporsi per modelli. Ma quando anche

fosse eseguibile una istituzione di tal fatta, pochi avrebbero il coraggio d' intraprenderla, ed agli altri le forze mancherebbero prima di giugnere alla meta.

Non sembrano del resto tali le indicazioni della natura; ed il tempio della giustizia dev' essere di facile accesso, e da ogni banda luminoso. La Provvidenza l'ha voluta fra gli uomini per base della sociabilità, e quindi ne ha dato a tutti il sentimento: ma gli uomini stessi l'hanno nascosta fra le tenebre, e questa è l'opera della Giurisprudenza. Rigettiamo dunque l'opera delle tenebre, e cerchiamo le tracce della luce. Ma che invano si cercheranno, asseriscano ad alta voce i falsi sacerdoti d'Astrea, dicendo, che quando anche colla ragione la più purificata da' pregiudizj, colla più perfetta cognizione de' rapporti sociali ed umani, e colla più decisa conoscenza dei dritti e dei doveri emanati dalla natura si giungesse e formare la legislazione la più perfetta, il vero codice dell' umanità; pure questa nuova luce non potrebbe avere che un efimero splendore, e sarebbe sollecitamente risommersa negli abissi dell' oscurità e dell' incertezza. Fatte le nuove leggi, dicono essi, avran pure bisogno d'interpretazioni: dunque vi saranno gl'interpreti, le dispute, le opinioni varianti, e la giustizia si troverà di nuovo in preda ai mostri divoratori. Meglio è dunque, conchiudono, il rimanersi negli attuali disordini, che il crearne de' nuovi.

Da questo glorioso legale argomento siaci lecito intanto il rilevare due proposizioni assai degne d'esame. La prima; che date le leggi, sono necessarie le interpretazioni e gl'interpreti, cioè la giurisprudenza e i giurisperiti: l'altra, che debbano le nuove leggi nuovi disordini produrre. In quanto a me non vedo, come le buone leggi debban aver bisogno d'interpetri, ma vedo che da essi e dalle interpretazioni necessariamente i disordini debbano derivare; cioè l'oscuramento della giustizia, e la facile perdita di essa. Interpretare le leggi, altro non dovrebbe essere, che il manifestarne più chiaramente il senso, se mai fosse dubbioso; ma questo apparterrebbe alla stessa autorità legislativa e non già ad uomini privati; e fatto una volta sarebbe sufficiente per sempre. Gl'interpreti di mestiero non pensano però così, e credono aver sempre il diritto d'interpretare secondo le loro idee o favorevoli o contrarie alla giustizia, onde il senso della legge resti disperso e quasi annichilato. Tal'è l'effetto principale dell'interpretazione, in cui principalmente consiste la Giurisprudenza; e gli effetti derivativi poi sono, la propagazione dello scetticismo Forense, e lo stabilimento del potere arbitrario sulle rovine del tempio della giustizia.

Se le leggi sono buone, non possono aver bisogno d'interpreti, e se tali non sono, fa duopo il formarle: essendo questo il più giusto diritto de' popoli, il più sacro dovere de' Sovrani. Che

se si perderà la specie de' legisti, sarà in favore dell' umanità la cessazione d' una razza così antisociale. Ed in fatti quasi tutti gli antichi legislatori prevedendo, che gl' interpreti sarebbero stati i guastatori delle leggi, cercarono cautelarle con assoluti divieti e con sanzioni penali; ma le sole leggi di Zeleuco ebbero la sorte di sussistere per de' secoli rispettate dal genio malefico dell' interpretazione. Con un capestro al collo doveva l' interprete comparire nell' assemblea del popolo, e dove l' interpretazione o l' innovazione fosse stata disapprovata, il laccio prendeva quella modificazione, dalla quale restavano interdette ulteriori parole ed interpretazioni. Ben differenti furono gli usi de' Romani, e fin da principio facendo mercimonio delle leggi e della giustizia, si arrogarono con molta proprietà di significato il nome *d' Interpreti*, che altro non vuol dire che sensali; e di tale senseria fecero l' officio il più nobile e 'l più reputato, e sostenuto ancora in dignità ed onore.

Ma per tornare all' altra parte del legale ragionamento, nella quale si asserisce, che nuove leggi nuovi disordini debbano produrre, e che sia meglio tenersi cari i presenti che cercarne de' nuovi: dirò primieramente, che que' periti in dritto mostrano poco buona opinione delle leggi, stimandole produttrici di disordini, quando anzi per abolirli si credono stabilite. E parlando delle buone leggi, giacchè di esse si deve ragionare,

sarebbe una contradizione il supporle contrario al fine; ma siccome il valore delle parole è spesso relativo all'intelligenza o intenzione di chi lo pronuncia, così nel caso presente altro non significherebbe, che la distruzione dell'artificiosa giurisprudenza, e l'espressione di tutti li sforzi e resistenze de' legisti per opporsi allo stabilimento della nuova legislazione. Abbastanza si è veduto in altri tempi ed in altri stati, come i forensi si opposero audacemente alla pubblica autorità, e come il dispotismo stesso fu debole contro di loro, se vollero sostenere le leggi da essi corrotte, e dalle quali traevano il loro ingiusto e vergognoso potere. Se allora comparvero apertamente nemici della patria, ciò servì a dimostrare, che in occulto lo sono continuamente. In politica è spesso più difficile il distruggere che l'edificare; ma vi sono distruzioni superiori ai più gran capi d'opera dell'Architettura.

Oltre però di quei tali animati dall'interesse, altri ancora temono disordini da nuove leggi, cioè quelli per i quali le parole novità e disordini sono sinonimi, e nella luce incerta del poco intendimento tremano anche della speranza d'un' esistenza migliore. Se la parola novità si riduce al suo vero significato e valore, altro non vuol dire, che far de' cangiamenti in meglio, ne' quali la pubblica utilità sia chiaramente decisa. Così inteso il valore della parola, l'antipatia per le novità diviene o una timidezza figlia dell'igno-

ranza, o un'affettata prudenza derivante da nascosta malizia. Per autorizzare queste poco felici disposizioni dell'animo, si ricorre ad involgerle di Romane spoglie, e ricordarci con sacro rispetto quel *more majorum*, tanto spesso ripetuto nel Foro, ne'comizj, e nel Senato. Ma chi erano mai coloro che facevano risuonare il glorioso motto, e coll'esempio de'maggiori volevano tenersi negli attuali ingiusti possessi? Erano appunto quelli coloro che godevano degli antichi disordini, e volevano ritener la nazione nella schiavitù e nell' oppressione; e padroni delle leggi e della religione escludevano il resto del popolo dal pretendere alla qualità di uomini e di cittadini. Erano i giureconsulti principalmente, come sarà dimostrato nel corso dell'opera; e sotto il pretesto delle antiche usanze e della conservazione de'sacri riti sostenevano il pubblico disordine ed i privati vantaggi Da un cattivo fonte si vuol trarre dunque l'autorità d'una massima, la cui verità se non fosse stata sospetta agli uomini ed alla ragione, saremmo tuttavia ghiandivori o antropofagi. Quando dunque si conviene, che le novità debbano portare il deciso carattere di utilità pubblica, non so come sotto questa divisa possano essere ancora temute o contradette. Spesso è vero la nimicizia per le novità nasce o dall'inerzia naturale dello spirito, o da quella che sullo spirito come sulla macchina induce l'età difficile ad ogni movimento; e se costoro è giusto compassionare,

non val la stessa ragione per gli altri, mossi da malizia, da ignoranza, o da altra simile cagione.

I disordini dunque temuti non sarebbero che nuove riordinazioni di cose, cioè effetti legittimi e necessarj della nuova legislazione; e se mai riuscissero dolorose ad alcun individuo o a parte della società, ciò proverebbe anzi il risanamento delle parti guaste, e lo sradicamento de' vizj abituali. Se poi degli esempi si volessero addurre a conferma del sostenuto pregiudizio, si può senza esitazione rispondere, che potrebbero nascere degl' inconvenienti, se le nuove leggi fossero l' effetto della collisione de' sentimenti d' un popolo, o d' un subitaneo riscuotimento, senza prima aver dato luogo alle necessarie preparazioni ed agli esami della ragione; ma quando in uno Stato in cui si gode della subordinazione alle leggi ed alla polizia si vogliono fare de' cangiamenti di pubblica utilità, allora tutto si disporrà tranquillamente secondo le leggi generali della natura.

Non bisogna quindi per tema di fantasmi e d' inveterati pregiudizj arrestarsi dal cercar il bene, nè permettere che l' opinione o l' errore prendano il luogo della verità. Ma se le leggi e la regolare esecuzione di esse formano i principali pregi d' una società, anzi la base della felicità medesima; e se i popoli riconoscono di esserne lontani tanto, da dover inorridire del loro stato; il temere i disordini d' una nuova legislazione,

non può essere che l' espressione della inerzia combinata coll' ipocrisia.

Dalla Reggia fino ai più umili tugurj, dalla capitale fino ai più piccoli villaggi uno è il sentimento, una la voce, uno il desiderio, una la speranza, di veder ristabilita la giustizia tanto nelle leggi, quanto nell' amministrazione. La voce del Sovrano dev' essere la tromba del sospirato risorgimento, e l' abolizione delle leggi dominanti, il primo editto della beneficenza. Lungi però dall' opera sacra i profanatori della giustizia, gli ingegni cui non apparve ragione, che dove l' oro risplendeva gli spiriti, ai quali ignoti nomi furono l' onesto e la virtù. Mai legislazione felice non potrà esser il prodotto di anime abituate alla corruzione, ed alla incertezza de' migliori sentimenti.

Le leggi attualmente veglianti sono quasi tutte tanto lontane dall' indole delle nazioni e de' governi presenti, quanto sono lontane dal tempo in cui furono dettate: e quindi si devono riguardare come un materiale inutile ed inservibile al nuovo edificio. È la natura che somministra i materiali, e la ragione è che deve farne quell' Architettura, che manterrà l' edificio contro gli urti de' malvagj, e contro le continue minacce del tempo.

Le leggi e la giurisprudenza attuale furono pur esaminate in parte da qualche ingegno fortunato abbastanza per potersi svincolare da' pre-

giudizj e dagl' interessi dominanti: ma ciò fu fatto o troppo vagamente, e senza eccitare un sentimento valevole a distruggere l'opinione; o senza quel vero amore pel pubblico bene, senza del quale non si producono le necessarie impressioni; o avendo mancato di quelle ragioni positive, utili ad attaccar gli errori, fin nella loro oscura e venerata sorgente; quindi tali opere non riuscirono efficaci per convincere o persuadere. Io non mi lusingo d'avere a tutto ciò adempito; ma il piano e l'esecuzione sono stati sicuramente regolati da quelle affezioni, delle quali mi lusingo d'aver dato sufficienti ripruove.

Se quindi si riconoscerà qual'è la giurisprudenza regolatrice delle nostre cose civili, e qual torbida, anzi fangosa origine essa vanti, e che nel procedere de' secoli lungi dal purificarsi si sia ingrandita di nuove sozzure, sarà segno che abbiamo rinunziato solennemente alla ragione, se non rinunziamo ai mali che ci divorano, e alle cause che li producono; e se possiamo avere ancora desiderj contrarj al ben pubblico ed alla stessa umanità.

RICERCHE
SUL CARATTERE
DELLA
GIURISPRUDENZA ROMANA

INTRODUZIONE

Se i grandi fenomeni che la storia della natura ci ricorda, o quella dell' uomo alla grandezza avessero riunito il carattere di bontà; avrebbero avuto egual dritto alla nostra ammirazione, ed alle espressioni della riconoscenza, e delle altre migliori affezioni. Ma per nostra somma sventura tutti i fenomeni fisici o morali, i quali troppo grandeggiarono nello spazio, portarono caratteri di orrore e di distruzione. Tali furono le antiche catastrofi del globo, i cataclismi, i tremuoti, i terribili incendj: tali i grand' imperi, ed i gran conquistatori sempre ministri di desolazione, e più dannosi ancora per aver lasciato lungne e crudeli tracce ne' secoli. E senza dover correre coll' immaginazione ad esempj di storie remote, e di climi lontani, questa stessa regione nella quale ora viviamo, da più di venti secoli provò i funesti

effetti d'uno de' fenomeni rammentati. Dico delle conquiste de' Romani, i quali non altrimenti sapendo vincere, che distruggendo, portarono il ferro, il fuoco, e la servitù, dovunque portarono il loro impeto feroce. Ciò nondimeno gli entusiasti del nome Romano credono sublimare le loro anime o poggiare sulla grandezza, con estender la contagiosa ammirazione sulle false glorie di quel popolo e mostrarlo come il modello delle nazioni. Quindi o perchè difficilmente ci portiamo ad esaminare gli oggetti ed i sentimenti ammirati fin dalla prima infanzia, o perchè i cattivi metodi d'istituzione ci portano frequentemente piuttosto all'abuso che all'uso della ragione, non solo il volgo de' dotti, ma illustri uomini ancora militarono coll'ingegno sotto le aquile Romane. Pensando essi che una grandezza di effetti debba dipendere da grandezza di cagioni; e credendo che le leggi costituzionali e civili influiscano direttamente sul costume e sul carattere de' popoli, nella falsa opinione ch'ebbero de' Romani, si fecero un pregio di portare ciecamente in trionfo la loro Politica e la loro Giurisprudenza. E ripetendo gli encomj ed i vanti poco veri nell'origine, e poi favoleggiati dalla tradizione, hanno fatta l'apoteosi dell'errore, come essi già la fecero de' loro tiranni; ed i loro esempj, i loro detti, i loro principj sono passati in massime ed in luminosi assiomi.

Basta però leggere con qualche attenzione la

storia per essere convinti, che i Romani nè conobbero, nè possederono mai la vera grandezza ne' sentimenti civili o ne' governativi; e questa non dev' essere confusa colla grandezza ed estensione dell' impero; la quale neppur fu dovuta alla politica costituzione; o ad altra causa di generale influenza: Fu dovuta alla ferocia ed alla malafede; coi quali mezzi poterono prima facilmente distruggere l'Italia libera, e già ingentilita dalle leggi de' savj e dalla Filosofia, e quindi con gli stessi mezzi ingrandirsi di nuove spoglie e di nuovi dominj (a). Infatti; che la costituzione per

(a) *Leggendo con riflessione la Storia di questo Popolo, si può conoscere ch' era impastato di ferocia a tal segno, che nè i rapporti di umanità; nè quelli di più vicine affezioni, nè le giuste considerazioni sociali furono valevoli a moderarlo: nè solo feroce, ma barbaro e crudele inventore di supplicj: Mezio Suffezio Dittatore di Alba si sa, come lo fecero barbaramente morire; e Livio in tal fatto non potendo scusare l' inumanità de' suoi Romani; falsamente previene il lettore, dicendo, che niuna nazione ebbe poi pene più miti. Infatti le Vestali erano sepolte vive: i parricidi più crudelmente puniti: e quasi per tuttociò ch' era, o spesso non era delitto; stabilirono la pena capitale: l' adulterio ed un sorsetto di vino portò pena di morte per le donne: Il sasso Tarpeio fu spesso bruttato del sangue d' illu-*

stri,

nulla influisse sulle conquiste, par che la storia possa darcene delle prove dimostrative. Prima

stri ed innocenti cittadini. I debitori furono destinati a saziare l' inesorabilità de' creditori, e si sà la legge della sezione. Le pene della milizia fanno raccapricciare; ed il condannar gli uomini alle fiere era cosa assai comune. Gli Anfiteatri, spettacolo infernale, se mai ve ne fu, fu di Romana invenzione. Come mai si potrà credere virtuoso e savio un popolo così abominevole e feroce? Nè furono già i plebei, ma i patrizj che portarono un vanto così prezioso. Furono questi, che sotto il manto delle virtù Aristocratiche diedero in eccessi che rivoltano l' umanità: nè fu raro il caso, che i padri fossero i carnefici dei loro proprj figliuoli. Dionigi parlando della gran sapienza di Romolo nello stabilire la patria potestà, dice, che questa durava tutta la vita, e per essa si potevano i figli, come i debitori, rinchiudere in carcere privato, metterli in ferri, relegarli ai rustici lavori, flagellarli, ammazzarli: e tuttociò potevano i padri fare; etiamsi filius tractet Rempublicam, etiamsi magistratus gesserit maximos, etiamsi studj erga Republicam laudem sit promeritus..... illustres viri pro rostris favente plebe.... detracti e suggesto, abducti sunt a patribus, poenas daturi ex ipsorum sententia. TACEO QUOT VIRI FORTES NECATI SUNT A PATRIBUS. (a)

Tali

(a) Antiq. Rom. lib. 2.

de' Cesari il governo di Roma ebbe varie forme successive ed essenzialmente differenti; poichè da

---

Tali erano le conseguenze della Romana sapienza! Se un Geografo o Viaggiatore ci parlasse d'un popolo, presso il quale i padri avessero il dritto di scannare i figli, ed usassero spesso deliziarsi in tale operazione, noi lo caratterizzeremmo per inumano e barbaro; ma il pregiudizio ci fa fare grazia alle sceleratezze Romane, e veder i delitti e le atrocità rivoltanti come tratti di virtù o di giustizia. Un popolo che ha leggi sanguinarie ed atroci, dev' essere un popolo indurito alle malvagità, e vittima dell'Aristocrazia, del dispotismo, e della superstizione. Chi volesse ricercare nella Storia di Roma, e nelle sue leggi ed usanze tutte le barbarie ed atrocità, avrebbe di che inorridire. Nè furono di costume differente nelle guerre, e con i popoli vinti. La vittoria nel vero senso per essi significava distruzione. Cinquantatre popoli interiere sine vestigiis *nel Lazio, ci attesta Plinio: ed esso e gli altri Geografi fanno simili ricordanze degli altri luoghi. La storia è piena di fatti che la comprovano, eppure si è vantata la gran giustizia de' Romani nelle guerre, ed il Vescovo d'Ippona si avanzò anche a travederne le disposizioni della Providenza, per dare esempj di giustizia all' Universo. Tanto può la prevenzione negli animi umani!*

In quanto alla mala fede nelle guerre, ne' tratta-

ti,

principio fu un misto di Monarchia ed Aristocrazia; indi d' Aristocrazia assoluta, e poi un misto di questa e di Democrazia; cioè quando la plebe e i patrizj in continui contrasti combattevano alla cieca, non per dare una forma regolare allo stato, ma per accrescere o mantenere l'influenza de' corpi respettivi sul medesimo. In tutte queste epoche i Romani furono sempre conquistatori, ed in tutte la forma costituzionale fu differente e ben lontana dalla regolarità de' principj. Si potrà dire, che essi seppero far il miglior uso del giuramento e della religione; ma ciò altro non vuol significare, che essi abusarono de' più sacri rapporti, riducendoli ad interesse particolare ed uma-

---

ti, e nelle paci, fu continua compagna de' Romani fin dai loro principj: e per averne un saggio, si può rileggere nell' opera del Presidente di Montesquieu = Sulla grandezza e decadenza de' Romani = *Il capitolo sesto intitolato* = Della condotta tenuta dai Romani per sottomettere tutti i popoli =. *L' autore non è sospetto; che anzi peccò anch' esso d' idolatria per quel popolo di giusti; e quel capitolo potrebbe avere delle aggiunte. Contuttocciò vi si potrà facilmente rilevare, che le teorie di frode e di malafede alle quali si è dato impropriamente il nome di Politica Machiavellesca, e che anno fatto per secoli il gran merito de' gabinetti, non essere altro che un estratto dell' antica Politica de' Romani.*

no: e ciò poterono facilmente eseguire, poichè la religione fu per gran tempo in assoluta proprietà dei patrizj, i quali colla forza e coll' opinione fecero un perpetuo abuso dell' imbecillità de' plebei.

Dove le leggi e la religione si trovano in cattive circostanze, non è ragionevole supporvi quel costume, sul quale si può elevare la virtù, e divenire il segnale de' pubblici sentimenti. Quindi dobbiamo conchiudere, che la comune opinione della grandezza Romana si dee ridurre al solo ingrandimento de' confini, ottenuto spesso con mezzi rei ed infami. Se questo fosse il mio oggetto, non mi sarebbe molto difficile il moltiplicarne le prove; quanto però ho accennato può essere sufficiente per difenderci dai pregiudizj abituali, e ristabilir l' animo nello stato d' indifferenza.

L' ammirazione estatica per i Romani è molto paragonabile a quelle illusioni ottiche, per le quali nel bujo crediamo vedere fantasmi giganteschi e maravigliosi, che poi all' apparir della luce scompariscono colle tenebre. Libertà, virtù, grandezza d' animo, moderazione, disprezzo delle ricchezze, sono parole esprimenti le più pregevoli qualità dell' animo; ma quando le parole non corrispondono alle cose o alle azioni, manca la verità, e restano false e vuote di senso. Tanto avviene delle opinioni favorevoli al nome Romano. Non si sarebbero però lungamente sostenute tali ingiuste prevenzioni, se si fosse riconosciuto,

che i progressi morali delle nazioni sono un necessario effetto degli avanzamenti dello spirito: e che la vera morale sta sempre in ragion dei lumi di un popolo: se si fosse riconosciuto, che la vera libertà è un diritto della natura confermato nello stato sociale, ed appartiene in conseguenza egualmente al primo come all'ultimo cittadino: se si fossero conosciuti i veri rapporti dai quali nasce il dritto di eguaglianza civile: e se finalmente si fosse tenuto per principio, che la virtù nel senso più generale è l'abitudine dei sentimenti e delle azioni utili al maggior numero. Con tali idee se si vogliano esaminare le leggi e le virtù de'Romani, vedremo dileguarsi quelle glorie fantastiche, e comparire i loro difetti vergognosi. La virtù fu quasi sempre per essi una qualità di ordine, o un pregiudizio, e non un principio di umanità e di giustizia; per cui spesso la più brutale superbia o l'impeto della ferocia ne usurparono il nome. Le leggi poi, come vedremo, furono riguardate quali mezzi opportuni per sostenere il potere arbitrario, onde oltre l'ignoranza originale vi si ravvisano frequentemente altri difetti derivanti da meno onorevoli cagioni.

Tale proposizione sarebbe stata in altri tempi sì offensiva alle orecchie legali, da meritar gli anatemi i più potenti da tali pretesi Sacerdoti della giustizia; ma non dobbiamo temer oggi que' fulmini, i quali si formavano fra le nubi dell'

ignoranza e della superstizione; essendo esse molto diradate, e diminuiti gli errori ed i pregiudizj, che n'erano il fomento. Se le leggi però sono la più giusta proprietà de' popoli, ed i veri mezzi dell'esistenza civile, deve nascere negli animi almeno il dubbio, se le attuali, oltre la vecchia data, che dà sempre a temere della convenienza, sieno fatte per la felicità dei popoli, e per stabilire i principj della giustizia naturale e positiva: se nel farle si siano considerati i veri rapporti di umanità, e di sociabilità; e se possano essere oggimai profittevoli alle nazioni, che si trovano in assai diverse circostanze da quelle nelle quali tali leggi ebbero il loro nascimento. Ricerche di questa natura possono susseguentemente guidarci ad altre questioni di eguale importanza: e vedendo l'Europa tutta ingombra di giurisprudenza e di giurisperiti, cercare, se tale fenomeno sia necessario, e quali ne siano o debbano esserne gli effetti e le cagioni? Poichè considerando le società e tutte le opere dalle quali esse sono effettivamente costituite troveremo i varj officj e professioni aver tutti de' rapporti necessarj colla società e col miglior essere di essa, per la naturale permutazione delle opere colle cose, o dell' une o dell'altre fra loro; ma non vedremo alcun rapporto necessario fra la società e la professione de' giurisprudenti: cosicchè si potrebbe domandare; se la giurisprudenza sia necessaria ed utile, e se quelli che la professano possano esser buoni

vitatum severissimae disciplinae et severissimae leges traduntur. Nec Macedonum quidem ac Persarum, ac ullius gentis quae certo imperio contenta fuerit eloquentiam novimus .... Minor oratorum obscuriorque gloria est inter bonos mores, et in obsequium regentis paratos (1).

Nè Creta dunque, nè Sparta, Argo, Corinto e Tebe, nè la Macedonia, nè la Persia videro nel loro seno sorgere una professione guastatrice della giustizia, nè doveva nascere dove il costume e le leggi erano rispettate, dove erano certe, dove il governo era stabile e sicuro. Non credo già che mi si voglia opporre, che gli autori parlino degli Oratori in generale, poichè l'oggetto principale di quelle opere si raggira sugli oratori forensi, i quali dovevano combinare coll'eloquenza la scienza del dritto positivo. Nè l'essere stata qualche volta divisa la professione dell'oratore da quella del giurisperito importava, che fossero veramente l'una dell'altra esclusive; che anzi agli oratori era specialmente raccomandata la scienza delle leggi. Questa doveva far infatti il loro merito principale, e se distinzione vi fu fra i giurisperiti e gli oratori, cadde solo su la parte meccanica della scienza forense, cioè sul conoscere le formole delle azioni e de' contratti, per cui i primi si rendevano necessarj nell'introduzione de'

(1) *Dial. de Oratorib.*

giudizj, o nel proseguimento di essi, dove di nuove formule vi fosse stato bisogno. Ma cotal distinzione andò gradatamente a svanire, e le arti di consultare e di perorare si combinarono, come ora le veggiamo. Non si può dunque sotto così vano pretesto ricusare l'autorità de' riportati autori; nè rifiutare le ragioni onde vien provato, che le arti forensi non furono in uso presso le antiche Repubbliche, e che esse poterono aver luogo solamente dove le leggi moltiplici, incerte, irregolari, aprivano il campo alla sovversione della giustizia. Presso tali popoli potè campeggiare la giurisprudenza, come un rapporto che sorge dal cattivo stato delle leggi, e germoglia vigorosamente e si multiplica, quando invece di ridurre le leggi alla loro naturale semplicità, si accumulano le une sulle altre senz'alcuna distinzione, e passa ad essere arbitrario il potere de' giudici, per loro natura destinati ad esser semplici esecutori delle leggi.

Forse m'inganno, forse porto tropp'oltre le mie osservazioni. Vediamo dunque di conoscere, che cosa sia codesta giurisprudenza, ed allora più chiaramente si potrà rilevare, se sia necessaria, o se possa esser utile almeno. Se s'interrogano gli antichi giureconsulti, essi rispondono, che *la giurisprudenza è la scienza delle divine cose e delle umane*. Or se da cotal definizione non si rileva immediatamente un principio di vanità e di poca intelligenza, sarà manifesto segno d'aver già l'a-

nimo troppo impaniato nelle dolci ricchezze del foro. Ognuno sa, o può facilmente sapere, che quella era la definizione che gli Stoici davano della Filosofia, per ogni riguardo assai lontana dalla scienza legale; nè io m' impegnerò a mostrarne l' incongruenza o la ridevolezza, poichè per quanto siasi voluta sostenere, non sono mancati de' giureconsulti di buon senso, che l'anno pienamente rifiutata. Escludendo dunque la definizione testuale, più sensatamente si è detto da altri, che la giurisprudenza è la *scienza delle leggi*. Ma se per *Scienza* si vuol' intendere soltanto il sapere una cosa qualunque, allora la giurisprudenza dovrebb' essere la scienza generale d' una nazione, dovendo ciascuno sapere le leggi proprie; ed in questo caso non vi sarebbero più giurisperiti, e la giurisprudenza non esisterebbe più, o non farebbe una particolare professione. Se per *scienza* poi si vuol intendere quella serie d' idee e di cognizioni relative a qualche oggetto, che l' ingegno umano sa prendere dalle prime sensazioni, e poi variamente disporre e combinare per modo che facciano un tutto ordinato, che ci conduca alla successiva scoperta di molte verità, ed elevandole a principj formarne delle teorie; allora il dire che la giurisprudenza è una scienza, mi sembra un' espressione totalmente vuota di senso, o almeno di così infelice applicazione da dover essere assolutamente rigettata. L' apprender le leggi fu in altri tempi e presso i popoli culti

un dovere del cittadino, e faceva piuttosto parte della comune educazione, che dalla instituzione intellettuale riserbata sempre al minor numero. Nelle scuole della Grecia si studiavano come scienze la Fisica, la Matematica, la Medicina, la Morale, la Politica; ma la scienza delle leggi positive avrebbe fatto ridere i Greci ed i barbari ancora. Le leggi erano non una scienza, ma il loro Catechismo.

Acciò non si creda intanto, cho io voglia occultare e trascurare i pregj e la vantata importanza e necessità della giurisprudenza, esporrò ciocchè uno de' più dotti ed entusiasti encomiatori di essa ci ha saputo colla maggiore energia presentare: ed esaminando in seguito le opposte ragioni, ciascuno potrà giudicare della verità. „
„ La pubblica volontà (dice il Gravina) espressa
„ dalle leggi o alle medesime affidata non solo
„ richiede, che vi sia un ministro per farle ese-
„ guire, ma conviene ancora che oltre le leg-
„ gi, l'autorità del magistrato abbia per socia
„ ed ausiliaria la sapienza, la quale al momen-
„ to lo sovvenga, e gl'indichi da qual banda,
„ e fin dove l'intenzione o il valore della legge
„ possa essere esteso; dove piegar debba, dove
„ diffondersi, e finalmente quando estenderla o
„ restringerla fia duopo: ciocchè per mezzo de'
„ precetti della morale filosofia, e delle regole
„ della dialettica si può eseguire. Deesi inoltre
„ osservare, che le leggi note al tempo in cui

„ furono pubblicate, essendo espresse in parole
„ allora chiare e relative ai costumi dominanti,
„ col corso del tempo si vanno a rendere oscure,
„ per essere fra gli effetti del tempo, che i nuo-
„ vi costumi aboliscano gli antichi, ed escano
„ dalla memoria e dal comune uso le parole, e
„ cangino qualche volta anche di significato Così
„ avverrà che lo splendor delle leggi non facen-
„ do più impressione su gli occhj di cittadini,
„ essi resteranno al buio e nell'oblìo delle ema-
„ nazioni della pubblica volontà, se pronto non
„ verrà al soccorso qualche perito dell' antico
„ linguaggio, che sappia accuratamente spiegare
„ il significato delle leggi involuto fra le prische
„ parole e gli obliati costumi. Quindi è, che
„ dalla filosofia e dalla giusta maniera di ragio-
„ nare, che sa adattare le leggi astratte a cia-
„ scun oggetto, e dall'Antichità, e dalla cono-
„ sciuta proprietà de' vocaboli, quasi da germa-
„ ne radici sorge la giurisprudenza; la quale es-
„ sendo l'interprete e la moderatrice delle leggi,
„ a ragione da' suoi cultori è chiamata l'arte del
„ giusto e dell'onesto. Nella Grecia, ed in Ate-
„ ne specialmente questo fu l'officio degli ora-
„ tori, i quali mentre le cause trattavano, le
„ oscure leggi ed incerte a modo loro spiegavano,
„ e con tanta forza d' ingegno e con tante cognizio-
„ ni, che gli animi de' giudici o le affezioni popo-
„ lari a vantaggio de' loro clienti o di qualunque al-
„ tro assunto sapevano conquistare. Le loro inter-

„ pretazioni però non meritavano fede, se pote-
„ va cader il sospetto, che o l'avessero fatte a
„ propria utilità, o vi fossero stati condotti dalla
„ necessità della difesa, o da mercenario guada-
„ gno. In Roma però l'arte d'interpretare le leg-
„ gi fu più rispettabile e più sacra; poichè gl'in-
„ terpreti non erano già prezzolati come in Gre-
„ cia, ma vi erano inalzati per la loro somma
„ scienza e virtù: nè a tale officio si consacrava-
„ no per avidità di guadagno, ma a solo oggetto
„ di giovare ai loro concittadini. Nei più anti-
„ chi tempi infatti le interpretazioni delle leggi
„ erano una specie di oracoli, soliti a pronun-
„ ciarsi dal collegio de' Pontefici: e ne' tempi po-
„ steriori l'emanar *responsi* appartenne solo a co-
„ loro, che in buona fede, in autorità ed in
„ virtù fossero creduti più degli altri eccellenti.
„ Fu poi in tanta stima quest'arte presso i Ro-
„ mani; che i più dotti e sapienti uomini non ri-
„ fiutarono sì fatto travaglio, e si abbassarono
„ anche a quell'officio, che presso i Greci si eser-
„ citava dai legulei o pratici assistenti agli ora-
„ tori. E di tanto maggior onore fu presso i Ro-
„ mani che fra le altre nazioni il diritto civile,
„ che si può dire meritevolmente, ciocchè infatti
„ fu, cioè, che fosse la scienza propria de' Roma-
„ ni, e ne debbano esser riconosciuti per invento-
„ ri..... Quindi presso di essi il diritto come de-
„ rivante dalla retta ragione era da altre cogni-
„ zioni adornato, mentre quello degli altri po-

„ poli era rozzo e quasi in embrione (3) „. Ecco a parer mio ciocchè si può dire di più adattato in favore della giurisprudenza, e della necessità ed importanza di essa; poichè quel che ne ha scritto lo stesso autore in altri luoghi delle sue opere, si può riguardar piuttosto come un esercizio scolastico di eloquenza, che come un elogio ragionato.

Prima però di volgerci ad esaminare l' insussistenza delle ragioni del Gravina, non sarà fuor di proposito l' esporre ai leggitori un passo di Cicerone, nel quale palesa i suoi veri sentimenti in rapporto alla giurisprudenza ed ai giurisperiti Romani. E dobbiamo credere ch' egli li conoscesse, e che non volesse tradire la verità, tanto più che quanto accenna, è anche per mezzo di altri autori ed altre memorie conosciuto. „ Qual di-
„ gnità (egli dice) può esservi mai in una scien-
„ za così tapina? Essa si occupa di bagattelle, e
„ si raggira intorno a lettere ed interpunzioni di
„ parole, e se presso i nostri maggiori potè me-
„ ritare riguardo e meraviglia, divenne in se-
„ guito spregevole ed abietta, dopo la pubblica-
„ zione di que' mistici arcani. Pochi allora sape-
„ vano, come *le azioni* si dovessero intentare in
„ giudizio, ed i giorni Fasti o Nefasti non erano
„ comunemente conosciuti. Quindi era sommo il

(3) *Grav. de Ortu & progres. J. C. cap.* 40.

„ potere dei consulenti, e da essi quasi da Astro-
„ logi i giorni legali si potevano solo sapere.....
„ Era quindi necessario l'interrogarli su tali se-
„ greti; ma subito che questi furono pubblicati,
„ si trovarono vuoti d'ogni prudenza, e d'ogni
„ frode e stoltezza abbondantissimi (4).

Queste ed altre dello stesso gusto furono le espressioni delle quali Cicerone si servì in Senato, essendo Console, e parlando innanzi a Servio Sulpicio, forse il più famoso giureconsulto del suo tempo. Passiamo ora brevemente al Gravina. Se egli avesse detto che le cattive leggi fanno nascere gl'interpreti, i giurisperiti, e gli avvocati, il flagello cioè delle leggi e della giustizia, avreb-

(4) *Primum dignitas in tam tenui scientia quae esse potest? Res enim sunt parvae, prope in singulis literis atque interpunctionibus verborum occupatae. Deinde etiam si aliquid apud majores nostros fuit in illo studio, admirationis: id enunciatis vestris mysteriis totum est contemptum & abjectum. Posset agi lege nec ne pauci quondam sciebant: Fastos enim vulgo non habebant. Erant in magna potentia qui consulebantur: a quibus etiam dies tamquam a Chaldacis petebantur.... Quae dum erant occulta, necessario ab eis qui ea temebant, petebantur; postea vero promulgata, atque in manibus jactata & excussa, inanissima prudentiae reperta sunt, fraudis autem & stultitiae plenissima:* Cic. pro Murena.

be manifestata la sola verità che conveniva: ma egli volle sostener la tesi generale della necessità assoluta d'una giurisprudenza e de' suoi cultori; e di più che la giurisprudenza ed il dritto Romano siano un capo d'opera della ragione, superiore a tutte le leggi conosciute. Di questa prestanza del dritto Romano dovendo però a suo tempo ragionare, dirò per ora, che le prime parole del Gravina sebbene contengano una verità fondamentale, cioè che le leggi debbano essere l'emanazione della pubblica o della generale volontà; pure questo non si verificò presso i Romani, le leggi ed il diritto de' quali non furono mai la vera espressione legittima del potere legislativo.

Che i Magistrati abbiano bisogno di sapere e di buona Logica, è pur troppo vero: ma non debbono averla per assistenza, per insufflazione, o per un armonia prestabilita fra essi e gli agenti del foro. E se ai giurisprudenti appartiene il mostrare l'opportunità dell'applicazione della legge, l'intenzione della medesima, e prescrivere quando convenga restringerla o ampliarla, quale sarà la funzione del magistrato, quando anche le leggi avessero bisogno di tal meccanica? Se il Magistrato è l'organo della legge, ciò non significa doverne rendere meccanicamente il suono, ma farlo con propria intelligenza. Se essi sono i sacerdoti della giustizia, colle proprie mani devono sacrificare all'augusta Divinità. È quindi uno sciocco pretesto il credere, che fra i litiganti

ed il giudice vi debba essere un terzo perito nelle leggi. Appartiene al magistrato il saperle, e su tale ipotesi gli è conferito l'officio o il dritto di amministrarle. La necessità d'una scienza collaterale o suppletoria è ingiuriosa egualmente alla legge ed al magisrato; poichè la prima non deve aver bisogno d'interpreti, ed il secondo di mezzi ausiliarj.

Può sembrar certamente strano, che a'giurisperiti sian necessarie delle cognizioni grammaticali non comuni per la giusta interpretazione delle leggi: dovendosi supporre, che esse siano scritte in volgar favella, e facili alla comunale intelligenza. Il farne dunque un merito, un dovere de'giurisperiti, ed una parte essenziale della giurisprudenza, non può nascere che dal cattivo stato delle leggi, o dalla loro impropria formazione; ed il dire che dalla Grammatica e dalla dialettica, come da germane radici, debba elevarsi la Giurisprudenza, non è certo caratterizzarla molto favorevolmente. Dobbiamo credere però, che gli antichi giurisperiti valessero anche assai poco in grammatica, poichè tardi fu in Roma conosciuta; ed altronde i Romani furono il più ignorante popolo d'Italia, specialmente nella loro Storia ed Archeologia (*b*). Al tempo di Cicerone infatti diverse leggi delle XII. tavole più

(b) *La materialità e goffaggine de' vecchi Romani si trova espressa nella loro lingua, ne'loro costu-*

non s'intendevano: segno manifesto, che la scienza grammaticale de' giureconsulti non aveva saputo conservare l'intelligenza di quella Rapsodia di vecchje leggi tanto pregiata, da doversi anterporre come Tullio dice a tutte le Biblioteche de' Filosofi. Sono poi le leggi che devono formare la scienza pratica del giusto e dell'onesto, e la morale dev' esserne sempre la teoria. La Giurispru-

---

stumi nella loro storia. Le immagini le presero comunemente dalle rassomiglianze animalesche, e da oggetti rurali. Così nelle cose di guerra la testuggine, *l'*ariete, *la* testa di porco: *la* stipula, *la* festuca *&c. nelle cose civili. La Grammatica cioè la scienza dell' espressione delle parole, e le regole d'ordinarle secondo l'ordine delle idee non fu conosciuta in Roma prima del quinto secolo, e come tutte le altre scienze vi pervenne dalla Grecia. Nella parte Etimologica, assai utile quando non se ne fa abuso, essi non intesero mai nulla: quindi secondo essi il nome di* Roma *derivò da Romolo, la parola* jus *da* justitia *&c. facendo nascere le parole radicali dalle derivative, che sarebbe come far nascere il padre dal figlio. Della loro storia ed antichità furono poi sommamente ignoranti, e Livio e tutti gli antichi ne portano le prove; così p. e. nel fatto o favola degli Orazj e Curiazj, i Romani non sapevano se i primi o i secondi erano stati i loro concittadini. Ma questo sarebbe un articolo di troppo lunghe ricerche.*

denza, l'ho già detto, non è una scienza, nè può meritarne il nome: essa è non meno anti-politica che anti-morale, perchè distruggitrice delle leggi, e fautrice della corruzione.

Il dire, che in Roma la professione de' giurisperiti fu più sacra e rispettabile che altrove, potrà esser vero, se si vuol riferire al tempo in cui fece parte della Liturgia e del Calendario; ma in questo caso il rispetto e la venerazione furono gli effetti della frode, della prepotenza, e dell' impostura. In seguito vedremo qual fosse l'oggetto di quella dottrina mistica ed arcana; ma per i tempi posteriori abbiamo l'autorità di Cicerone troppo chiara, per non dovere dubitare della futilità della giurisprudenza. Trovar poi de' dotti uomini nei tempi anteriori a Scipione sarebbe difficile impresa; e si dovettero chiamar savj soltanto i periti in sapienza Aristocratica, in dottrina religiosa ed in fraudolenta condotta. Ne' tempi susseguenti le professioni di giurisprudenti e di Avvocati essendo state confuse, basta ricordare la legge Cincia per non dover prestar fede alla vantata liberalità di que' savj.

Che poi i giureconsulti si abbassassero dall'apice della gloria al mestiere di formularj, per servire al pubblico bene, non è facile l'intenderlo, poichè tale fu effettivamente la loro professione, come si rileva da tutti i contesti degli autori, de' quali non è quì a proposito il parlare.

Sono ben lontano dal contendere a Roma la gloria d'essere stata l'inventrice della giurisprudenza; ma vi sono delle invenzioni da far piuttosto il vituperio e l'obbrobrio che la gloria degl' inventori. E sebbene sia da credere, che la giurisprudenza fosse nata presso di altri popoli ancora per vizj originarj nelle leggi, o per quelli che vi erano sopravvenuti; pure, e perchè delle altre nazioni niuna traccia è a noi pervenuta, e perchè in Roma sorse originalmente e fu coesistente colla Repubblica, e perchè dai Romani ci è stata lasciata questa perniciosa eredità, ad essi solo dobbiamo attribuirne l'onore. Non so pertanto, se possa reputarsi propria in tal caso la parola *invenzione:* che sembra dovuta soltanto a quelle elevazioni dell'intelligenza, per le quali dal veder nuovi rapporti fra le idee e le cose, trova, crea, o stabilisce nuove verità profittevoli al progresso delle scienze o delle arti, e sempre utili alla specie umana: e se per avventura qualche volta v'ebbe parte il caso, non potè negarsi però il dovuto merito all'ingegno, che ne seppe profittare. Tale è l'*invenzione:* ma se nascono in una città per necessità di circostanze, degli abusi, e degli errori nell'amministrazione civile o giudiciaria, e che si perpetuino di mano in mano e si aumentino, questo non solo non meriterà il nome e la gloria dell'invenzione, mancandone i caratteri; ma neppure potrà meritarlo per la ragione di non doversi denominare le nazioni per

inventrici, se non in quanto diedero la nascita agl'inventori. Senza però discutere ulteriormente questo articolo, sarà sempre vero, che l'Europa ricevè dai Romani un tal dono, come ne ricevè la schiavitù e la tirannia.

Non deve consolarci poi, perchè non è vero ciocchè il Gravina dice, cioè che il diritto Romano si può chiamare il diritto per eccellenza; imperocchè proveniva per dritta linea dalla retta ragione; e che si poteva dir perfetto in confronto del diritto positivo degli altri popoli, rozzo ed appena abbozzato. Sarebbe curioso il sapere di quali popoli egli ragioni; giacchè non sembra che sia adattabile il paragone con la maggior parte de' popoli conosciuti. Ma di ciò non è da darne torto al suddetto autore, non avendo egli fatto altro in quel luogo, che copiare o ripetere le idee di Marco Tullio, il quale spesso si trasportava agli estremi, seguendo gl' impulsi dell' immaginazione, o l'incertezza della sua filosofia. E che sia così, basta l'avvertire, che Cicerone incomincia quel capitolo con espressioni manifestamente indicanti, ch'egli conosceva benissimo d'andare a dire un paradosso; *Fremant omnes licet, dicam quod sentio..... Percipietis etiam illam ex cognitione juris laetitiam & voluptatem: quod quantum praestiterint nostri majores prudentia caeteribus gentibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum Lycurgo & Dracone & Solone nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim, quam sit omne jus*

civile praeter hoc nostrum, inconditum ac pene ridiculum (5). Sarà chi vuole dell'opinione dell' Orator Filosofo, ma in questo caso la di lui autorità si trova in contradizione col vero generalmente riconosciuto; e si può condonare all'eccesso di patriottismo, di cui in quel luogo sommamente si gloria. Atene e Sparta crearono uomini ed eroi in ogni genere, e Roma dovette fingere avvertimenti per mettersi con quelle in un debole parallelo. Ma senza nominar quelle Repubbliche celebri, basta il ricordare, che Roma ancora barbara ed ignorante aveva pur veduti ai suoi fianchi gli Etrusci, i Sabini, gli Umbri, i quali da gran tempo godendo delle leggi e della prosperità della riunione sociale, avevano acquistata una celebrità per le leggi e per la giustizia: e gli Equi e gli Equicoli ed altri popoli, dalla qualità di giusti avevano ricevuta la loro denominazione, Roma li seppe distruggere, e non imitare.

Quando però si volesse anche impropriamente supporre, che i popoli dell'Italia superiore non fossero prevenuti ad un grado di civilizzamento e di perfezione sociale, ciocchè di fatto non si può asserire; non potrà credersi altrettanto dell'Italia inferiore o sia della nostra Magna Grecia. Vantar la filiazione della retta ragione delle leggi Romane in confronto di quelle che regnarono in

(5) *Cic. de Orat. lib.* 1. *cap.* 44.

queste contrade, sente e dell' impudenza forense. Furono Locri, Turio, Taranto, Velia, Crotone, che poterono vantar leggi degne del perfezionamento della ragione. Fu in questi luoghi che i nomi immortali di Zeleuco, di Caronda, d'Archita, di Zenone, di Pitagora trovarono popoli docili ai loro insegnamenti, e lasciarono nelle storie la ricordanza di quella felicità, che insieme colla libertà fu loro tolta da' Romani. A ciascuno è noto che Zeleuco fu il primo promulgatore di leggi scritte, ed Aristotile stesso riconobbe che molti civili stabilimenti erano passati da questa nella Grecia ulteriore. Roma fu la madre della giurisprudenza, e non bisogna negarlo, ma fu ben lontana sempre dal fissar nelle leggi le regole della giustizia. Nella maggior scarsezza intanto di questo frutto sociale i Romani ne vantavano l'abbondanza, e come abbiamo veduto si gloriavano d'una decisa superiorità fra gli altri popoli.

Se di un vanto così falso vogliamo cercar la ragione, la troveremo facilmente in due motivi molto verisimili; l'uno d'interesse, e l'altro di vanità, entrambi molto efficaci. Era senza fallo dell'interesse di molti, che sussistesse un diritto irregolare incerto ed arbitrario, poichè dava luogo alla Giurisprudenza nutrice degli oziosi forensi, e fautrice dell'ambizione. Il Foro, la Curia, il Senato per effetto di tali leggi erano in assoluto dominio de' giureconsulti e degli oratori, ond'

era ben giusto che ne fossero i panegiristi; e Cicerone specialmente che dal foro era asceso ai primi onori della Repubblica. Per vanità poi dovevano sostenere l'eccellenza delle loro leggi e del diritto civile, giacchè altrimenti qual rimprovero non avrebbe meritato il popolo, che si arrogava tante glorie, e non aveva saputo mai farsi una legislazione? Eterna vergogna de' Quiriti!

Se si parla dunque della Giurisprudenza nel senso il più generale, essa dovrebb' essere l'arte d'intendere le leggi, e saperle ai fatti applicare; ma in questo caso è facile il vedere la contradizione delle idee, poichè le leggi devono essere per loro natura tali da non aver bisogno nè d'arte nè di sforzo alcuno per intenderle e vederne ne' casi la convenienza. La giurisprudenza che in effetti esiste, è la scienza de' mezzi proprj per abusare delle cattive leggi nell' amministrazione della giustizia; l'arte di trasformarne e svolgerne il senso secondo le circostanze, facendole piegare al privato interesse, ed alle particolari intenzioni. Tal è stata la giurisprudenza Romana in tutti i secoli, e ciò andremo successivamente indicando.

PARTE PRIMA

DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA DAL TEMPO DE' RE, FINO ALL' ESTINZIONE DELLA REPUBBLICA.

Avendo già detto, che il Diritto Romano fu sempre incerto ed arbitrario, credo averne fatto in gran parte il carattere; poichè sebbene non gli mancassero ancora degli altri nei, pure quelle sole qualità sono bastanti a renderlo mostruoso e deforme; e di esse specialmente imprendo a trattare, come quelle che portarono a luce la vantata Giurisprudenza Romana. Ed acciò questo ordinatamente si vegga, fiaci opportuno il seguir la storia, che della nascita e de' felici progressi di essa ci somministra i lumi i più importanti.

Fra gli innumerevoli libri tal oggetto riguardanti, io prescelgo quello di cui tutti gli autori si servirono quasi di testo alle loro ricerche e commenti. Già si vede che io parlo dell'opera del Giureconsulto Sesto Pomponio, della quale si valsero i compilatori del dritto Giustinianeo, rapportando nel titolo dell' *Origine del diritto*, tuttociò che il nomato giureconsulto aveva raccolto su tal oggetto nel suo Manuale. E poichè Pom-

ponio incomincia la storia del diritto dai Re di Roma, dallo stesso momento conviene seguirlo.

In questa prima epoca abbastanza oscura non vi sarà però materia di dispute, poichè l'autore parlando conformemente alla ragione ed alla storia dice, che Roma da principio visse con incerte leggi e con diritto incerto, e tutto dal Regio arbitrio era retto e governato; ciocchè si deve intendere per quella parte che apparteneva al capo della barbara Aristocrazia, nella qual forma Roma ebbe il suo incominciamento. Quindi Pomponio si espresse nelle precise parole: *Populus sine lege certa, sine jure certo primum agere instituit*. Nè altrimenti doveva avvenire; poichè quella prima associazione essendosi formata di gente mal atta al vivere socievole, e non avendo ancora positiva forma di società, doveva essere piuttosto regolata dal comando che da stabilimenti positivi. Ciascuno sa che Romolo per accrescere il numero de' primi suoi compagni, prese l'espediente di aprire un asilo; dal che si può comprendere quali fossero i primi fondatori di Roma. I di lui favoriti furono i più valorosi briganti, e questi divennero i padri della patria, i forti, i primi Quiriti, e formarono il Senato.

Dopo questi primi tratti caratteristici relativi alle leggi, Pomponio segue a raccontare come una tradizione, „ che esssendo cresciuta in qual„ che modo la città, Romulo diviso il popolo in „ tante parti chiamate *curie*, e col voto di esse

„ prendeva cura delle pubbliche cose, e fece in
„ seguito delle leggi, che si chiamarono *curiate*,
„ come ne fecero ancora i Re successivi; e tutte
„ furono raccolte da Sesto Papirio, il quale visse
„ al tempo di Tarquinio il Superbo, e dal nome
„ dell'autore quella raccolta fu chiamata diritto
„ Papiriano „.

Io non m'impegnerò nelle dispute istoriche e critiche, delle quali si occuparono gl'interpreti di Pomponio; ma osserverò che sebbene da principio parli dello stato informe di Roma, e dell'autorità Regia non modificata dalle leggi, fà quindi vedere, come fu data una forma, non una costituzione alla città nascente, e come dai Re furono promulgate alcune leggi curiate. Per due secoli e mezzo in circa, quanto durò la Regia signoria, Roma non ebbe dunque che leggi occasionali, e la società fu mantenuta più col governo che colle leggi.

Prima intanto di passar oltre, e per la migliore intelligenza de'tempi seguenti, non sarà inutile il presentare in poche parole lo stato politico del popolo Romano sotto l'epoca dei Re, e quale fosse l'indole della legislazione per tutto quel tempo. E poichè di cose che non ebbero autori contemporanei o vicini, non è possibile ragionare con precisione ed esattezza; perciò scortato dalla natura delle circostanze e dalle tradizioni pervenuteci, m'ingegnerò di esporle nell'aspetto il più ragionevole.

Fra l'oscurità delle origini Romane possiamo rilevare che quella società incominciò da un adunamento di persone appartenenti a varj popoli non solo Italici, ma Greci e Celtici ancora. Codesta tumultuaria associazione avendo Romulo per capo visse da principio di prede e di rapine, gusto che fece il perpetuo carattere della nazione; trasformato poi in quello di conquiste, come gli avvoltoi comparsi a Romolo nel prendere gli augurj, furono poscia nobilitati in aquile vincitrici. In tale stato di cose non vi fu da principio bisogno di leggi; poichè non vi era proprietà, essendochè Roma fu fondata, come Livio si esprime, in *fondo alieno*, e le piccole private dispute erano decise dalla volontà del capo, come presso tutti i popoli barbari, e nelle società de' briganti è sempre avvenuto. Avviene similmente, che nel formarsi tali associazioni, si gettino i fondamenti dell' Asistocrazia, e così avvenne di Roma. Il palagio di Romolo fu una sucida capanna: il di lui trono quattro zolle che lo rialzavano dal suolo: il Senato fu la scelta de' commilitoni o complici delle rapine: i patrizj, quelli che poterono vantare certezza di natali e qualche superiorità di ricchezze, e tutto il resto fu vile plebe, o volgo profano. Questa è la divisione naturale delle Aristocrazie nascenti. *Padri*, *patrizj*, *patroni* furono nomi diversi appartenenti alle stesse persone secondo i varj rapporti ne' quali erano considerati, o di Senato consultivo, o di Corpo Aristo-

cratico, o di superiorità immediata sulle divisioni della plebe, la quale, checchè ne dicano i tardi autori della storia, non ebbe alcuna parte di potere nè costituzionale, nè amministrativo. Gli stessi autori dai fatti fanno scorgere questa verità, la quale contrariano colle parole. Festo il quale aveva trascritto le notizie dagli antichi autori, parlando dell' origine delle clientele si esprime in termini rappresentativi della verità, cioè come d' una divisione di gregge piuttosto che d' un popolo; *Patrocinia appellari caepta sunt cum plebs distributa est inter patres*. Nè si devono contare per un ordine intermedio di cittadini quelli *equiti* o *celeri* o *trossuli* nominati fin dai principj di Roma, non appartenendo essi allo stato politico, ma al militare.

Non è possibile il seguire i naturali progressi di quella società nascente, e vedere come appoco appoco si andasse a consolidare in quella forma, nella quale da principio era stata abbozzata. Sotto Numa vediamo i primi passi di qualche civilizzamento; lo stabilimento della proprietà territoriale; le prime leggi relative alla Religione ed ai delitti, lo stabilimento dei ministri e degli interpreti della Divinità; ed in somma un principio di governo Teocratico, pel quale pare che siano passate tutte le nazioni, prima di portare sulle cose civili le considerazioni proprie della ragione. Ma quello che specialmente riflettere dobbiamosi è, che sotto quel Re Teosofo ebbero i pri-

mi principj le scienze ancora delle leggi, e del politico governo. Non si dee durar gran fatica, per trovare de' rapporti religiosi in tutti gli atti umani, e farli nascere ancora in un popolo quanto ignorante, tanto superstizioso. Così par che facesse Numa, o per idea propria, o per imitare gli stabilimenti della sua nazione, o pel natural corso del sociale andamento; e così gettò i veri fondamenti di quell' Aristocrazia sommamente poderosa, che combinava nello stesso corpo gl' interessi del Sacerdozio e dell' Impero, o le due Aristocrazie, Politica e Sacerdotale.

Su questo piano Roma crebbe successivamente sotto i Re; l' Aristocrazia fu sempre salda contro le Regie intraprese, e la storia ci mostra con quali mezzi crudeli e sacri seppe sostenersi. Massacrarono Romulo e ne fecero un Dio. Tale idea però del primo governo di Roma è stata generalmente sconosciuta, ed il primo per quanto io sappia a darne l' idea fu il nostro Gian Battista Vico, il quale riunendo alla moltiplicità delle Filologiche cognizioni la Filosofia indagatrice delle origini sociali, fra le tenebre della remota antichità, e fra le favole e le ricordanze degli antichi costumi, seppe scoprire come un principio naturale politico, che nel comune corso delle nazioni, le società primitive cominciarono sempre dall' Aristocrazia, la quale deve nascere dalla qualità delle circostanze, dall' ignoranza de' diritti, e dalla compagna superstizione. Le luminose

tracce del Vico furono poi seguite dal Duni (6) e fermatosi particolarmente a considerare il goperno Romano, dimostrò, che Roma nacque Aristocratica: che i Re non furono che capi dell'Aristocrazia; che i soli Patrizj ebbero la qualità di cittadini, che furono in perfetto stato di combinazione l'Aristocrazia Politica e la Sacerdotale; e che il nome di *popolo* ne'primi tempi ai soli patrizj appartenne, come quelli che soli godevano dei diritti della cittadinanza, i quali poi furono gradatamente dalla plebe acquistati. Egli concilia luminosamente la contradizione in cui par che cadesse il Giureconsulto Pomponio, e fa vedere che i Re non avevano che una parte del governo o dell'amministrazione; ma che la somma dell'autorità, la vera sovranità, il potere legislativo, il diritto della pace e della guerra risedevano nel corpo de' patrizj, come anche il diritto di eleggersi il loro Re o principe. Furono essi i depositarj delle leggi, e delle medesime i ministri ed interpreti: e siccome per un'eterna verità le Aristocrazie barbare non si sostengono che sull'appoggio della superstizione: così dal corpo Aristocratico si sceglievano i varj sacerdozj, e fra essi il corpo de' Pontefici fu specialmente destinato a dar i giudici alle divine cose ed umane. Quindi la conoscenza delle leggi e l'am-

(6) *Duni Orig. del Cittad. Romano.*

ministrazione delle medesime fu un diritto esclusivo, e divenne una dottrina arcana, conservata con tutta la gelosia del mistero, dispensata solo a modo d'oracoli, e strettamente custodita nell' ordine de' patrizj.

Codesta emanazione delle prime Teocratiche idee non solo si conservò per quanto ebbe di durata il governo del Re, ma per quanto visse la Romana repubblica; colla sola differenza però che come crebbero le cognizioni ed i necessarj riflessi della ragione, e da essi nacquero i sentimenti di libertà e di eguaglianza; così quelle idee si andarono appoco appoco estenuando, finchè non ne rimasero che i soli simboli commemorativi, o i nomi senza le cose, o le cose senz'alcuna effettiva influenza.

Era necessaria questa breve esposizione per conoscere quale fosse lo stato delle leggi, dell' amministrazione giudiciaria e della giurisprudenza ne'primi tempi di Roma; e senza impegnarci nelle particolari leggi sotto i Re emanate dal Senato regnante, possiamo con sicurezza affermare, che fossero poche, eventuali, ed incerte: e che l'interpretazione delle medesime essendo stato un dirittto di corpo o di ordine affidato ad alcuni individui, possiamo dire ancora che la Giurisprudenza fu incerta, irregolare, arbitraria, e quale ad una nazione ancora barbara, ignorante, e superstiziosa poteva solo convenire: e per conseguenza essere stato pur vero ciocchè Pomponio scris-

se, che sotto i Re *sine lege certa, sine jure certo* vissero i Romani.

Lascio agli ambiziosi di glorie filologiche legali l'andar raggruzzolando i pochi superstiti frammenti delle leggi Regie, poichè gli stessi antichi giureconsulti ne fecero poco conto, e le lasciarono finalmente perire. Chi volesse però riconoscerle, troverebbe in esse la conferma di quelle idee barbare e superstiziose, caratteristiche delle prime Aristocratiche associazioni.

Espulsi i Re si crede comunemente, che il governo di Roma cangiasse d'aspetto, e da quel momento si cominciano a contare gli eroi della libertà; ma chi giudica senza prevenzione non vi troverà che gli eroi dell'Aristocrazia. Anche questi parlano di libertà; della propria però non della pubblica, e per servirmi delle parole di Dionisio, della libertà propria, e del dominio su gli altri. Quindi Roma non vide altro cangiamento che di due Re invece di uno; e le leggi e l'amministrazione politica e civile rimasero nella stessa condizione. L'incertezza fu seguita dall'incertezza; l'arbitrio dall'arbitrio, ciocchè ci dà manifestamente ad intendere Pomponio dicendo; *exactis deinde Regibus .... iterumque caepit populus Romanus incerto magis jure & consuetudine aliquam per latam legem, idque prope sexaginta annis passus est*. L'Aristocrazia era stata alquanto abbassata dagli ultimi Re, per cui ebbe fine il loro governo, ma dopo la loro espulsione ritornò presto nel

primiero vigore. Quindi gli effetti dovevano essere conseguenti, e tutta la storia n'è una pruova dimostrativa. Infatti si sà, che dal 244. anno fatale ai Tarquinj, fino al tempo delle leggi decemvirali, e fino al 387. il potere legislativo ed il potere giudiciario furono privativi del corpo Aristocratico.

Troppo lungo sarebbe ora il seguire tutta la serie de' dibattimenti intervenuti fra i patrizj ed i plebei, quando questi già stanchi dell'incertezza delle leggi civili, della forma esclusiva di governo, e della schiavitù nella quale erano tenuti, tentarono de' mezzi per alleviarsi in qualche modo dalle gravezze ond'erano oppressi. Ottenuto il Tribunato si avvidero ben presto, che esso era troppo debole ostacolo contro la tirannia de' patrizj, la quale effettivamente era annidata dentro le stesse leggi, e fortificata dallo spirito di corpo, che fieramente la difendeva. Le insurrezioni, le secessioni, soli mezzi che può escogitare un popolo schiavo ancora dell'opinione, furono più volte ripetute; ma le loro domande erano incerte, le loro querele generali, ed i loro desiderj si riducevano, ad essere considerati come uomini e come cittadini: *Ut hominum ut civium numero simus*. In questo stato compassionevole compresero finalmente, che niun mezzo vi poteva essere migliore per ottenere l'intento, che quello di formarsi una legislazione generale, poichè le sole leggi possono stabilire la libertà e l'eguaglianza civile, e

così potevano esser riguardati come uomini, e come cittadini.

Strano ed arrogante sembrò ai patrizj il desiderio della plebe, e strano parrà sempre ai possessori del potere arbitrario il desiderio del ristabilimento delle leggi e della giustizia. Quindi i patrizj non lasciarono mezzo intentato per frastornare i plebei dalla lodevole intenzione, e persuaderli che i patrj costumi erano sufficienti, e che di leggi non vi era bisogno; *mores patrios observandos, leges ferre non oportere*. Furono intanto inutili le persuasioni, e lo stato infelice nel quale i plebei si trovavano, dettava loro questo solo espediente. Non altrimenti che l'oracolo consultato da' Locresi sul modo di sedare le civiche discordie, rispose loro: *fatevi le leggi*; i Romani plebei sentirono l'oracolo della ragione, e della infelicità nella quale gemevano. Vollero quindi le leggi; ma ciascuno sa, come tutte le arti Aristocratiche furono messe in uso, per ingannare quel popolo, che spesso riposava colla più buona fede sopra i suoi naturali e costanti nimici. Si sa, come i deputati i quali dovevano mandarsi in Atene e nelle altre Città della Grecia e dell'Italia a raccorre le leggi per la nascente Regina del mondo, si occultarono in qualche luogo d'Italia, e le leggi poi furono tirate dalle arche pontificali: e perchè nulla mancasse di condimento Aristocratico, si fecero poi impastare e disporre da quell'Ermodoro esiliato da Efeso dal partito popolare. La

storia relativa alla legge delle dodici tavole se fosse trattata con quell'accuratezza che pur le converrebbe, sarebbe un articolo sommamente istruttivo; ma questa ricerca veramente politica è stata molto trascurata. Il popolo domandava leggi scritte, delle quali i Consoli si dovessero servire, e che non dovessero aver più in luogo di leggi il capriccio o la privata autorità: *non ipsos libidinem ac licentiam pro lege habituros*. I patrizj rispondevano, come abbiamo veduto, che di leggi non faceva mestieri, e che bastavano le usanze. Il popolo adduceva ragioni, i patrizj facevano parlare la religione, e questa spesso parlava per bocca de' buoi e di altri animali, del linguaggio de' quali si facevano un merito d'essere interpreti. I plebei volevano che le leggi si facessero dal popolo legittimamente e liberamente congregato; i patrizj sostenevano, che non vi sarebbero state altre leggi, che quelle ch'essi stessi avrebbero fatte: *daturum legem neminem, nisi ex patribus ajebant*. Il popolo voleva leggi di eguaglianza, ed i patrizj le promettevano in parole; sicuri di non essere nel fatto obbligati a mantenerle. Finalmente dopo tante vicende le dieci tavole furono pubblicate, e successivamente le altre due, come ci fa sapere la storia. La storia ci dice ancora che con esse tutti i dritti furono resi eguali: *omnibus summis infimisque jura aequasse*: e ci dice ancora che il popolo le esaminò e le approvò solennemente. Ma la storia stessa ci dice, che quei bravi legi-

slatori furono anche più bravi tiranni; che essi sconvolsero tutto l'ordine pubblico e secondo Livio *nihil juris in civitate reliquerant;* che per quelle leggi tutte le consuetudini Aristocratiche furono conservate; che la vantata eguaglianza restò in parole; e che al primo momento di paragone il popolo riconobbe d' essere stato ingannato.

La favola della spedizione de' deputati in Grecia è stata pienamente scoperta da molti autori e specialmente dal Vico, (7) dal Bonamy (8) e dal Duni: (9) la favola d'essere state leggi di eguaglianza e di giustizia, la può scoprire facilmente ognuno, che voglia leggere con critica la storia e gli avanzi di quelle leggi. La scuoprì ancora il popolo, quando ritornato in calma dopo l' abolizione del decemvirato, potè tranquillamente esaminar le leggi, ed invece di vederne tali che classificasse la gente come uomini e come cittadini, non trovò che poche leggi civili e criminali, funerarie e religiose, che punto o poco l' interessavano. Per essere classificati per uomini o per cittadini vi bisognavano leggi costituzionali, che avessero ragguagliato i diritti, che li avesse egual-

(7) *Vico: Scienza nuova.*

(8) *Bonamy: Memoir. de litterat. de l' Accad. de Paris. Tom. XVIII.*

(9) *Duni: Del Cittad. Rom.*

mente interessati alla causa pubblica, che li avesse ammessi ai suffragj. Niente di tutto questo; e la plebe restò delusa della sua troppo malfondata speranza. Vedremo in seguito come seppe rinnovare le giuste sue pretensioni; ed intanto senza voler fare l'analisi di que' miseri frammenti delle leggi decemvirali, è pur giusto portarvi uno sguardo generale per vedere almeno, se meritano tutti gli elogj, de' quali sono state ciecamente onorate dagli antichi e da' moderni; ed osservare in seguito, se ne provenissero quelli effetti felici, a produrre i quali erano state destinate. Cicerone in più luoghi esaltandole sopra tutte le leggi conosciute, non è poi molto felice nel darne le prove; così condanna Solone, per non aver imposto pena al parricidio, supponendolo impossibile, o volendolo supporre tale per onore dell'umana natura; ed eleva la saviezza della Romana legislazione per aver saputo inventare una pena orribile e crudele. *O singularem sapientiam!* esclama egli dopo aver lungamente ragionato con Logica forense. Tale fu la saviezza di que' legislatori ne' varj rami di quelle leggi; poichè se si riguardano per la parte criminale esse furono Aristocratiche, ingiuste, severe, e crudeli. Se per la parte del diritto pubblico, di cui poch' indizj ci sono restati, andavano alla conservazione dell' Aristocrazia, se per quella della Religione e de' funerali, corrispondevano ai superstiziosi concepimenti del tempo: se per ciò che

riguarda l'ordine giudiciario, dovevano esser analoghe alle leggi ed all'usanze: se per la parte testamentaria, è facile il vedere, ch'esse contenevano la massima ingiustizia politica, per conservare in forza gli Aristocratici diritti. Della stessa indole furono le indegne leggi relative alla patria potestà ed alle altre relazioni domestiche, nelle quali sempre campeggia lo spirito di famiglia. In quanto ai contratti, le leggi furono pur semplici, come devono essere in un popolo barbaro, e con pochi rapporti civili; ma le usure di ogni specie furono terribili. Chiunque vorrà esaminar quelle leggi in buona fede, e misurarle secondo i veri rapporti che le leggi devono avere colla natura e collo stato civile, troverà senza fallo ingiusti ed irragionevoli gli encomj alle medesime attribuiti. Ma forse neppur in Roma si pensò tanto favorevolmente di esse; poichè col tempo par che fossero del tutto neglette e dimenticate. Cicerone stesso riferisce, che al suo tempo neppure erano ben intese, e sebbene egli nell' infanzia le avesse apprese a memoria, era poi passato di moda tal costume; *dicebamus enim pueri XII. ut carmen necessarium, quas jam nemo discit*. Ed in seguito al riferir di Gellio erano cadute in tale disprezzo ed oblìo, ch'erano derise come fossero le leggi dei Fauni e degli Aborigeni. Si può trovar intanto qualche motivo, pel quale si possono difendere gli antichi panegiristi delle leggi decemvirali; poichè per quanto fosse-

ro salvatiche quelle leggi, godevano pur dei diritti che danno l'opinione e l'antichità; e paragonata la giurisprudenz'antica a quella degli ultimi tempi della Repubblica, il paragone resultava in favore della prima. Ma che i Giureconsulti moderni, e quelli specialmente della setta degli eruditi riguardino ancora lo studio dei miseri frammenti superstiti, come il più interessante per la conoscenza del giusto, e rincarino sugli elogj degli antichi, ciò non può essere che l'effetto d'un Letterario fanatismo. Se Livio chiamò le leggi delle XII. tavole, *fonte d'ogni equità*, fu troppo credulo alle espressioni ed alle promesse degl'iniqui Decemviri. Qual ne fu infatti l'utilità pel popolo Romano? La severa ed ingiusta costituzione non fu cangiata, e da quella vantata eguaglianza la plebe neppure ottenne d'acquistar la condizione desiderata.

Per quel principio Teocratico di sopra accennato, ciò che distingueva in tutti gli effetti civili tanto pubblici che privati, il patrizio dal plebeo era il diritto degli Auspicj. Era questo diritto che dava la vera qualità di cittadino negli affari sacri e ne' civili; ed incominciando dal primo vincolo sociale, cioè dalle nozze, con i soli auspicj si produceva il connubio o nozze solenni, dalle quali derivava il carattere di *padre di famiglia*, *la patria potestà*, *e la facoltà di testare*; e questa specie di nozze era de' soli patrizj; giacchè gli altri ridotti al matrimonio civile o naturale

senza previ auspicj, non potevano godere delle stesse prerogative. Gli auspicj, e propriamente gli auspicj maggiori poi erano i soli mezzi per aver diritto alle Magistrature, e far parte dell' ordine regnante dello Stato. Or niun cangiamento fu fatto da quelle vantate leggi su d'un articolo tanto importante in quella costituzione nella quale tutto era sacro; e la Storia c'insegna, quanto poi costasse di tranquillità alla Repubblica, il voler introdurre in qualche modo l'eguaglianza.

Sebbene si vanti l'Oratoria o la Giurisprudenza de' tempi più antichi di Roma, pure si può asserire, ch' esse non avessero propriamente la loro origine che dopo la pubblicazione delle XII. tavole. Si crederà intanto, che quel prezioso codice avendo acquistato due qualità principali, cioè d'esser pubblico e generale, avesse resa certa e stabile la legislazione. Autorizzato dal popolo, fisso nel foro e nelle curie; ciascuno doveva trovarvi la certezza de' giudizj, la sicurezza de' suoi diritti, la legittimità de' suoi dominj: ma sopra questa conseguenza ci fanno nascer gran dubbj gli antichi autori, e molti fatti conosciuti.

Convien sempre ricordare che il principal carattere delle prische Aristocrazie fu la misteriosa custodia delle leggi o consuetudini, e della religione, ciocchè formava il privilegio esclusivo, o la privativa di quella sola sapienza che gode del bujo e della pubblica ignoranza. Ma codesta sa-

pienza Romana era fondata parte sull'ingiustizia, parte sull'errore; su questo, perchè la loro scienza sacra ed arcana non consisteva che nel celare al volgo i misteri della natura, l'origine delle cose, l'energìa della forza motrice, la fecondazione dell'universo, ed altri tali idee nascoste ai profani presso le altre nazioni: la loro scienza arcana si raggirava sul cantare o cibarsi de'polli, sul volo degli uccelli sull'andamento del fumo, su i tremori delle viscere, e simili cose, alle quali non può appartener mai il nobile titolo di scienza o sapienza, ma quello solo di vane osservanze. L'errore poi lo facevano servire all'ingiustizia, e con tali mezzi si mantenevano nell'assoluta disposizione delle leggi, facendole servire alla conservazione del preteso diritto del più forte, cioè alla sovversione di tutte le idee del giusto.

Or poichè quelle leggi, qualunque fossero, erano pur pubblicate, una parte della scienza arcana e dell'aristocratico potere sarebbe andato a svanire, se non si fosse trovato un modo col quale si fosse potuto riparare una perdita sì grave. Questo si effettuò col conservare il potere giudiciario nell'ordine de'patrizj, e col rendere inutili le leggi se non fossero state avvalorate dalla loro recondita sapienza. Essi dovevano spiegarne il senso; essi conoscere qual diritto nasceva da un tal legge; qual'era l'azione che ne proveniva, quale il modo o la formola di proporla, qua-

le l'eccezione che poteva impedirla; e finanche si arrogarono come un mistero il sapere i giorni ne' quali si poteva amministrar la giustizia senza offendere i Numi. Ecco insomma la giurisprudenza, ossia il mezzo di rendere inutile anzi dannoso alla società il beneficio d'una Legislazione. Essa vanta un'origine Aristocratica, un'origine che si confonde coll'errore, colla malizia, e colla prepotenza.

Sebbene dunque la giurisprudenza fosse nata subito che vi furono leggi incerte ed arbitrarie; pure non si confermò, estese, e stabilì nelle forme, che dopo la pubblicazione delle XII. tavole; dopo questo prezioso compendio dei diritti degli uomini e degli Dei. Pomponio conferma le mie parole. „ Dopo pubblicate (egli dice) le leggi „ delle XII. tavole, come naturalmente avvenir „ suole, s'incominciò a desiderare per l'inter„ pretazione delle medesime l'autorità de'giuri„ sprudenti, e le necessarie dispute del foro. Ta„ li dispute e tal dritto non scritto composto dai „ giurisperiti non ha però un nome proprio come „ le altre parti del diritto, ma con vocabolo co„ mune è chiamato *Diritto civile*. Quasi nel tem„ po medesimo da quelle stesse leggi si fecero na„ scere le *azioni*, colle quali si doveva disputare „ e litigare: *ed acciò non fosse in libertà di cia„ scuno il farne uso*, si pensò a farle essere cer„ te e solenni; e questa parte del diritto fu de„ nominata *azioni della legge*, o sia *azioni legit-*

„ *time*. E così quasi ad un tempo nacquero que-
„ ste tre specie di diritto, cioè *leggi delle XII.*
„ *tavole; diritto civile* derivato da esse; ed *azioni*
„ *della legge* composte su i diritti antecedenti. La
„ scienza poi tanto delle leggi quanto dell'inter-
„ pretazione, e delle azioni stesse era riservata
„ al collegio de' Pontefici, i quali in ogni anno
„ destinavano persona che presedesse ai privati
„ affari o litigj; e con questa consuetudine visse
„ il popolo per cento anni in circa. „ Quale orribile contradizione! Appena pubblicata una legislazione tanto vantata per la sua perfezione, fu trovata così insufficiente, ch'ebbe immediato bisogno di sostegni e d'interpretazioni. E codesto fu il codice superiore a tutte le Biblioteche dei Filosofi? Ogni parola di Pomponio contiene una contradizione alle idee di leggi e legislazione che somministra il buon senso il più comune.

Il diritto Civile tanto encomiato non fu altro dunque che il resultato delle interpretazioni de' Giurisprudenti e delle dispute forensi. E qual razza di prudenti erano mai quelli! Ciascuno sa che quella fu l'epoca della più crassa ignoranza; la spada, la zappa, i polli e le usure, erano le sole idee che fiorivano in quelle teste legislatrici. Ma siccome col progresso del tempo, e colla frequenza de' giudizj, qualunque fosse stato quel diritto consuetudinario, poteva pur ridursi in massime o in principj di giustizia, e così divenire di comune intelligenza e di un uso generale; si pensò al

modo onde questo non avvenisse, e si mantenessero sempre le leggi nel bujo e nell'incertezza: Nè ciò era sicuramente per una vanità dottorale; ma per conservare un potere ed una legislazione arbitraria, qual'era il grande scopo dell'ordine Aristocratico.

L'unico mezzo che essi videro il più opportuno; fu quello d'inventare le *azioni*, cioè alcune formule colle quali non solo si doveva agire, o procedere in giudizio; ma secondo le quali si dovevano regolare i contratti e gli altri atti civili, acciò potessero avere un effetto legale. Non bastò loro di aver la privativa de'giudizj; poichè colle leggi certe difficilmente avrebbero potuto abusarne: bisognò dunque inventare un nuovo diritto, e far di esso e della nuova pratica una nuova legislazione da surrogare all'antica scienza mistica delle leggi, per tenerle sempre in quella severa custodia, colla quale prima delle XII. tavole tenevano le antiche consuetudini. E perchè non si mancasse di venerazione a tale straordinario stabilimento, i Pontefici ne furono fatti depositarj egualmente e disponitori.

Chi può trovare in questa specie di legislazione altro carattere che di una volontà arbitraria, diretta non a dispensar giustizia, ma a conservare l'Aristocratico dispotismo, darà segno di non aver avuto mai idea di ciocchè costituisce il carattere delle leggi. Ma non si trattava già di far leggi, si trattava solo di tener il popolo in schia-

vitù: perchè se avendo già esso acquistato i dritti di privata cittadinanza, avesse potuto godere anche quello d'Isonomia, cioè dell'eguaglianza delle leggi, qual'era stato il suo intendimento nel promuovere una pubblica legislazione, avrebbe fatto un gran passo verso quella libertà che tanto ambiva, ma che più sentiva che conosceva. Esclamò esso sovente contro quella specie di occulta o privata legislazione, dicendo, che la sua condizione era in questo assai peggiore di quella dei popoli vinti; essendogli negato il poter sapere ciocchè riguardava i più comuni affari civili, e fino i giorni legali e feriali, ciocchè agli altri non era ignoto: segno sicuro che l'Aristocrazia Romana era molto più feroce o severa di quella delle altre città o popoli vicini.

Il dottissimo Vico con gran proprietà d'intelligenza pensò che quel notissimo motto di Solone *conosciti*, fosse piuttosto un precetto politico che morale. Pieno l'animo di tutti i sentimenti della vera giustizia Solone ricordava con quel motto all'oppresso popolo di riconoscer se stesso, cioè di riconoscersi per uomini, ed eguali in diritto a coloro che li opprimevano. Il popolo Romano non ebbe un Solone, che gli dasse così utili ricordi; nè forse ne aveva bisogno, poichè abbastanza si riconosceva; ed agli insulti de' Patrizi rispondeva, che non erano finalmente essi nè discendenti di Dei, nè venuti giù dall'Empireo. Avrebbe però avuto bisogno d'un Solone per aver l'idea

d'una costituzione, senza la quale arrivò sì a distruggere la maggior parte degli abusi del potere Aristocratico; ma non giunse mai a formare una perfetta Repubblica, fondata su i veri rapporti sociali e su i diritti primitivi della Giustizia naturale e positiva; per cui se Roma corse rapidamente alla grandezza dell'impero e delle ricchezze, cadde anche presto nella voragine del dispotismo.

Ma ritornando a quella Giurisprudenza che succedè immediatamente alle XII. tavole, e che diede nascita a quel nuovo diritto così stranamente amministrato, dirò, che sebbene da quanto semplicemente espone Pomponio se ne possa giustamente fare il carattere; pure ad esuberanza è da avvertire l'illustre Gravina, tuttochè pieno d'entusiasmo per la Romana Giurisprudenza, non seppe nascondere, quanto fosse infelice quella de' tempi de' quali abbiamo ragionato. *Antiqua jurisprudentia nuncupatur quae statim post latas leges XII. tabularum prodiit: aspera quidem illa tenebricosa & tristis, non tam in aequitate quam in verborum superstitione fundata* (9). Se il Gravina renunziando ai pregiudizj Filologici avesse voluto mettersi in grado di giudicare giustamente, come riconobbe per tenebrosa *l'antica* giurisprudenza, avrebbe riconosciuto per arbitrarie e maligne le successive giurisprudenze dette *media* e *nova*, ed avrebbe

(9) *Grav. de ortu Jur. Civ. cap.* 46.

tralasciato gl' inopportuni encomj, che in generale volle ad esse tributare.

Per quanto però si è finora ragionato non ho toccato che leggermente la nequizia della giurisprudenza, e della giustizia sacerdotale; ma chiunque per poco abbia di buon senso converrà meco, che una delle malizie maggiori in fatto d' Amministrazione è il sottrarre le leggi dal pubblico uso e conoscenza, e ridurle per vile ambizione e interesse ad arcani misteriosi. Nascondere le leggi è nascondere la luce civile, è precipitar gli uomini ne' vizj e nella corruzione. Le leggi con molta proprietà e verità d'espressione si chiamano *ragion civile*, onde il celarle, il corromperle, val lo stesso che privare gl' individui del corpo politico di quella ragione che loro deve servir di guida in tutti gli affari sociali. I patrizj giurisprudenti non lasciarono mezzo per tenere il popolo nell' oscurità, poichè non solo coll' inventare le azioni, e farsene una privativa di ordine, occultarono le leggi e le guastarono; ma de' nuovi stabilimenti anche s' impossessarono per poterne disporre a loro talento. Livio n' è amplissimo testimone dicendo: *institutum etiam ab iisdem coss.* (cioè L. Valerio e M. Orazio) *ut Senatusconsulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur, quia ante arbitrio Consulum supprimebantur vitiabanturque* (10). Non fu però sufficiente questa legge,

(10) *Liv. lib.* 3. *cap.* 26.

come vedremo in altro luogo, e i giurisperiti seguitarono ad essere veri Monopolisti delle leggi.

Dobbiamo credere però che i più virtuosi Romani avessero a vile codesto mestiere d'inganno e di soverchierìa; e perciò la storia ci presenta sempre con elogj coloro, i quali quasi senz'intervallo tornando dai campi di Marte cambiavano cogl'istrumenti rurali gli arnesi guerrieri, e coronavano l'aratro di allori trionfali. Si sa che Roma allora e per altri secoli non presentava alcuna occupazione che potesse allettare alla vita cittadinesca, la quale dalle belle arti, dalle scienze, e dal prodotto da esse spirito sociale, si rende solo piacevole; perciò chi non amava l'intrigo, nè la vita oziosa soffriva, in vece di darsi alla cabalistica e viziosa giurisprudenza, si riparava nell'esercizio dell'agricoltura sempre preferibile ad un mestiere così pernicioso. Infatti la storia ci può instruire, mostrandoci, che la famiglia la più infesta allo Stato, la perpetua persecutrice della libertà popolare, e della Giustizia pubblica, fu una famiglia di giurisprudenti. Tale fu la Claudia; e sempre si è veduto, che dove dottori e forensi sono, la discordia prende il luogo della pace e della naturale tranquillità. Ma ritorniamo a Pomponio.

Egli ci dice, che quella mistica giurisprudenza si sostiene quasi per un secolo: la storia però e gli altri autori dicono, ch'ebbe una durata eguale a quella della Repubblica, toltene alcune dif-

ferenze dalle quali non fu alterato il fondo della cosa. Seguita d'indi Pomponio a raccontare „ co-
„ me quelle *formole ed azioni* essendo ridotte
„ in forma da Appio Claudio; cotal mistico libro
„ gli fu involato da Gneo Flavio figlio d'un *li-*
„ *bertino* e scriba dello stesso Claudio: ed aven-
„ dolo pubblicato e fattone un dono al popolo,
„ questi gli fu sì grato, che lo fece pervenire ad
„ esser Tribuno della plebe, Senatore, ed Edile.
„ Questo libro contenente quelle *azioni* delle
„ quali si è già parlato, dal nome dell'editore fu
„ denominato *diritto civile Flaviano*, benchè egli
„ nulla vi aggiungesse del suo. Nel crescere poi
„ in Roma la popolazione, e del moltiplicarsi
„ gli affari, mancando alcune specie di formole,
„ Sesto Elio non guari dopo compose nuove *azioni*,
„ e ne pubblicò un libro chiamato *Diritto Eliano*„.
Si potrebbe ragionevolmente pensare, che pubblicate le leggi e resa pubblica la scienza arcana, il diritto civile, le azioni, la pratica, e le leggi stesse diventassero di pubblica ragione; e che il popolo illuminato su i principj legali, sulla condotta degli affari, sul modo di amministrar la giustizia, e sull'ordine giudiciario, non avesse più bisogno della manoduzione de' patrizj per distinguere il giusto, e sapere i mezzi d'ottenerlo. Ma tutt'altrimenti andò la bisogna; poichè non volendo i patrizj perdere per alcun modo la custodia e la dispensazione di quella scienza arcana, che formava la base principale del

loro ingiusto potere, trovarono il modo, onde far rimaner il popolo deluso. E come nelle Sette se si vengono a scuoprire i segni mistici destinati al riconoscimento, prestamente si cangiano, e de' nuovi si surrogano, onde sia salvo il mistero; così i bravi Giurisperiti eseguirono, e così posero in salvo i pretesi diritti dell'ordine, e conservarono il grande arcano della Giurisprudenza.

Le formole e le azioni furono cangiate, e forse le maggiori cifre involte, onde potessero rimanere ancora lungo tempo nascoste ed intelligibili allo sguardo plebeo. Ma ascoltiamone Cicerone, il quale ce ne dà il più distinto divisamento; *Erant in magna potentia qui consulebantur, a quibus etiam dies, tamquam a Chaldaeis petebantur. Inventus est scriba quidam Gn. Flavius qui cornicum oculos confixerit, & singulis diebus ediscendos fastos populo proposuerit, & ab ipsis cautis jurisconsultis eorum sapientiam compilarit. Itaque irati illi, quod sunt veriti, ne, dierum ratione pervulgata & cognita, sine sua opera lege posset agi notas quasdam composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi interessent* (11). Non fu di alcun utile dunque l'aver trafitto gli occhj a quelle cornacchie, poichè in breve tempo seppero rinnovarli e renderli migliori.

Per quanto poi prosegue la Storia, troviamo

---

(11) *Cic. pro Mur. cap. XI.*

sempre costantemente, e fin per il corso di quattro secoli gli stessi sentimenti, gli stessi principj, la stessa condotta. La Giurisprudenza fu latente, incerta, arbitraria, ignota al popolo, e privativa del solo ordine patrizio sacerdotale, il quale lungi da quella virtù che sola consiste nella beneficenza, da quella sapienza che cerca il vero, per renderlo di comune possesso, da quella Giustizia che trova i principj nella ragione, e gli espansivi sentimenti nel cuore; da quella naturale benevolenza e da quel sentimento di pietà, che distinguono l'uomo civilizzato; da' veri sentimenti di patriottismo, che non può essere mai scompagnato dalla Giustizia; lungi dico da tutte queste qualità, gli Eroi del Campidoglio non sembra che provassero altri sentimenti che quelli dettati dallo spirito di corpo, sempre contrario, anzi distruttivo de' sentimenti sociali, dal vile interesse personale e pecunario, produttore di tutti i vizj, e dall' abuso di un illegittimo potere. Eppure questi furono i patriarchi della giurisprudenza!

Seguitando quindi Pomponio ad esporre i fonti del diritto Romano, ci accenna l'origine de' plebisciti e de' senatusconsulti, specie di leggi dettate dal popolo o dal Senato, e delle quali in appresso vedremo gli effetti e 'l valore; e soggiunge „ che nel tempo stesso anche dai Magistrati „ nacque un'altra specie di diritto; poichè, acciò sapessero i cittadini di qual diritto i Magistrati si sarebbero serviti intorno ai varj og-

„ getti di giudicatura, e perchè vi andassero pre-
„ muniti, pubblicarono degli editti, da' quali si
„ costituì il *Diritto onorario*, così detto perchè
„ proveniva dall' onor del Pretore „ E dopo aver parlato finalmente dell' altra parte del diritto che nacque delle costituzioni de' Principi, così riepiloga tutti i fonti che costituiscono il diritto Romano. „ Nella nostra Città dunque (dice egli)
„ la legislazione è costituita dal diritto o sia leg-
„ ge; da quello che propriamente si chiama *Di-*
„ *ritto civile*, che non è scritto, e consiste nella
„ sola interpretazione de' prudenti: dalle *azioni*
„ *della legge*, le quali contengono le formole di
„ agire; dai *plebisciti* che furono fatti senza l'au-
„ torità del Senato; dagli *editti de' Magistrati*, da'
„ quali nasce il diritto onorario; dai *Senatuscon-*
„ *sulti* costituiti dal Senato senza legge partico-
„ lare; e finalmente dalle *costituzioni de' Princi-*
„ *pj* „. Ecco tutta la Storia seguita, che Pomponio ci ha lasciata del diritto Romano, ed intorno alla quale presso a poco gli autori tutti convengono.

Abbiamo finora veduto quale fosse il diritto e la giurisprudenza Romana prima e dopo le leggi decemvirali, e quindi come per quattro secoli e più le leggi e la Giurisprudenza avessero i caratteri d'irregolarità, d'incertezza e di arbitrio; e non ostantechè la ragion popolare andasse acquistando qualche diritto sull'Aristocrazia; pure questa sostenuta dal Sacerdozio, quantunque per

necessità cedesse in qualche cosa de' diritti pubblici, fece però ogni sforzo per tener recondite le leggi, e sotto le chiavi del mistero tutto quello che riguardava l'amministrazione della giustizia. Conobbero ben essi che negli stati di qualunque sorte, quelli anno veramente il massimo di potere effettivo che possono disporre a loro modo delle leggi e della giustizia, e che tanto più diventa tale autorità efficace, quanto più le leggi sono oscure, incerte, ed arbitrarie. Ma per vedere come questo continuasse, e come la Giurisprudenza seguitasse ad esser sempre della stessa indole, prima di venir a ragionare de' plebiscisti e de' senatusconsulti ch'ebbero diverse fasi, ci fermeremo ad esaminare quel diritto, cui si volle dare il titolo di *onorario*, ma che vedremo non essere stato degno di alcun onore.

Se si volesse parlare della sciocchezza di quelle vantate formole, che costituivano la Romana Giurisprudenza, si farebbe perdita non piccola di tempo, ma se i Romani di buon senso, e Cicerone stesso le deridevano e tenevano in altissimo disprezzo, credo che dopo due mila anni potremo far noi altrettanto, e chiunque non sia un vero devoto e cieco adoratore della Romana antichità e giurisprudenza. Rifletterò solamente, che quando di cose semplicissime si vogliono far misteri, allora dovendovi aver luogo l'arte d'imporre, le idee semplici si devono involgere in un numero di parole non necessarie, e surrogare impropriamente

le immagini e le finzioni alla semplicità e realità delle cose e delle idee· specie di geroglifici che deve accompagnar sempre il mistero e l'impostura.

Siccome non è mio intendimento però di fare la Storia del governo civile di Roma, ma solo indicare il corso infelice delle leggi e della giurisprudenza, così non m'impegnerò nelle lunghe dispute e dibattimenti fra la plebe ed i patrizj, quando quella per acquistare i diritti di cittadinanza, e questi per allontanarla, facevano tuttogiorno rimbombare de' loro schiamazzi il foro Romano; ed accennerò solamente ciocchè importa, per passare all'origine del diritto onorario.

La forza dell'opinione non aveva più molto valore contro la forza reale ed effettiva, per cui essendo riusciti i plebei a partecipare ad alcuni di quegli officj, che fin allora erano stati privativi de' patrizj, come fu quello della questura, e de' tribuni militari, non parve loro di essersi assicurati i sospirati diritti, se non ottenevano la massima delle Magistrature, vale a dire il Consolato. E poichè già per lunga e dolorosa esperienza conoscevano, che sempre col manto della Religione i patrizj cercavano cuoprire le loro pretese, e tenendone lungi il volgo profano, allontanarlo da tutte le magistrature, che de'sacri auspici abbisognavano; così i plebei videro che per farsi strada al Consolato, si rendeva necessario l'ardimento di entrar ne'sacri penetrali, ed andar anche essi a studiare e consultare un poco

i libri Sibillini. Quindi fra le rogazioni che fecero, correndo alla fine il quarto secolo di Roma, furono queste cose combinate; cioè che invece de' Duumviri addetti alle cose sacre si facessero i Decemviri, e che di questi cinque patrizj fossero, ed altrettanti plebei: e che nella nuova elezione de' Consoli l'uno fosse del loro ordine, e l'altro patrizio. Invano Appio Claudio montò in tribuna per fare non un'arringa, ma una predica Teologica contro le nuove idee filosofiche nate negli animi della plebe Romana: invano ricorse alle idee teocratiche di già antiquate; invano minacciò d'anatema quel popolo, che potea far a lui più reali minaccie: *Roma* (diceva egli) *fu fondata co li auspicj: tuttociò che vi è di pubblico, di privato, di sacro, di profano, in guerra, in pace, in casa e fuori, tutto doversi cogli auspicj trattare: che i soli patrizj in esclusione de' plebei per inveterato costume godevano del diritto degli auspicj: che niun magistrato plebeo fu mai creato cogli auspicj: e che in fine tanto era il creare i Consoli dalla plebe, quanto il rovesciare interamente la religione, ed incorrere nell'ultima indignazione degli Dei* (12).

Non ostanti però tante e sì gravi rimostranze, Lucio Sestio nel 387. ottenne finalmente il consolato. Se questo colpo fosse doloroso a sostenere

(12) *Liv. lib. VI. cap.* 26.

per i patrizj è facile l'immaginare; ma al male già accaduto non potendo portare alcun riparo efficace, si rivolsero ad escogitare qualche rinfranco per non perdere interamente quel privato potere che dependeva dal consolato. Pensarono dunque a stabilire una nuova Magistratura, che potesse conservare nell'ordine patrizio l'amministrazione della Giustizia, il potere giudiciario, e tuttociò che riguarda l'esecuzione delle leggi civili. Quindi col pretesto che i Consoli erano quasi sempre fuori di città alla testa degli eserciti, onde non potevano adempire agli ufficj della giudicatura, proposero di stabilire un nuovo magistrato, che adempisse a questa parte dell'Amministrazione, e fu ordinato che si traesse dai patrizj, e si chiamasse Pretore.

La Pretura dunque fu stabilita per conservare nell'ordine de' *padri* tutto il sistema giudiciario e forense, del quale avevano fatto fin allora uno scempio così crudele. Le leggi e la Giurisprudenza seguitarono ad essere malversate, ma per pochi anni durò privativamente nelle mani de' patrizj la Pretura. Eccoci intanto al tempo nel quale si può fissare veramente l'epoca di quella Giurisprudenza che passò di mano in mano fino agli ultimi tempi, ne' quali ebbero qualche celebrità il nome Romano e l'Impero. Questa parte del dritto, come testè ci ha insegnato Pomponio, nacque dagli editti, che emanavano i Pretori nell' entrare in esercizio della loro Magistratura, ed

essa faceva il maggior latifundio della Scienza forense. L'importanza dunque della medesima ci mette nel dovere di portarvi sopra uno sguardo particolare, e seguendola brevemente nel corso della Storia vederne in qualche modo l'uso, il carattere, e gli effetti.

Dopo lo stabilimento della pretura e della comunicazione a tal ufficio della plebe, e più dopo eseguito il censo di Fabio Massimo, il governo di Roma perdè la forma Aristocratica, benchè non ne perdesse lo spirito; ed io non ardirei dire col comune de' dotti, che si trasformasse mai in quella forma costituzionale che si chiama Democrazia. La libertà popolare fu molta, e qualche volta eccessiva, a segno, che degenerò in licenza; poichè essa non era limitata dalla legge; ed il diritto de' suffragj, ed il potere legislativo non ebbero mai quella regolarità ed uniformità, che può rendere nel tempo stesso un popolo regnante e tranquillo. E non fu mai tale il popolo Romano da che la forma del suo governo non fu costituita su d'un piano antecedentemente ragionato, nel quale dalla considerazione de' varj rapporti sociali si fosse rimontato alla necessaria divisione del pubblico potere, e questo repartito in modo che le varie parti non si potessero nuocere fra loro, e non si potessero riunire; ma per un nesso naturale tutte concordemente contribuissero al grande scopo della perpetua conservazione sociale.

Non avremo perciò da quì avanti frequente oc-

casione di parlare dei disordini dell' Aristocrazia patrizia o sacerdotale. Gettati i semi del disordine e della corruzione, essi si moltiplicarono dovunque trovarono suolo adattato alla facile germinazione. La libertà produsse i suoi necessarj vantaggi, non però tutti quelli che sarebbero nati da una vera e legittima costituzione. Ma passiamo finalmente a vedere quale fosse stato il fato della Giurisprudenza in questo nuovo ordine di cose.

Fra gli Scrittori che di proposito e più accuratamente trattarono degli editti Pretorj, sono da distinguere il celebre Giureconsulto Eineccio (11) ed il Sig. Bouchaud dell' accademia delle Inscrizioni (12), i quali per trattare il più compitamente che fosse possibile questo importantissimo articolo relativo alla Storia politica ed alla Giurisprudenza Romana, non tralasciarono ricerca alcuna conducente al loro scopo. Trovarono che in Roma e per l'Impero ancora non solo quelli che propriamente Magistrati erano detti, ma diverse altre cariche ed officj che non avevano tal caratrere, ebbero pure il diritto o il costume di fare degli *editti*. Quante che fossero adunque le divisioni e suddivisioni del potere esecutivo o giudiciario, ed in quanti diversi rapporti fossero esse

(11) *Heinec, Hist. Edict.*

(12) *Memor. de l' Accadem. des Inscr. tom 7. 2.*

costituite, prendendo un tal diritto, ebbero l'uso e la facoltà di straordinariamente comandare. Così, incominciando dai Pontefici e dai Tribuni della plebe, nè gli uni nè gli altri Magistrati, e passando ai Consoli e Pretori fino ai menomi Magistrati Civici, tutti vollero avere il diritto di far *editti*, e godere di quella parte di potere che in tale facoltà o prerogativa era compresa. Fra tanti Magistrati però che ebbero o si arrogarono cotale autorità, gli editti di maggiore celebrità, e che contribuirono a creare una nuova Giurisprudenza furono quelli de' Pretori.

Abbiamo già detto di sopra, che dai patrizj fu inventata e fatta stabilire questa nuova Magistratura, a consolazione ed indennizzamento della perdita che avevano fatta d'un Consolato passato alla plebe; e quindi ottennero, che il Pretore dal loro ordine dovesse essere prescelto. Non durò molto intanto questo privilegio, perchè la plebe veggendo di quale importanza fosse la Pretura, non molti anni dopo, cioè nel 417., volle anche partecipare a tal carica, mentre ancora era unica e non divisa nei due Pretori Urbano e Peregrino; ciocchè avvenne circa un secolo dopo, cioè nell'anno 510. Coll'andar del tempo si moltiplicarono maggiormente, ed oltre i due mentovati ed i Pretori Provinciali, altri ve ne furono nella Città, de' quali alcuni erano addetti a' rami di cause particolari.

Ricordandoci ora di quanto si è detto dell'ori-

gine della Pretura, ciocchè ci viene attestato da Livio e da altri, cioè che essa fu surrogata al potere giudiciario, che i Consoli esercitavano; si dovrebbe naturalmente pensare, che se i Pretori cagionarono alterazione nell'antica Giurisprudenza, e ne fecero nascere una nuova, ciò accadde per effetto delle loro decisioni o decreti o sentenze, le quali avessero per la loro giustizia meritata la conferma della pubblica autorità, e fossero passate quindi in diritto consuetudinario. Ma non fu certamente per tal motivo, nè si potrebbe facilmente immaginare, che essi *a'priori* fossero autori di un nuovo dritto e d'una nuova Giurisprudenza. Eppure non fu altrimenti: ed essendo essi semplici giudici o ministri di giustizia, colla facoltà di fare editti, seppero per tal modo usurpare l'autorità Legislativa, che il diritto fu cangiato, e gli editti più che le leggi furono osservati; e maggior uso ed autorità ebbero nel Foro.

Ma se i Pretori non erano altro che Giudici, cioè Magistrati di Giustizia, il loro ufficio era solo di applicare la legge al caso particolare, o sia veder i rapporti fra la legge e'l fatto del quale si disputava. Un Giudice non può creare un diritto colle sue sentenze, poichè esse altro non sono che la dichiarazione del diritto medesimo; cioè che la legge nel caso proposto si verifica per la tale azione o eccezione dedotta in giudizio. E se decidendo, cioè esercitando l'attualità della Magistratura non può crear un diritto, molto meno dee

ciò poter fare per la sola qualità di Magistrato o in forza della Magistratura. Gli editti pretorii dunque per i quali si alteravano, si cangiavano le leggi, e se ne stabilivano delle altre temporarie, ci presentano degli atti di autorità arbitraria, temporaria, ed incerta, che non possono formar mai una parte del diritto, il quale può solo emanare dalla potestà legislativa, e dev' essere certo generale e perpetuo, fino a che non sia abrogato dalla stessa autorità. Quando dunque in una carica si riuniscono contro tutti i principj della ragion pubblica quelle facoltà che devono essere divise da limiti insurmontabili, si può dire che tal carica contenga almeno *in potenza* (come dicevano gli Scolastici) i principj del dispotismo, e dispotico si può chiamar il Magistrato che l'esercita.

Nel crearsi la Pretura io voglio supporre che non s'intese produrre un mostro di tal fatta; ma come codesta carica fu surrogata al potere giudiciario che avevano prima i Consoli, il quale era riunito al potere esecutivo; così e per questo, e per quel grado d'autorità che prendevano dall'ordine da cui erano tratti, non fu difficile il farvi passare tali abusi. A considerar dunque giustamente la cosa, non nacque nella Pretura tale abuso dal semplice potere giudiciario; ma da quello di far gli editti. Infatti se si va all'origine di questo diritto ne troveremo la ragione: *Edicimus* (dicevano gli antichi) *quod jubemus fie-*

ri: espressione tanto generale, che potrebbe comprendere l esecuzione di tutte le potestà, non esclusa la legislativa; e perciò frequentemente le parole di leggi e di editti furono di uso promiscuo. Ma Papiniano è quegli che più nettamente ci ha lasciata la vera idea del diritto pretorio, dicendo, che fu introdotto a pubblica utilità, per ajutare, supplire, e correggere il diritto civile. *Jus praetorium adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris gratia propter publicam utilitatem introductum:* Ecco dunque la vera origine del diritto Pretorio, e propriamente di quello che proveniva dal fare gli editti. Aiutare intanto indica debolezza supplire, mancanza; correggerè, errori. Si dice ch' è nell' ordine naturale delle idee di amministrazione, che quando nel caso non si trovi alcuno stabilimento di diritto, alcuna legge scritta, la volontà del Magistrato o di coloro che governano supplisca a questo difetto, e che il loro piacere tenga luogo di legge, o che questa volontà sia giusta o ingiusta, utile o nociva alla Repubblica (13). Ma che altro è mai il Dispotismo, l' odio de' popoli egualmente e de' buoni regnanti? Se le leggi mancano bisogna farle, e non solo il Ministro di giustizia, ma niun Magistrato è mai autorizzato non dico a fare alcuna legge, ma nè a soccorrerle cadenti, nè a supplir-

(13) *Bouchaud Memoir. cit. tom.* 72.

le difettose, nè a correggerle erronee, nè ad interpretarle oscure. Lascio le tre prime condizioni o circostanze delle leggi, sopra le quali non può cadere alcun dubbio, che il restituirle in qualunque modo non possa spettare ad altri che al Sovrano; ma in quanto all'interpretarle, sopra di che il probabilismo forense pare che abbia stabilita la sua autorità, rifletterò che l'interpetrare o *interpatrare* da principio fu in Roma del solo ordine de' patrizj, quando tutti i poteri, e specialmente il legislativo erano ristretti nell'ordine Aristocratico. Essi dunque che facevano le leggi erano i soli che potessero interpretarle, ma l'uno e l'altro potere era illegittimamente stabilito, ed abusivamente amministrato. Quando una legge è oscura, non vuol dir altro, che il non sapersi precisamente, ciocchè essa comandi o prescriva; lo spiegarlo deve venir dunque dalla stessa autorità, che l'ha emanata, sola interprete legittima di se stessa.

Nè i giudici dunque, nè i giurisperiti possono arrogarsi un autorità illegittima, della quale è tanto facile l'abusare, e perciò gli ottimi legislatori e Giustiniano stesso ogn'interpretazione proibirono. Le leggi bisognose di sussidj e d'interpretazione indicano abbastanza i loro difetti, de'quali di sopra abbiamo accennato il rimedio: ed il maggior male da esse prodotto fu d'aver fatta nascere la Giurisprudenza, ed in seguito la corruzione della giustizia; nel qual fatto osserva

l'Eineccio, che i Romani furono cogli Ebrei sotto lo stesso parallelo (14).

Or l'autorità data ai Pretori cogli editti prova visibilmente due punti: il primo, che le leggi erano così incomplete, come sono quelle dei popoli barbari; e che i Romani lo furono a tal segno, che non seppero conoscere quanto il confondere le potestà, ed il lasciar il poter arbitrario ai Magistrati, fosse contrario alla Giustizia ed ai principj di ogni buon governo. Scuserò i Pretori, se ne abusarono, ma come scusare quel modello delle Repubbliche, quella Repubblica stabilita sulla virtù, e che conobbe più delle altre la libertà e l'eguaglianza? Non togliamo a Roma gli onori che merita. Essa fu la prima inventrice degli *editti*, essa fu la sola Repubblica per quanto si sappia, che li avesse in costume.

A vedere quale era il dritto Pretorio, lungi dal dover credere i Pretori Magistrati giudiciarj, dovremmo anzi prenderli per riformatori o correttori delle leggi. Tali furono infatti, ma non per uno stabilimento autorizzato dalla potestà legislativa: lo furono solo per abuso vergognoso ai costituenti di sì strana Magistratura, e pernicioso sommamente al popolo soggetto. Se Roma avesse conosciuti i difetti delle sue leggi, e l'incongruenza nella quale dovevano essere per

(14) Heinec. *De prohib. a Justin. interpret. facult.*

la differenza de' tempi, e per i politici cangiamenti, ed avesse voluto imitar veramente le leggi e gli stabilimenti di Atene, avrebbe trovato un più opportuno mezzo a correggere e modificare la sua barbara legislazione. Ciascuno sa, che in Atene v'era un Magistrato detto de' Tesmoteti, il quale proponeva annualmente i cangiamenti o correzioni da farsi nelle leggi, e queste erano poi approvate o rigettate dal potere legislativo.

Non deve farci intanto molta meraviglia, che la pretura s'introducesse con tali abusi e tant'autorità straordinaria, se rifletteremo che quella Magistratura fu da principio stabilita privativamente per l'ordine patrizio, il quale la conservò in suo potere per trent'anni.

Per sapere poi come quell'abusivo potere si esercitasse devo ricordare, che vi erano quattro specie di editti, cioè *Repentina*, *perpetuae jurisdictionis caussa*, *translatitia*, *nova*. E senz'andar esponendo il valore di ciascuno, ciocchè fino alla sazietà da molti autori è stato eseguito, mi ristringerò ad alquante osservazioni più importanti. E primieramente dirò, che quelli editti i quali dovevano contenere il sistema giudiciario attuale della pretura furono quelli appunto, da' quali derivarono maggiori abusi, cioè quelli *perpetuae jurisdictionis causa*, pei quali il Pretore esponeva nell'*albo* le formole delle azioni, delle cauzioni, delle eccezioni, secondo le quali avrebbe fatto

giustizia. Or avendo veduto, che la Giurisprudenza anzi il diritto civile de' Romani in tali formole era compreso, chi era autore delle formole, lo era in conseguenza del diritto medesimo. Chiunque nell' agire in giudizio mancava a quelle formole per qualunque causa cadeva dall' azione, o rimaneva con una inutile eccezione, cioè perdeva la lite tuttochè intrinsecamente avesse avuto dal canto suo la giustizia e la disposizione delle leggi. Ecco dunque il Magistrato divenuto legislatore, ed arbitrario il sistema di giudicare. Dobbiamo però credere, che tuttociò fosse fatto senza principj, e che non avendo idee certe e generali de' principj del diritto, facessero gli editti ciascuno secondo le proprie cognizioni ed idee. Imperciocchè come le ultime derivazioni e ramificazioni delle leggi possono ritrar tutte dalla retta ragione e dalle idee di giustizia universale; così se i loro editti fossero derivati da tali fonti, non sarebbero stati prescrizioni annuali; ma avrebbero avuta una continuazione o vera perpetuità. Nè ci faccia illusione il nome di *perpetuæ jurisdictionis*, giacchè quella perpetuità era ristretta ad un sol anno. Il Pretore o Pretori che succedevano alla carica, avevano il diritto assoluto di proporre nel nuovo *albo* un nuovo sistema giudiziario, e cangiare a lor grado la formola ed i principj; e sebbene questo non si fosse fatto sempre, nè in tutto, poichè spesso i successori conservavano integralmente o parzialmente gli

editti antecedenti, ciocchè diede il nome di *translatizj* agli editti di tal indole, era sempre però in libertà de' nuovi Magistrati di farne di nuovo conio, che perciò portarono il titolo di *nova*. Se maggiori irregolarità, incertezze, ed arbitrj si possano portare nell'ordine giudiziario e nel diritto, lo lascio giudicare agli amici della Giustizia e della ragione. La Giustizia dependeva solo dal capriccio pretorio, e gli attori in giudizio dovevano essere ben intrigati in variar le loro formole, e su di esse disputare ed argomentare, per trarre le disposizioni o le opinioni legali al loro partito. Questo portò col tempo, che fossero molte le azioni per lo stesso giudizio, ciocchè faceva un nuovo intrigo, ed accresceva l'arbitrio dei Magistrati. Più anche dovette crescere, quando i Pretori furono varj, e vi era in Roma quasi una popolazione di Magistrati; per cui ciascuno a suo modo proponendo gli editti, quel ch'era giusto presso di uno, si trovava ingiusto presso d'un altro. La morale pubblica e quella delle leggi particolarmente era dunque così incerta, che non aveva per regola che le opinioni o il capriccio, e si dilatava o ristringeva, allungava o accorciava secondo le sublimi teorie del probabile, le quali sorgono sempre dall'arbitrio e dalla corruzione.

Se il Pretore fosse stato uno solo, se l'Amministrazione giudiciaria fosse stata ristretta ad una sola specie di Magistratura, non avrebbe potuto

diffondersi tanto l'incertezza della Giustizia e la forza dell'arbitrio: ma gli ammiratori o visionarj della sapienza Romana trovano ragioni sufficienti per ogni disordine. Il progressivo accrescimento della Città o della Repubblica portò, secondo essi, multiplicità e varietà di affari, per cui si doveano coerentemente moltiplicare e variare le Magistrature e le Giurisdizioni. Esempio pur troppo funestamente imitato nei varj stati di Europa! Nel progresso delle Società si aumenta è vero la popolazione o il numero degl'individui, ma non per questo crescono i rapporti naturali e necessarj che essi hanno collo stato, col governo, e fra se stessi. Non crescendo i rapporti non devono moltiplicarsi e variarsi le leggi, le quali ne sono l'espressione: nè devono quindi crescere e diversificarsi in varj generi e classi i Magistrati che ne sono i Ministri o dispensatori. Possono crescere in numero bensì ed in divisioni: ma devono essere costantemente della stessa specie e cogli stessi nomi. Quindi il dividere i giudizj criminali e civili in tante varietà, giurisdizioni, e legislazioni differenti, è il produrre volontariamente una confusione, e moltiplicare gli abusi dell'arbitrario potere: ciocchè però non accade quando si vedono nettamente e con precisione i rapporti del cittadino. In questo caso la legislazione sarà univoca, generale, uniforme; i limiti del potere giudiciario resteranno distintamente marcati; e le giurisdizioni, e le Magistrature non

saranno stabilite e divise sopra rapporti immaginarj e fattizj. Più non nascerà nelle Magistrature quello spirito di corpo per cui sono in continua contesa o guerra fra loro, e per conseguenza col governo o collo stato. Lo spirito di corpo è in ragion inversa della grandezza del corpo medesimo, onde più saranno piccoli, più avranno i difetti della picciolezza, più saranno capricciosi, irragionevoli, ed abuseranno della forza e dei momenti favorevoli. Un gran corpo di Magistratura ben costituito e convenevolmente diviso, senza gelosia e senza interessi contrarj avrà la dignità che deve aver la Magistratura, ma non ne avrà le follie.

Per quanto però fosse ampio ed esteso il diritto o potere che i Pretori esercitavano, non sembrò loro ad ogni caso sufficiente; e poichè delle cariche non limitate, o mal circoscritte dalla legge si passa facilmente da abusi in abusi, essi non furono contenti dover osservare i loro stessi principj, idee, e sistemi per quella perpetuità annua, ma pensarono d'abbreviarne il termine a loro piacere. Fenomeni di tal natura sono forse del tutto nuovi nella storia! Una magistratura costituzionalmente arbitraria, si arroga anche il diritto di cangiar quelle norme legali divenute leggi per mezzo della pubblicazione, e farne delle nuove senza previo esame, come un corpo legislativo sarebbe, ma di propria volontà e piacere, come un Despota potrebbe fare. Questo pur si faceva

nel foro Romano, e spesso durante l'anno della Pretura si vedeva quasi magicamente scomparir l'*albo* esposto, ed un altro a quello sostituito. Pensi chi vuole, che fosse quella una sublimità di condotta, o la surrogazione d'idee più giuste ed al pubblico vantaggiose: io penserò cogli antichi, che i Pretori nol fecero per altro che per favore, per interesse e per altre tali cagioni, stimate ferite mortali per la Giustizia. Così pensò anche l'Eineccio, il quale benchè impastato di vecchia giurisprudenza, pure abominò il diritto pretorio, ed i più illegali abusi de' Pretori. Si erano essi accommodati talmente a cotal giuoco, che portandolo ormai all'eccesso, e facendo vero scempio della giustizia, si svegliò finalmente un'anima virtuosa, compassionevole per la pubblica disgrazia, che tentò d'apportarvi riparo. Come infatti si può vedere lo strazio che della giustizia fanno gli stessi di lei sacerdoti, e non sentirsi l'animo commosso da pietà egualmente e da nobile sdegno? Paolo Emilio nutrito nelle semplici idee di quella vera sapienza che accoppia i doveri alla beneficenza, e l'umanità alla virtù, vedeva con orrore l'amministrazione della giustizia Romana tanto nella Città quanto nelle più infelici provincie. Vedeva condannati gl'innocenti, i deboli oppressi, ed i Magistrati impuniti; e questo nell'epoca la più memorevole della Romana virtù. Sdegnò egli (come rapporta Plutarco) gli studii che la nobile gioventù coltivava ai suoi tempi per giungere

alle cariche: quindi non comparve mai nel foro, o a piatire innanzi ai Magistrati, o ad umiliarsi al popolo per ambizione; ma corse libero la strada della gloria, e superò tutti i suoi contemporanei in virtù ed in valore. Nè vi vuol meno, di un tal carattere per attaccare i pregiudizj potenti, gli abusi interessati, ed i sistemi di corruzione.

Essendo infatti pervenuto al Consolato non fu tardo a proporre le sue idee ajutatrici, e quali che fossero le generali opposizioni, trionfò sulla pubblica corruttela, stabilendo, che i Pretori non potessero cambiare più i loro Editti = *V. K. Aprilis. Fasces penes Aemilium ...... S. C. factum est, uti praetores ex suis perpetuis edictis jus dicerent* =. Paolo Emilio fu in dovere di partir subito per la Macedonia, dove ebbe più durevoli trionfi su i lontani nimici, che quelli ottenuti su i nemici che Roma aveva dentro le sue mura. Questi fecero infatti rimaner invalida la legge; e non è raro che i nemici del bene pubblico riescano con mezzi di vittoria più efficaci. Da quest' anno che fu il 585. di Roma i Pretori seguirono ad imbaldanzire alle spese della Giustizia, e di quell' equità medesima, che tanto vantavano nei loro editti e nella loro giudicatura.

La Repubblica sempre in disordini correva già al suo termine per i vizj della casuale costituzione; ma fra i disordini la Giurisprudenza pretoria era giunta ad un punto insopportabile. A nulla valevano le accuse contro de' Magistrati, poi-

chè i mezzi di salvarsi erano molto conosciuti. Quello però a cui un Console non potè riuscire con effetto susseguente, riuscì un virtuoso Tribuno della plebe, tuttochè fosse stato contrariato dai suoi compagni. Questi fu C. Cornelio Silla il quale o tocco dagli stessi sentimenti di Paolo Emilio, o scandalizzato specialmente dalle depredazioni di Verre e de' simili a lui, fra le altre utili leggi propose la rinnovazione del Senatoconsulto per moderare la smoderata cupidigia de' Pretori. Livio, Dion Cassio, ed altri autori ci attestano in que' tempi non solo la sfrenatezza pretoria, ma il grand' interesse de' nobili specialmente a conservarsene il possesso; per cui la proposta del Tribuno eccitò tumulto tale ne' Comizj, che i fasci Consolari andarono in pezzi, ed i sassi facendosi sentire più delle voci, convenne dimettere, o posporre la lodevole impresa ad altro tempo più tranquillo. Infatti secondo Asconio Pediano la legge passò = *Multis tamen invitis..... quae rem tum gratiam ambitiosis Praetoribus, qui varie jus dicere assueverunt sustulit* (15): Gli oppositori della legge non avendo potuto impedirla rivolsero lo sdegno loro contro l'autore accusandolo di fellonia; e Cornelio fu debitore della sua salvezza alla facondia di Cicerone. Troppo tardi però per il popolo Romano venne quel beneficio; la Re-

(15) *Ascon. in Orat. pro Concl.*

pubblica era già spirante, i disordini irreparabili, ed apparecchiati i ferri per le nuove catene. Roma non godè mai della libertà, non seppe conoscerla, nè conobbe mai i momenti favorevoli, ne' quali avrebbe potuta renderla eterna.

Se colla Repubblica però finì la grande autorità de' Pretori, e se nuova Legislazione, nuova Giurisprudenza, e nuovo metodo giudiciario furono introdotti dal Dispotismo; la legislazione, la Giurisprudenza, l'ordine giudiciario restarono però perpetuamente infetti dagli usi o abusi, che l'arte Pretoria figlia della vecchia Giurisprudenza introdotti v'aveva. Nuove parole, nuove azioni, nuovi atti legittimi ingombravano le leggi e la giurisprudenza: ma quello che poi fu il colmo dell'abuso, ridicolo per se stesso, e cattivo assai per gli effetti, fu l'aver inventato un nuovo metodo di considerar in giudizio gli oggetti, i rapporti, e le azioni; in sostanza le *finzioni legali*. Anche questo bel ritrovato lo dobbiamo alla Romana intelligenza. Senz'aver molta perizia nella Giurisprudenza, basta la più semplice ragione per vedere, che tali invenzioni furono i sussidj dell' ignoranza ed i sostegni dell' ingiustizia. Si possono perdonare ai Romani; ma come perdonare a que' moderni Giureconsulti, i quali ancora della Romulea feccia pretendono far sacri libamenti alla Giustizia? Tale fu l' Alteserra, il quale offerendo al Sig. de Lamoignon l' opera *de Fictionibus Juris*, così s' espresse = *quid enim aliud istae fictiones*,

quam junis remedia & jurisprudentum ευρυμαωα quibus difficiliores casus expediuntur, & antea claves quibus Iurisprudentiae secreta aperiuntur: = e peggio altrove. Tale fu l'Eineccio ancora il quale nella dissertazione *De Jurisprudentia Heurematica*, versò gran copia d'erudizione per giustificare le finzioni legali, e farne vedere la bellezza e l'importanza. Chi sarà vago di conoscere quelle auree chiavi della Giurisprudenza potrà consultare i citati autori e la maggior parte de' Giureconsulti eruditi. Io aggiungerò soltanto, che esse ebbero origine da ignoranza o da malizia. Per la prima avvenne, che nei progressi della civilizzazione cangiandosi gli antichi barbarici modi de' testamenti, de'contratti, de'litigj, credettero, quasi che fosse cangiata la realtà, e chiamarono finzioni i modi che a quelli furono surrogati. Per la seconda, le finzioni s'introdussero in fraude delle leggi per eludere le loro prescrizioni, e per estenderle a que' casi de'quali non avevano espressamente parlato. Origini entrambe poco degne della Giustizia. Il dottissimo Vico portando le sue perspicaci osservazioni su quelle strane usanze, e richiamandole ai loro principj; chiamò il vecchio diritto Romano un *Poema serio*, poichè le immagini si erano sostituite alla realtà, e non si erano trovate poi espressioni più semplici e più adattate. „ In conformità di tali nature (dice il lodato autore) l'antica Giurisprudenza tutta fu „ Poetica, la quale fingeva i fatti non fatti, i non

„ fatti fatti, nati gli non nati ancora, morti i
„ viventi, i morti vivere nelle loro giacenti ere-
„ dità: introdusse tante maschere vane senza su-
„ bjetti, che si dissero *jura imaginaria*; ragioni
„ favoleggiate da fantasia; e riponeva tutta la sua
„ riputazione in ritrovare sì fatte favole, che alle
„ leggi serbassero la gravità, ed ai fatti sommi-
„ nistrassero la ragione: talchè tutte le finzioni
„ dell'antica Giurisprudenza furono verità ma-
„ scherate, e le formole colle quali parlavano le
„ leggi, per le loro circoscritte misure di tante e
„ tali parole, nè più, nè meno, nè altre si disse-
„ ro *carmina* (16) „. Ed altrove ragionando della
Giurisprudenza Eroica cioè barbara de' Romani,
la paragona a quella della seconda barbarie, di-
cendo „ Così a tempi barbari ritornati la riputa-
„ zone de' dottori era di trovar cautele intorno a
„ contratti, o ultime volontà, ed in saper formare
„ domande di ragioni ed articoli, che era appunto
„ il *cavere*, e *de jure respondere* de' Romani Giu-
„ reconsulti. „

Da tuttociò si rileva, che sebbene la Romana Repubblica progredisse in quanto allo stato politico verso la libertà, ed in quanto ai costumi verso la civilizzazione, in quanto alle leggi però ed alla Giurisprudenza i Romani erano rimasti in quello stato poetico, o barbaro, che caratterizza i primi

(16) *Vico Princ. della Scien. Nuo.*

passi sociali, o lo stato (dirò così) di necessaria Aristocrazia. Se di ciò si voglia indagar la cagione, si troverà facilmente ne' tardi progressi che fecero i Romani nel perfezionamento dello spirito o della Ragione; poichè da questo solo possono essere migliorate le costituzioni, e le leggi politiche, e le civili.

Mi dispenso volentieri, e credo ragionevolmente, di andar ragionando di tutte le novità, che i Pretori introdussero nel diritto, se da quanto si è detto finora la Giurisprudenza pretoria resta abbastanza caratterrizzata; e chi volesse meglio istruirsene può ricorrere agli autori che ne favellano. Se qualcuno sarà preventivamente infatuato del nome di Roma vi troverà cose maravigliose e pellegrine, compiangerà l'attuale barbarie, e gemerà sulle ruine del Campidoglio: ma se sarà una persona ragionevole e senza prevenzione, riderà di molte fole, compassionerà coloro che ne sono restati illusi, e farà voti sinceri, acciò tali memorie indegne di uomini ragionevoli passino nell'oblìo.

Volendo dunque giudicare con principj di ragione non adombrata dall'ammirazione e dai pregiudizj della infanzia, dovremo dire, che i Pretori poterono essere buoni o cattivi, come in tutti gl'impieghi sociali accader suole: e che perciò molti di essi si servirono in bene delle loro prerogative, riducendo all'equità o sia alla giustizia accompagnata all'umanità, le leggi troppo se-

vere o barbare che allora esistevano. Ma dall'altra banda dovremo pur confessare, che la maggior parte de' Pretori si abbandonarono ciecamente ai nobili istinti di tesaurizzare e signoreggiare, per cui più che ministri o sacerdoti furono conculcatori della Giustizia. Riconosceremo nel tempo stesso, che questo nacque dal non essere stata limitata e legittimamente circonscritta la loro autorità o potere; e per questo d'ogni arbitrio abusando resero l'ordine de' giudizj arbitrario, la Giurisprudenza equivoca ed incerta, e fecero nascere una nuova specie di diritto, che tali qualità tutte in se comprendeva; e sebbene non autenticato da alcun atto del potere legislativo, divenne pure un diritto consuetudinario più esteso e più usato delle leggi, e durò con perpetua continuità insieme colla Repubblica e coll' Impero Romano. Non ci lasciamo dunque illudere dalla tanto vantata equità pretoria, l'equità vera fu solo de' buoni, e quella specie di equità può solo valutarsi dove la legislazione non è nè rispettabile nè giusta (*d*).

A cotal intrinseco difetto della Romana Repubblica non parmi che si pensasse giammai a portar un vero rimedio, per cui la vantata libertà

(d) *Considerando le antiche* azioni della **legge**, gli atti legittimi, e le finzioni legali, *ci comparirà molto giusto, che Giustiniano le chiami* **favo-**

che senza leggi non nasce, nè si può sostenere, non sedette mai lieta su le sponde del Tevere, e fuggì finalmente di mezzo ad un popolo, che non la conobbe, e non fu mai degno d'adorarla. Il latte della lupa si perpetuò nelle vene de' Romani, nè quindi conobbero mai i sentimenti di so-

---

le (17) *cioè azioni Drammatiche, poichè in sostanza erano vere scene che si rappresentavano innanzi ai Magistrati. Così tutte le azioni che si facevano per* aes & libram, *le rivindicazioni, le crezioni, le manomissioni, le nunciazioni di nuove opere, le usurpazioni, le licitazioni, le antestazioni, l'elezioni &c. non solo erano fatte* conceptis verbis; *dalle quali non si poteva trascendere, ma con azioni e rappresentanze particolari, che rendevano comiche le processure giudiciarie. Questo però non significa altro, se non che nei tempi d'ignoranza si sostituisce il linguaggio d'azione all'espressione naturale delle idee e de' sentimenti; e perciò i simboli, i geroglifici, le gesticolazioni furono nei tempi barbari il supplemento della lingua parlata, e divennero poi il linguaggio rituale solenne e sacro; nel che principalmente consisteva la Giurisprudenza Romana.*

---

(17) *Justin. in proem. instit. = ut liceat vobis prima legum cunabula non ab* antiquis fabulis *discere, sed ab imperiali splendore appetere.*

ciabilità, i piaceri della società, le regole che all'adempimento di essi prescrive la Natura. Perciò per effetto della loro barbaria ed ignoranza, si disputò, si discusse, si combattè, si decise sempre sopra idee particolari, nè mai seppero elevarsi a generalizzare i principj, che la ragione ci mostra per la buona costituzione de' corpi sociali. Dai campi ai Comizj era quasi continuo l'alternativo passaggio, ma quanto furono felici colla forza o colla frode altrettanto infelici furono nell' uso della ragione. Essi non ebbero mai sentimenti univoci, e se la plebe fu qualche volta superiore di fatto, l'Aristocrazia conservò sempre la sua condotta, nè sepppero far cessare il nome di plebe, che vergognosamente li ceratterizzava, e distingueva pregiudicialmente il cittadino dal cittadino. Dell'eguagliauza non ebbero mai la vera idea, e quindi non poterono averla della libertà, che sola per quella sussiste; ed il vantato censo, non dirò quello di Servio Tullio, ma quello stesso della Repubblica non fu una invenzione sublime.

Se cotali riflessioni potranno sembrare ad alcuno superflue in rapporto al soggetto della Giurisprudenza Romana, risponderò che tali non sono, poichè quando si parla delle leggi, convien necessariamente avere le giuste idee del popolo che ne fu l'autore, dei suoi sentimenti, e della forma e condizione del potere legislativo.

Or potrà sembrare strano il dire, che Roma

era formata quasi di due stati l'uno nell'altro, che il potere legislativo era diviso in due corpi o anche in tre, e che poi quelle leggi erano di un uso generale. Eppure tal fu Roma nel tempo in cui fu più celebre e risplendente.

S'egli è vero, che nella undecima delle dodici tavole fosse contenuto il diritto pubblico de' Romani, dobbiamo pur riconoscere che fu la più negletta e la meno rammentata, giacchè i frammenti o le quisquilie che di essa ci rimangono sono le più meschine. E quantunque io sia nell' idea, che quella tavola non contenesse che i principali diritti dell'Aristocrazia, qual'era appunto la legge de' connubj tanto detestata dalla plebe, e roversciata vittoriosamente da Canulejo: pure in un frammento rimastoci troviamo quale avrebbe dovuto esser il vero stabilimento del diritto Legislativo, cioè *QUOD POSTREMUM POPULUS JUSSIT, ID JUS RATUM ESTO*. Ma se vogliamo seguire la ragionevole interpretazione del Vico e del Duni, la parola *popolo* non fu ivi presa nel senso proprio, e nel significato generale, per esprimere la collezione di tutti gl'individui componenti lo Stato, ma di quelli soli che godevano il diritto, e meritavano il vero nome di Cittadini, quali erano i soli Patrizj. Quando poi la plebe gradatamente venne a partecipare alle qualità civiche, la parola *popolo* divenne generale, e non essendovi più divisione privilegiata d'ordini nello Stato, ma solo di classi, ciocchè l'accennata

legge prescriveva, passò ad essere nel suo vero uso e valore, cioè, a far sì, che legge si chiamasse ciocchè l'intiero popolo avea prescritto e comandato.

Se tale è però il principio costitutivo delle Repubbliche, e secondo il Gravina il più conveniente ancora alla natura umana, vi debbono essere delle regole, acciò l'espressione della volontà generale sia certa, legittima, libera, ed uguale, onde ciascun cittadino senta essere una parte integrante del Sovrano, dello Stato, e della Patria. Tali sono le leggi costituzionali, che riguardano il diritto del suffragio, o la maniera di comunicare la propria volontà al corpo sociale, e fare che la volontà pubblica sia realmente il resultato delle volontà particolari. Il Diritto di suffragio costituisce dunque principalmente la qualità di Cittadino; ed il modo di darlo forma quasi una misura di graduazione del Cittadino medesimo, cioè che tanto più si è Cittadino, quanto più il diritto del suffragio è libero ed eguale.

Troppo lungi mi porterebbe l'andare esaminando particolarmente colla Storia, come questo diritto si stabilisse in Roma, cioè nella formazione casuale di quella Repubblica, alla quale contribuì molto più la natura o il corso naturale delle società, che i principj d'intelligenza e di ragione. Dirò solo, che quel popolo sempre rozzo ed ignorante fu tanto lontano dal conoscere l'importanza di queste idee, che si contentò d'essere

convocato al suon di un corno di bue alle grandi Assemblee de' Comizj (18); e mandra od ovile fu chiamato quel luogo dove si radunava, per compir l'atto il più degno, il più glorioso per un popolo, cioè il dar leggi a se stesso. Ma cotai nomi ed usanze erano avanzi dell'antico stato Aristocratico; e pastori e mandre sono correlativi necessarj.

Delle tre maniere intanto nelle quali si diedero i suffragj, quella de' Comizj tributi si può dire che fondasse veramente la libertà o la potestà del popolo, giacchè i Comizj delle Curie furono obliati, nè ebbero in effetto il potere legislativo: ed i Comizj centuriati davano la preferenza o la preponderanza alle ricchezze. Vi fu inoltre il Senato, il quale sebbene non avesse altro diritto, che d'esaminare o consultare, si arrogò pure in parte il potere legislativo. O la Nazione dunque radunata per Tribù, o essa stessa convocata per Centurie, o il Senato ebbero in diritto o in fatto l'esercizio del potere legislativo.

Le risoluzioni per tribù dette *plebisciti* non ottennero che dopo molte contese la vera forza di leggi, cioè di obbligare tutti i cittadini, giacchè da principio non obbligavano che la plebe soltanto. Tanto è vero che i Patrizj si credevano un altro popolo, un'altra Nazione, che quelle

(18) *Dionys. Antiqu. Romanarum lib.* 2.

leggi nelle quali non avevano potuto far prevalere le loro idee e le loro volontà, per molto tempo non le fecero valere per leggi. L'autorità de' Senatusconsulti fu meramente abusiva, poichè nè per le leggi Decemvirali, nè per alcuno stabilimento posteriore il Senato da se solo aveva in alcun modo la potestà legislativa. Quelle risoluzioni però che portarono particolarmente il nome proprio di *leggi*, furono le decisioni dei Comizj centuriati, delle quali non occorre ripetere nè il metodo nelle proposizioni, nè quello della convocazione, nè quello delle decisioni. Tuttociò fu vario nel corso della Repubblica, e si può trovare presso mille autori, che del governo Romano anno ragionato.

Ho voluto solo ricordare queste poche notizie per mostrare come il potere legislativo fu stabilito in Roma sotto varie forme, le quali influivano di molto sulla realità, e come il diritto di suffragio non fu lo stesso, nè uguale nei diversi Comizj.

Nei centuriati la qualità di Cittadino era misurata sulle ricchezze, e non si può dire, che fosse la volontà del maggior numero de' cittadini, che rappresentasse la volontà generale, come dovrebb' essere per natura. Si sa ancora quanti abusi vi s'introdussero per far essere le decisioni del minor numero, e spesso la quarta o quinta parte del popolo aveva già decretata la legge, mentre la volontà di tutti gli altri rimaneva inu-

tile, e delusa. Che quello fosse un sistema meraviglioso lo potranno dir solamente gli Entusiasti, ma non già chi nel giudicare suol prendere per guida la ragione. Dirò di più, e ciò fu contro i principj di ogni regolare amministrazione, che quei comizj oltre il potere legislativo si arrogarono ancora la facoltà governativa, ed in molte occasioni similmente il potere giudiciario: ciocchè indica quale idea essi avessero d'un vero e buon Politico sistema.

Fu sicuramente un effetto delle distinzioni scolastiche dell'antica Roma il dire, che i Tribuni del popolo non fossero Magistrati, perchè non avevano nè *imperio* nè diritto di *vocazione*, nè *giurisdizione*, nè *auspicj*, ma in verità se non erano magistrati nominali, lo erano in effetto, ed esercitavano un potere amplissimo sulla plebe, sul Senato, e sopra tutta la Repubblica: ad essi apparteneva il convocare i comizj tribuli, i quali secondo me formavano il vero corpo legislativo, se in essi il diritto del suffragio apparteneva egualmente ed integralmente ad ogni cittadino. Il Cittadino vi figurava come Cittadino libero, e non era il rango o la ricchezza che davano la preponderanza. Eppure questa parte della legislazione non meritò mai il nome di legge, come l'ebbero le risoluzioni de' Comizj centuriati. Io non decido poi, se al paragone le leggi proposte dai Tribuni fossero più giuste ed utili allo Stato, che quelle proposte nei Comizj centuriati dai

Magistrati maggiori. Possiamo però riflettere che tutte le leggi riguardanti la costituzione politica, o relative alla libertà ed allo stato popolare, le quali si possono chiamare leggi di Umanità e di Giustizia universale, furono tutte o quasi tutte proposte dai Tribuni. Nè si può dubitare che esse fossero leggi necessarie, poichè erano le leggi naturali della libertà, e quindi necessarie e costituzionali per un popolo che voleva esser libero. Nè è da imputar loro che non fossero migliori; giacchè la mancanza d'idee e di buone cognizioni era comune ai patrizj ed ai plebei. Lo stesso Ciceronè contuttochè fosse Aristocratichissimo non potè far a meno di confessare, che se si avessero voluti annoverare i misfatti de' Consoli, non sarebbero stati pochi, ma che toltine i due Gracchi, non si potevano contare altri Tribuni perniciosi (18). Infatti e varj plebisciti furono salutarissimi alla Repubblica, e le leggi anche civili dai Tribuni promosse furono effettivamente a pubblico vantaggio.

La maggior parte però delle leggi dei plebisciti, e de' Senatusconsulti furono una specie di leggi volanti o temporarie, essendo per lo più promosse per occasioni particolari; e sebbene si procurasse di dare ad esse tutta l'autenticità solenne, non si riducevano però in un corpo, che

---

(18) *De Leg. IV. 9. & 10.*

avesse l'autorità d'un codice di legislazione: nè io credo, che ad uso pubblico sempre s'incidessero in tavole o lamine di bronzo, come par ci vogliono far credere alcuni autori antichi. Sono indotto a pensar così da varie testimonianze, e specialmente da una di Cicerone. Possiamo da esse raccogliere, che quando le leggi furono una scienza arcana de' Patrizj e de' Pontefici, si conservarono e custodirono con gelosia e con mistero, trattandosi quasi della loro proprietà più preziosa, e proprietà, come abbiamo veduto molto disponibile. Il tempio prima di Cerere par che fosse a ciò destinato, e poi il pubblico Erario, acciò i Consoli o i Senatori non le corrompessero o involassero; ma quando le leggi divennero di ragion pubblica, gli antichi curatori non le curarono più, e funne generalmente negletta la custodia. Almeno così ci attesta Cicerone, assicurandoci, che per saperle, o per conoscerle bisognava far capo ai Portieri e ai Copisti = *Legum custodiam nullam habemus: itaque hae leges sunt, quae apparitores nostri volunt; a librariis petimus; publicis literis consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos νομοφυλακες creantur: nec hi solum literas (nam id quidem etiam apud majores nostros erat) sed etiam facta hominum observabant, ad legesque revocabant* (19). E la credè egli così necessaria, che

(19) *Cic. de leg.* 3. 20.

nel suo Codice o legislazione stabilisce appunto nell'Erario la conservazione o custodia pubblica delle leggi. Forse però i Romani si avvidero, che le loro leggi non meritavano tale attenzione ed onore. Ho avvertito di sopra, che Tacito caratterizzò con molto favore le leggi Decemvirali, non perchè meritassero elogj di equità e di giustizia, ma perchè, almeno in apparenza, avevano avuta una certa regolarità di formazione e di pubblicazione; ed a causa delle leggi posteriori prive di tali qualità. Qualunque fossero infatti le regole per convocare i comizj, per dare i suffragj, per creare le leggi, oltre la viziosa costituzione, è da credere ancora, che il disordine e la confusione sempre vi avessero luogo, e spesso vi avesser parte la violenza, la corruzione, e tutti quegl'inconvenienti soliti a nascere da personalità, da privato interesse, e da spirito di vendetta. Così di fatti c'indica Tacito dicendo *compositae duodecim tabulae, finis omnis aequi juris: nam sequutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissentione ordinum, et adipiscendi inlicitos honores, aut pellendi claros viros, aliaque ob prava, per vim lata sunt* (20).

Questo fatto finalmente mette il colmo a quanto abbiamo detto della irregolarità ed incertezza di quelle Leggi, che meritarono tanti encomia-

---

(20) *Tac. Annal. lib.* 2.

tori. Le espressioni della volontà generale d'un popolo libero e giusto avrebbero veramente meritato l'adorazione, e l'accettazione della posterità, se stabilite secondo i principj della natura e della ragione ci avessero presentato un archetipo degno d'imitazione. Ma colla scorta della Storia, e scevri della infantile prevenzione tutt' altro abbiamo trovato. Se Dionigi d'Alicarnasso ci presenta Romolo come un legislatore Filosofo, ed istruito della storia degli altri Stati; la storia vera ce lo presenta come capo di un'Aristocrazia primitiva, cioè barbara e feroce, la quale ristringeva nel suo ordine tutte le qualità di uomo e di cittadino: ma la storia del primo Regno e degli altri successivi è quasi tutta incerta simbolica e favolosa, come si potrebbe provare su le poche tracce, che non sfuggono ai critici indagatori delle origine civili. In tutto quel tratto di 244. anni altro non veggiamo in resultato, che dopo una prima aggregazione di forti e di deboli, senza altre leggi che le consuetudini Aristocratiche, si cominciò a dare una forma alla nascente società. I Re videro, che il loro potere era un nulla, se invece di esser capi de' patrizj, nol divenivano della plebe o del popolo, ma Romolo disparve per diventar Quirino ne' cieli, Servio fu trucidato, ed il secondo Tarquinio espulso. In tanta incertezza di cose, come gli storici assai posteriori parlarono dei tempi passati colle idee dei tempi loro, così si aprì la strada a credere,

che le stesse parole corrispondessero alle stesse idee in epoche assai differenti e lontane; quindi gli scrittori susseguenti si tormentarono prima lo spirito in tante ricerche, e poi si distillarono il cervello per concordare le contradizioni, che ad ogni passo incontravano fra le idee prima formatesi, ed i fatti che poi trovavano nella Storia. Quindi tante ricerche e tante dispute inopportune e difficili per la mancanza di monumenti, ed inutili affatto ai progressi della ragione. Le leggi regie però non meritando alcuna particolare attenzione, importava solo al nostro assunto il vedere, che l'incertezza delle leggi cominciò col nome Romano, e portarono questa marca vergognosa in tutte le epoche, e in tutta la durata della Repubblica.

Tali poi furono anche il *diritto civile*, le *azioni legittime*, gli *Editti de' pretori* o sia il *diritto onorario*, e finalmente le *leggi* propriamente dette, le quali sempre più confusero e resero incerto il diritto e le leggi antecedenti.

Parmi dunque poter drittamente dai fatti conchiudere, che le leggi e la Giurisprudenza Romana furono immeritevoli di quelle lodi colle quali sono state esaltate, ed indegne di reggere un popolo qualunque, mancando di quelle qualità che potevano renderle pregevoli e sacre collo stabilire le regole eterne della giustizia, render l'uomo suddito di esse, e non dependente dall' arbitrio; ciocchè positivamente distingue la liber-

tà dal dispotismo, qualunque sia del resto la forma o la costituzione sociale.

Se le speculazioni de' politici si fossero fermate principalmente su quest'articolo, avrebbero facilmente ravvisato che Roma non cadde oppressa dalla sua grandezza, poichè per gli edificj materiali o politici è essa anzi una cagione di resistenza e di durata. Cadde quella mole immensa per mancanza di base, e per difetto di Architettura. La base della Società è sempre la Giustizia, tanto nelle leggi e ne' principj, quanto nell'amministrazione ed esecuzione di esse. Che poi l'ossatura politica fosse mal congegnata ed un prodotto progressivo del caso, credo averlo di sopra abbastanza dichiarato. La giustizia di Roma fu in principio quale può essere nella barbarie; d'indi quale suol'essere nell'amministrazione arbitraria: e finalmente quale dev'esserè nell'Anarchia, nella confusione delle leggi, e nella generale corruzione.

PARTE SECONDA

SEQUELA DEL CARATTERE DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA SOTTO GL' IMPRRATORI.

Se la Repubblica Romana avesse avuta una buona legislazione; e se la costituzione invece di essere un prodotto del caso fosse stata un'opera della ragione, non sarebbe corsa così rapidamente ad un fine infelice. Roma, dirò piuttosto, non conobbe che disprezzò le ricchezze, e non seppe farne mai uso. Quando le possedè furono quali sogliono essere nelle mani d'un prodigo o di un dissoluto; la corruzione diventò generale, e l'avidità fu il primo sentimento de' cittadini. Un lusso stolto campeggiò insulante dove si era innalzata al rango delle virtù la povertà, ed un popolo d'affamati facilmente fu sedotto dall'esca, che gli veniva presentata. Le ricchezze di Roma non furono già quali sogliono nascere nelle nazioni per effetto dell'industria e del civile miglioramento, nel qual caso si livellano gradatamente fra i cittadini, e portano l'agio la virtù o il costume fino all'ultimo individuo dello Stato.

I tesori che Roma possedè furono i vergognosi

prodotti non di quelle spoglie opime, che possono sembrare un frutto della vittoria, ma delle infami rapine, e continue depredazioni che fecero i Magistrati sulle Provincie viventi sotto il soave giogo della Romana Signoria. Le ricchezze quindi di Roma erano ammassate senza alcuna proporzione fra piccolo numero di persone, e non produssero mai quegl' effetti che necessariamente ne derivano, quando sono un frutto di rapporti felici, e godono d' un' espansione naturale. Così non valsero neppure a civilizzare quel popolo barbaro; e le belle arti moderatrici della ferocia non furono mai il pregio del Campidoglio.

Roma dunque dallo stato di corruzione, da una sfrenata licenza, dalla pretesa libertà che mai conobbe, passò sotto il giogo del Dispotismo: dico dispotismo, e non Monarchia, che sarebbe nata pure fra le convulsioni dello Stato, se Roma avesse avuta una stabile legislazione; ma come essa fu sempre incerta ed arbitraria, la Signoria d' un solo divenne necessariamente dispotica, e non vi fu bisogno cangiar di sistema per dominare su d' un popolo, cui erano stati sempre ignoti i suoi diritti, e de' quali non seppe far mai un uso ragionevole. Quindi veggiamo, che neppure sotto gl' Imperadori si pensò a fare una legislazione certa; e quel che mostra la viltà e l' ignoranza de' Romani, essi non ne ebbero neppure il desiderio. Avvenne dunque quel che doveva di necessità avvenire, cioè che gl' Imperadori facessero quelle

leggi, che loro erano a grado; che la Giurisprudenza prendesse più stabile base, e si multiplicasse il numero de' Giurisperiti, e degli Avvocati. Incominciarono le nuove leggi, e le leggi Giulie si fecero da principio veder frequenti. Lo scaltrito Imperatore Augusto però guardando più alla realtà che all'apparenza, e volendo conservare quella tranquillità stagnante, favorevole egualmente alla corruzione ed al dispotismo, come non innovò nulla da principio sulle antiche magistrature, così mostrò anche del rispetto per le solite forme legislative, facendo ancora credere al popolo, che di se stesso fosse legislatore. Seguendo poi il consiglio di Mecenate, e ben vedendo che un despota non doveva riconoscere i diritti del popolo, e temerlo anzi radunato, sotto il pretesto della difficoltà delle generali adunanze lasciò l'uso de' comizj: e per dar l'aspetto di render leali e legittime le proprie volontà, e mostrarle un effetto della giustizia, conferì l'apparenza del potere legislativo a quel corpo, che era prima destinato solo al governo, alla pubblica tutela, ed alla preparazione ed esame delle leggi. Il Principe col Senato assorbì dunque l'autorità legislativa, ma il Senato fu ben lontano dall'essere un corpo così rispettabile, qual'era stato nel tempo antecedente: fu anzi un vero ridotto di schiavi alternando i suoi sentimenti fra l'ambizione e la viltà, ed adorando quasi sempre la volontà del tiranno. In questo stato di cose inetto sarebbe il

dubitare, che la legislazione non fosse arbitraria ed incerta, e fuori di quelle idee che alla parola *leggi* ci suggerisce la ragione. L'uso poi della Giurisprudenza fu quale doveva essere in tali circostanze.

Il carattere del dispotismo è d'attirare a sè tutte le molecole o particelle elementari del potere, e non distribuirne l'uso che nella perfetta dipendenza da se stesso; quindi chiunque ambisca partecipare alle emanazioni del potere, deve investirsi degli stessi sentimenti, e farsi complice della pubblica desolazione. Or negli stati dispotici, quale fu il Romano sotto gl'Imperatori, non vi furono che i professori in legge, che poterono classificarsi, per essere insieme e la sostruzione dell'indegno governo, e gli organi dell'infame volontà. Quindi dovette crescere il loro numero; l'influenza, e lo spirito di corpo, e dividere quasi col despota l'esercizio dell'arbitrario potere. Se l'osservazione è giusta e ragionevole, non devo usurparne l'onore dell'invenzione. Essa è dovuta al più gran conoscitore degli uomini e de' rapporti morali, al sagace e virtuoso Tacito. *Nam cuncta legum & Magistratuum munia in se trahens princeps, materiam praedandi patefecerat: nec quidquam publicae mercis tam venale fuit, quam advocatorum perfidia:* (21) Si sa inoltre quanto Augusto si ado-

(21) *Tacit. an. lib. XI. 5.*

perasse per avere i Giureconsulti dal canto suo, e come degnamente fu celebrato da tutti gli Storici quel solo, che non si lasciò sedurre nè dall' ambizione, nè dalle Imperiali carezze. Antistio Labeone renunziò non solo il favore, ma fin anche il Consolato, e così potè meritare gli elogj di Tacito e di tutti gli estimatori della sapienza e della virtù. Fu però la sola eccezione, e quindi avvenne, che sotto tale specie di governo il foro divenne il seminario degli onori, o per dir meglio degl' impieghi e delle magistrature (22).

Da questo principio naturale del dispotismo, e dall' aumento conseguente delle leggi arbitrarie derivò, che sotto Augusto la Giurisprudenza prendesse altra forma e maggiore autorità. Il mestiere di Giurisprudente era stato per lo innanzi libero, e non prescritto da alcuna autorità pubblica, ma dalla sola opinione, la quale dava valore ai *responsi* de' giurisconsulti, secondochè sembravano più ragionevoli, o si aveva più stima per gli oracoli che li pronunciavano. Ma la libertà nelle opinioni essendo il primo delitto dei governi dispotici, Augusto non fu tardo a reprimerla ed abolirla; stabilì quindi che non più da chiunque si potessero emanar *responsi*, ma da coloro solamente, che avessero ottenuta l' augustale approvazione. Nei tempi antecedenti le disputazioni

(22) *Heinec. Hist. Jur. Rom. lib.* 1. §. 179. *& seq.*

forensi ed i responsi avevano fatto una parte di quel diritto consuetudinario, che fu chiamato *diritto civile*, di cui il far uso era in arbitrio de' giudicanti; ma il bravo Imperadore riducendo i giurisperiti in una corporazione da lui autorizzata, diede altro valore alle loro opinioni, e furono esse quasi leggi immediate ne' tribunali.

Da questa adesione dei Forensi, e del Senato, che in gran parte li conteneva, nacque l'idea di quella legge Regia, per la quale si credè, che agli Augusti fosse tutta la posestà pubblica conferita. Non occorre però molto discernimento per vedere, che un tal atto avrebbe dovuto essere un atto del popolo e non del Senato, e che non poteva essere tutt'al più obbligatorio che per coloro che lo decretavano. Il popolo non venne mai a tal passo, e solo l'adulazione e la viltà del Senato diede la prima base a quella immaginazione, che i forensi poi seppero celebrare, o farla credere legge fondamentale dell'Impero. Crebbero dunque sempre i segreti rapporti fra i Giurisconsulti e gl' Imperadori; e gli onori e le ricchezze seguirono sempre l'adulazione.

Non sempre però Augusto si credè in dovere di salvar le apparenze colle leggi, coi Senatusconsulti, coll'opinione dei legisti; e spesso, come quegli che aveva riunito in se le qualità de' supremi Magistrati, si autorizzò a far degli editti, i quali dettati dal trono ebbero altissimo vigore.

Da tuttociò resulta, che cangiata la forma del

governo, e passato nella più detestabile condizione, qual'essere il dispotismo ognuno riconosce, la legislazione ne prese il carattere, e più che mai divenne arbitraria ed incerta. Se tal fu delle leggi non è da dubitare, che peggio fosse ancora della loro mostruosa figliuola la Giurisprudenza. Fu quindi in quei tempi che si vide il più strano e singolare fenomeno, nè prima nè dopo mai più osservato fra gli uomini, cioè, che le opinioni, anzi le idee che devono servir di base alla giustizia, diventassero incerte e disputabili a tal segno, da formar nella classe de' professori legali delle divisioni, quali dopo l'introduzione della Sofistica, mai fra i filosofi non si erano vedute. Ciascuno intende, che io parlo delle *Sette* de' Giureconsulti nate in questo tempo, e tanto celebri nella storia del Foro.

Sulla testimonianza degli antichi autori si crede, che quel Servio Sulpicio Giureconsulto celebre al tempo di Cicerone fosse il primo, che dasse alla Giurisprudenza le formule della dialettica: formule rigettate sempre da chiunque ha riconosciuto, quanto esse sieno pregiudiciali e contrarie al trovamento del vero. Da quel tempo le disputazioni forensi divennero più acri, ed assumendo diversi principj morali, per dedurne le regole del giusto, queste furono diverse, come le idee principali dalle quali si traevano. Ma fra le Sette più celebri, la prediletta dal maggior numero de' Giureconsulti fu la Stoica, come quella che

nella sua severità ed arroganza poteva più facilmente ancora rendere arbitrarie e varianti le idee e l'applicazione delle medesime. Bel principio di giustizia e di legislazione è in vero il credere, *che uguali sieno tutti i misfatti, e tutte le virtù similmente uguali!* Ma Tacito caratterizzandoci la setta Stoica ci fa vedere la ragione, per cui meritò la preferenza de' legali, cioè perchè torbidi li rende e propagatori di litigj *turbidos & negotiorum appetentes*. Le sette non furono mai certamente utili alla verità, e quindi non potevano esserlo alla giustizia; eppure gli adoratori della Romana Giurisprudenza anno trovato anche nelle Sette motivi di ammirazione, e ragioni positive onde reputarle utili allo Stato, ed all'amministrazione della giustizia. Così pensò il Gravina, affermando, che per tal modo le interpretazioni de' Giureconsulti lenificando l'asprezza delle leggi, modestamente e quasi con Spartana destrezza introducevano l'equità, domatrice di quella durezza, della quale il vecchio diritto era vestito. Se si esaminano però gli effetti che da tal varietà di opinioni dovevano derivare, non solo si troverà, che essi furono nocivi, ma sommamente ridevoli i principj dai quali provenivano. Quando consideriamo del resto lo stato di quel governo, non ci farà gran meraviglia, poichè dispotismo, incertezza, arbitrio sono correlativi necessarj e sempre coesistenti. Quindi questo fu il tempo in cui la giustizia fu più maltrattata, le idee morali pervertite, ed il potere assoluto nella sua pienezza.

Le sette così stabilite s'impadronirono della Giurisprudenza, e come i responsi ed i libri dei Giurisperiti facevano autorità in giudizio, secondo la varietà de' principj, le decisioni erano varie; oggi giusto quel che domani non sarà più tale, e la giustizia altro non sarà, che il parere del giurisprudente ed il decreto del giudice. E sebbene coll'andar del tempo cessassero le sette, non cessò però la varia dottrina e l'autorità dei prudenti.

Tale fu insomma lo stato delle leggi e della Giurisprudenza sotto Augusto, vero fondatore del Romano dispotismo. Moltissime leggi egli fece o rinnovò per effetto dell'assoluto usurpato potere, o per quei mezzi pei quali come abbiamo accennato seppe mascherare l'esercizio della sua volontà ed arbitrio; ma il più gran tratto della dispotica saviezza fu, come gli autori riconoscono, il togliere l'antica libertà d'interpretare, ed accordarla solo a coloro, i quali altro non ambivano, che essere devoti adoratori delle di lui intenzioni. Se Augusto avesse tolta la libertà di opinare ed interpetrare, facendo un codice ragionevole e chiaro, non permettendo altre opinioni legali, che quelle che le leggi prescrivevano, egli sarebbe stato il restitutore della giustizia nell'Impero: ma egli volle essere il despota, e perciò le leggi furono eventuali, e proibì la libertà delle opinioni legali, non acciò fossero uniformi alla legge, ma perchè si conformassero alla di lui volontà arbitraria ed assoluta.

La storia successiva della giurisprudenza e delle leggi è quasi sempre la ripetizione di quella, che sotto Augusto abbiamo osservata. Sotto Tiberio i diritti imperiali presero maggiore solidità e fermezza; e dove prima sotto Augusto non fu raro, che i Comizj si radunassero, acciò il popolo si lusingasse di avere una volontà; dopo i primi tempi del nuovo regno anche l' apparenza della libertà cessò innanzi all' impudente dispotismo. Tiberio si piccava egli stesso di dottrina in giurisprudenza, e l' adulazione anche per questa parte non gli fece mancare i debiti tributi. Egli fece anche degli Editti a suo nome; ma la maggior parte delle leggi da lui emanate portarono il titolo di Senatusconsulti; sicuro, che il Senato non sapeva dissentire dalle sue volontà.

Non ci tratterremo sotto lo stolto e feroce Caligola, giacchè l' idea ch' egli ebbe di abolire la Giurisprudenza, i Giurisperiti, e gl' interpreti, fu una vera fatuità del Despota insensato.

In tutta la serie degl' Imperatori fino ad Adriano veggiamo moltiplicarsi le leggi, sostenersi le sette, crescere il numero de' Giureconsulti, e con essi i vizj della professione. Il carattere dunque delle leggi e della Giurisprudenza continuò quale l' abbiamo sempre veduto; e dall' accrescimento continuo delle leggi e de' magistrati possiamo ragionevolmente arguire, che l' incertezza crescesse, e per servirmi dell' espressione di Tacito, *che sotto l' enorme peso delle leggi si sentisse quasi*

schiacciare lo Stato. Sono questi effetti necessarj; poichè leggi di tal indole accrrescono l'oscurità invece d'illuminare i popoli: nuove leggi, nuovi commentarj, e nuove interpretazioni devono produrre, e quindi moltiplicare i cultori della Giurisprudenza. Nè siccome Augusto aveva riservato a se la facoltà d'approvarli dobbiamo pensare, che il numero ne fosse diminuito; poichè oltre al non essere stati gl'Imperatori molto ritenuti su questo punto, bramando aver dal loro partito i Giurisperiti, è anche da riflettere, che l'approvazione si rendeva necessaria per coloro soltanto, i quali dovevano legalmente dettare i loro responsi ai giudici, e non per tutti gli altri soliti ad ingombrare le curie, il foro, ed i tribunali.

Adriano, cui l'adulatrice superstizione aveva fatto credere essere destinato dal Cielo qual nuovo Numa Pompilio a ristabilire la Romana legislazione, non volle comparire immeritevole de' celesti decreti. Possiamo credere però, che le di lui idee fossero poche, o che quelle del Dispotismo non permettessero un nuovo codice, o che sembrasse impossibile impresa. Quindi egli autore di molte *leggi*, *editti*, *senatusconsulti*, *constituzioni*, *rescritti*, *libelli*, *forme*, *epistole*, non fu per alcun modo avaro delle espressioni della sua volontà, alla quale mostrò anche dare maggiore indipendenza dalle antiche usanze, di quel che avevano fatto i di lui antecessori. Se per questa parte intanto egli contribuì all'accrescimento,

alla confusione, ed alla incertezza delle leggi e della Giurisprudenza, pensò altronde dar qualche riparo ad una parte di essa, a quella propriamente che era del maggior uso ne' giudizj. Gli Editti pretorj de' quali abbiamo lungamente ragionato, che fin dai tempi di Cicerone erano in maggior stima e valore delle leggi medesime, formavano la parte della giurisprudenza più usata nel foro e più studiata da' Giureconsulti; e sebbene dopo la legge Cornelia i Pretori si contenessero nei loro editti annuali, e sotto gl' Imperadori non si arrogassero molta autorità d' innovare; pure è da credere, che vi rimanesse ancora molto dell' arbitrario, e che quei Magistrati volessero profittare della irregolare costituzione della loro magistratura. Parve dunque all' Imperadore Adriano, che non piccolo vantaggio sarebbe stato, se il Diritto pretorio si fosse reso certo e perpetuo, onde per questa parte almeno lo scetticismo forense avesse qualche freno, e si rendesse più sicura la Giustizia. Tale si deve immaginare, che fosse il di lui pensiere nell' ordinare la riduzione degli Editti in uno, e formar quello che fu nomato *Editto perpetuo*. Adriano ne ottenne celebrità; e fama perpetua più dell' Editto ne resultò a Salvio Giuliano, che ne fu il compilatore. La posterità non lo ha conosciuto, che per i frammenti lasciatici nella compilazione Giustinianea; ma da quel che ne anno rilevato i moderni Giurisperiti, Salvio fece trion-

fare nell' Editto i sentimenti della sua setta a grande scorno e dispetto della contraria scuola. Nè vero è sembrato alla maggior parte degli eruditi ciocchè alcuni hanno creduto, cioè che sotto Adriano lo spirito o il gusto delle sette legali fosse cessato, vedendosene ancora de' manifesti segnali ne' tempi posteriori. Intanto però il nuovo Editto elevato al rango di legge, onorato del nome Imperiale, celebrato dai Forensi cangiò in qualche modo lo stato della Giurisprudenza; e dando origine a nuovi commentarj ed interpretazioni, la scienza del foro arricchì maggiormente le biblioteche legali, dove già si contavano volumi a migliaja. Ed acciò il saper forense fosse più liberamente trattato, lo stabilimento fatto da Augusto fu tolto da Adriano, e restituita la libertà dei responsi e delle interpretazioni.

Come io non m' impegno intorno alla giustizia delle leggi, così non esaminerò come essa fosse trattata nell' Editto perpetuo stimato degno delle meditazioni dei più famosi giureconsulti. Dirò solamente, che esso fu piuttosto un prodotto della vanità, che l' effetto d'una determinazione ragionata, poichè Adriano fece tante leggi particolari e sopra tanti oggetti, che il vero resultato della di lui legislazione fu l' accrescere il cumulo delle leggi, e rendere la Giurisprudenza più incerta, e più arbitrarj i giudizj. Intanto Adriano coll' editto, colle nuove leggi, coll' aver resti-

tuita la libertà ai Giurisconsulti cagionò un positivo cangiamento nello stato della giurisprudenza, e ciocchè particolarmente vi contribuì fu l'aver favorito lo spirito fiscale incominciato già coll'Impero. La Repubblica non conobbe questo spirito maligno, sotto la cui incubazione nascono tante mostruosità nel sistema sociale. Dal tempo d'Augusto s'incominciarono a sentire le vigesime, ed altre specie d'imposizioni le quali non portavano il sacro carattere di dovere sociale, ed erano piuttosto un tributo al tirannico potere. Così sotto gl'Imperadori si moltiplicarono sommamente gli uffic) di Economia e di Finanze, i quali si devono considerar sempre come sanguisughe del popolo insieme, e dell'erario. Ma Adriano per confermare ed assicurar maggiormente i diritti fiscali, creò un nuov' ufficio collo specioso titolo di Avvocato del Fisco, acciò fosse sempre vegliante sulle ragioni della tirannia, e tenesse aperte e libere le strade dell'avidità. Avendosi riguardo però all'origine vergognosa di tal carica dovrebbesene anche il nome abolire, poichè ne' governi moderati e sotto i buoni Principi il Fisco è sinonimo dell'Erario; cioè un luogo sacro, dove si dee depositare il prodotto delle contribuzioni destinate alla conservazione della società, e non darsi mai luogo a quelle specie di rendite, che sono i proventi delle vessazioni, della venalità, e dell'ingiustizia.

Poco mancò del resto, che le nuove leggi d'A-

driano non spirassero con lui, e che l'editto perpetuo non avesse altra perpetuità che la di lui vita. Imperciocchè memori ancora i Romani della loro libertà o licenza, ed impotenti a disfarsi de' tiranni e della tirannìa si riserbavano il giudizio o vendetta sugli estinti, cassando ed annullando le leggi di quegl'Imperatori, che avevano solo temuti ed adulati; ma le buone qualità del successore d'Adriano, e la forz'armata impediron gli effetti di tale risoluzione.

Prima intanto di passar oltre, poichè gl'Imperadori susseguenti poco cangiamento fecero sulle leggi, e sulla Giurisprudenza, non fia inutile il considerare qual'essa fosse in questo tempo, e fino a Costantino.

Delle leggi delle XII. tavole obliate quasi sul finire della Repubblica si parlava nei tempi posteriori come delle antichità favolose, e così quel fonte d'ogni giustizia e di eguaglianza de' diritti era del tutto inaridito. Le leggi della Repubblica furono poche intorno agli affari privati ed ai delitti, e tutte quelle riguardanti le successioni furono specialmente cangiate ed alterate. Dopo le famose proscrizioni s'introdusse il gusto delle confische, e sotto gl'Imperatori furono frequentissime. La legge Giulia riguardante i delitti di lesa Maestà fu la più comune ne' tribunali, e sempre vi aveva luogo, o vi fosse o nò delitto, ed anzi era il delitto di coloro che non

ne avevano alcuno: *singulare & unicum crimen eorum, qui crimine carerent* (23).

Le nuove leggi Imperiali si fecero da principio coll'autorità del Senato, o coll'apparenza di esserne autenticate; ma gl'Imperadori in seguito attirarono ad essi tutta la potestà legislativa, e si ridusse in massima, che *quidquid principi placet legis habet vigorem*. Quindi sotto qualunque titolo gl'Imperadori avessero manifestata la loro volontà, tutto passava in legge; e siccome si dilettarono anche molto del potere giudiciario, in qualunque forma lo avessero esercitato, il loro giudizio o sentenza si elevava in legge, era allegato con rispetto, ed eseguito nei giudizj. Troviamo perciò una lunga nomenclatura, sotto la quale si possono classificare tutti i modi, pei quali prescrissero il lor volere. Tali furono le *Costituzioni* le quali erano leggi effettive; quindi gli *Editti*, *i Mandati*, *le Epistole*, *i Rescritti*, *le Prammatiche sanzioni*, *i Decreti*, *i Benefici*, *i Privilegj &c.* del valore de' quali si possono vedere gli autori della storia del diritto Romano.

Se a tutte le antiche leggi e Senatusconsulti si aggiungono tutte le leggi e semileggi Imperiali, e finalmente tutta quella parte della Giurisprudenza che propriamente si chiamava *dirittto*, *o diritto civile*, il quale consisteva nei travagli di

(23) *Plin. Paneg. Traj.*

vario genere fatti dai Giureconsulti, o interpretando, o rispondendo, o disputando, o commentando; ed ancora tutti gli editti de' Pretori ridotti poi da Adriano; invece di vedere una legislazione regolare, vedremo un caos, e un oscuro laberinto. Questo formava la Giurisprudenza di quei tempi; il tempio, l'ara, il trono della giustizia; in cui la confusione, l'incertezza, l'irregolarità si trovano nella più stretta confederazione (24). Eppur Roma anche in que' tempi si coronava di nuovi trionfi, ed in tutto l'orbe Romano si elevavano statue, are, templi agli Augusti, al Senato, al nome stesso di Roma divinizzato presso le lontane nazioni. Ma per questo ci associeremo anche noi con que' popoli, i quali non avendo che più dare a que' lupi rapaci tributarono infine la bassezza, l'adulazione, e l'avvilimento? Ci avrem' anche ad onore il titolo allora in modo di *Sagrestani* di quegl' infami tiranni?

Per tutta la successione dell'Impero infino a Costantino tale fu presso a poco l'uniforme andamento della Romana Giurisprudenza; ed il ben essere de' popoli non fu distinto dalla bontà delle leggi, ma da quella di pochi Principi distinti anch' essi per le loro virtù e pel loro sapere.

Costantino, cui non la storia ma il Sacerdozio diede il titolo di Grande, non fece nulla

---

(24) *Thomasii Delineat. Hist. Juris Rom.*

per meritare il titolo di legislatore; ma diede causa ad importanti cangiamenti nella Giurisprudenza. Il Dispotismo progressivo produceva in silenzio i suoi effetti maligni, e nell'indebolimento dell'Impero, e nella degenerazione de'sentimenti l'ignoranza ricuperò i suoi antichi dispotici diritti, e le anime schiave sconobbeio egualmente la libertà e la virtù. I Giurisconsulti in mezzo alle sette avevano ancora alimentata una libertà d'opinioni, e qualche piacere per la Filosofia, e per le altre parti della comune istruzione; ma quando ad un merito qualunque o di talenti o di costume si potè surrogare la viltà; l'adulazione, e finanche i delitti; e che la virtù e'l sapere più non si avvicinavano al Trono; tutto tornò del colore della notte. Il Dispotismo ha la tranquillità della morte, il silenzio del terrore; l'uniformità che nasce della privazione della luce.

Allora la Giurisprudenza servita di scalino o sgabello al Dispotismo restò inutile, e fu dismessa, come i tavolati che si distruggono, terminati gli edifizj. Costantino quindi ottimo conoscitore degli arcani del Principato ridusse i Giureconsulti al semplice mestiere di forensi, togliendo loro quella facoltà per le quali prima erano distinti, e l'influenza che nei giudizj lungamente avevano goduta, interpretando le leggi; su di esse rispondendo, e ciò facendo anche con tanta autorità, che ne'loro responsi si potevano

dispensar di allegare la ragione (25). Se Costantino ciò avesse fatto per ristabilire l'ordine necessario, pel quale le diverse potestà devono essere distinte, sarebbe stato sicuramente da commendare; ma ciò egli fece per concentrare maggiormente tutto il potere intorno al soglio, senza vedere, che in questo modo indirettamente lo indeboliva. Ciò nondimeno fece cambiar d'aspetto alla Giurisprudenza, e fu essa regolata più dal dispotismo del potere, che da quello delle opinioni.

Un altra cagione contribuì ancora potentemente ad alterare lo stato delle leggi e della giurisprudenza, e fu l'aver resa dominante la Religione Cristiana. Molti credono, che Costantino fosse un ipocrita, facendo servire la religione della verità alle mire politiche ed ai suoi fini perversi; che ne sia però di queste, il cangiamento della Religione dovette influir necessariamente nelle leggi. Non ardirei dire però, che le nuove leggi di Costantino fossero uniformi ai principj dell'eterno Legislatore, ed allo spirito della Religione medesima. Si cominciò allora a vedere un nuovo diritto in rapporto alle persone Ecclesiastiche; i mal'intesi favori e privilegj si fecero passar presto in titoli di giustizia, i quali ne' secoli seguenti contribuirono tanto allo sconvolgi-

(25) *Hofinan Hist. Jur. Rom.*

mento dell'ordine civile. Tutto servì ad accrescere il cattivo stato delle leggi, a rendere arbitrarie ed equivoche le idee del giusto, fluttuante l'uso delle leggi medesime, e sempre più incerta la vantata scienza del diritto.

Sembra dover essere un canone generale che ogni nuova legge singolare o eventuale sia una pietra tolta al tempio della giustizia, non essendo un nuovo adattato materiale, ma piuttosto un colpo distruttore che si porta su questa parte del grande edificio sociale. Le nuove leggi di tal fatta indicano negligenza ed ignoranza delle pubbliche cose; poichè essendo esse legate fra loro in modo da dover far'un ordine, una congerie tutta proporzionata all'oggetto principale del ben essere e della pubblica conservazione, ogni parte che esca della sua proporzione è in contrasto colle altre, e si deve trovare sproporzionata e mal adattata al tutto.

Tale era l'immenso caos delle leggi Romane, tutte mescolate senza que' riguardi di tempo, di costumi, di differente costituzione, i quali si rendono necessarj nelle ben ordinate legislazioni. Or mentre nuove forze e nuovi appoggi si credeva dare all'edificio, più esso si rendeva debole e cadente, e lo stato della Giustizia venne a tale punto d'orrore, che finalmente per non soccombere sotto il peso delle leggi fu forza pensare a qualch'espediente opportuno al mantenimento della repubblica. I Governi dispotici sentendo

molto poco la pubblica infelicità, ed addormentandosi sulle disgrazie nascenti dal sistema e dal tempo, difficilmente si riscuotono dal letargo: ma anche in tali stati sorgono per fortuna degli spiriti animati dal pubblico sentimento e degni di sorte migliore. Tali furono Gregorio ed Ermogene, i quali sotto Costantino vedendo l'impossibilità in cui si era di conoscere il giusto nascente dalle leggi, impresero una specie di travaglio, del quale si conosceva qualche esempio antecedente; cioè una collezione di leggi, acciò esse fossero presenti ai magistrati, e si togliesse la confusione nascente dalla moltiplicità, e dall' esservene diverse sullo stess' oggetto, e spesso anche varianti e contraddittorie. I Codici Gregoriano ed Ermogeniano ebbero questo scopo, ma per quanto sia improprio un tal metodo di assicurare la legislazione, dovette sapersene grado agli autori, mossi da zelo pel pubblico bene, e ridotti a'que' soli mezzi, che le private circostanze permettevano. Si crede che essi raccogliessero le leggi da Adriano in poi, e disposte in un metodo opportuno le esponessero al pubblico bisognoso effettivamente di tal opera, e per cui sebbene non v' intervenisse alcun' approvazione suprema fu pure di pubblico uso ed autorità ne' giudizj.

Codesta opera suppletoria però fu ben lontana dal poter soddisfare ai bisogni dello Stato, e nei progressi dell' ignoranza e dell' arbitrio era troppo debole sussidio alla giustizia. Cinque secoli

erano trascorsi, ne' quali molti Imperadori avevano fatto a gara a dar leggi all'Universo, senza mai impegnarsi a fare una vera legislazione, un codice fondato su i principj della natura e su la costituzione civile. Ma forse la costituzione medesima allontanò questo pensiere dai migliori spiriti amatori della giustizia e della umanità. Il Dispotismo non può avere un codice, una vera legislazione, sì perchè le autorità, che si succedono sono assolute, sì perchè una legislazione fissa sarebbe distruttiva del dispotico potere. Esso vive d'ingiustizia, i magistrati vogliono esserne a parte, ed i giurisperiti trovarvi i loro latifondj. Solo le costituzioni regolari possono avere un codice di legislazione, ed in ogni altro caso, o vi sarà mancanza totale di leggi, o tale moltiplicità ed esuberanza, che gli effetti si rassomiglieranno. Che se si volesse esaminare qual sarebbe men infelice stato, o il non aver leggi, o l'esserne oppresso, si troverebbero forse maggiori ragioni per attenersi al primo partito. Lascio però l'esame di tal questione sol degna d'un Divano, e ci basti il riconoscere, che la moltiplicità confusa delle leggi nascondendo i rapporti della giustizia, e rendendo arbitrarj i giudizj, oltre la mancanza del giusto deve sommamente contribuire alla corruzione della morale, ed a tutti i perniciosi effetti conseguenti e necessarj.

In tale stato erano le cose quando Teodosio il giovine e Valentiniano Terzo salirono sul soglio,

e commossi dai pubblici disordini pensarono a ripararli. Sommamente deplorabile era lo stato di quel tempo, e da ciò che gli autori contemporanei ci lasciarono scritto, e da ciò che lo stesso Teodosio asserisce, l'ignoranza dei Giureconsulti era giunta a tal segno, che neppur sapevano i nomi di coloro, che nei tempi anteriori avevano illustrata la giurisprudenza; ed Ammiano Marcellino rapporta, che se si fosse nominato uno Scevola, un Labeone, un Giavoleno, avrebbero creduto, che si parlasse di qualche pesce esotico, o di altro strano animale. Il Dispotismo non poteva mancare ne' suoi effetti, e dopo che si servì della giurisprudenza per intronizzàrsi, l'allontanò dal soglio o da ogni partecipazione di autorità. Quindi la Giurisprudenza stata per tanti secoli la professione la più nobile sotto la Repubblica, e sotto l'Impero, per cui riputavasi quasi propria del Senato, era poscia caduta ad essere il mestiere de' *libertini*, ed un vero mercimonio della giustizia. Ma sarà meglio apprendere lo stato delle cose dall' Imperadore medesimo, cui sorse l'importante ed impossibile desiderio di ristabilire le leggi e la giustizia (26). *Sepae nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes & studia nutriuntur, tam pauci, rarique extiterint, qui pla-*

---

(26) *Cod. Theod. Nov. de Codic. Aut. v.*

ne juris civilis scientia ditarentur; Et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae: quod nequaquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, SI COPIA IMMENSA LIBRORUM, SI ACTIONUM DIVERSITAS, DIFFICULTASQUE CAUSARUM animis nostris accurrat, si denique MOLES CONSTITUTIONUM DIVALIUM, quae velut suppressae demersae caliginis & obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis perclusit. Per ovviare a così nefandi disordini il buon Teodosio immaginò de' mezzi ch'egli credè conducenti allo scopo premeditato, ma che infatti furono ben lontani dal produrre effetti felici. Roma aveva bisogno di quella operazione medica chiamata trasfusione; bisognava votarne il sangue letalmente alterato, ed infonderne altro tutto nuovo puro e salubre. Teodosio o non credè ciò necessario, o non ne ebbe il coraggio, o gli mancarono i mezzi; quindi invece d'intraprendere una nuova legislazione si contentò di alcune operazioni particolari, cioè 1. di abolire in gran parte le inutili formule, retaggio della vecchia Giurisprudenza. 2. di raccogliere ed autenticare un numero di costituzioni emanate dal tempo di Costantino fino al suo. 3. d'indicare quali Giureconsulti potevano far autorità, ed essere quasi leggi ne' giudizj. Quanto però questi mezzi fossero insufficienti si potrà facilmente rilevare, riflettendo che le formule non potevano restar abolite, se abolite non erano anche le leg-

gi dalle quali derivavano, e la Giurisprudenza che le aveva successivamente sostenute. In quanto poi al dar forza di leggi alle opinioni o libri de' privati non dettati per pubblica autorità, ciò contiene sempre uno sconcerto essenziale, ed una deficienza di ragione. Si sapeva che i libri di que' giureconsulti avevano tutti la tinta delle sette, e che spesso servendo alle occasioni, le loro opinioni erano state l'effetto della venalità, e non il resultato del diritto e della giustizia; ed in oltre appartenevano essi ad una religione punto paragonabile a quella destinata a regnare nell'universo. Non s'intende poi per qual motivo Teodosio ne prescegliesse alcuni, rifiutando altri di ugual nome e forse maggiore, ed i cui libri al suo tempo sussistevano. È sommamente poi strano il vedere quali norme egli stabilisse nelle contrarietà delle opinioni, tanto se più autori fossero ad altri opposti, quanto se l'autorità di uno si trovasse opposta ad un altro. Teodosio si troavav sicuramente mal fornito di Ministri, facendo costituzioni di tal fatta.

Se poi si considera il principal mezzo ch'egli pose in opera per ovviare agli enormi abusi dominanti nell'Impero, non lo troveremo forse neppure soddisfacente. Ho fatto riflettere sovente che la maggior parte delle leggi tanto sotto la Repubblica quanto sotto gl'Imperatori furono leggi singolari, fatte per casi particolari, e non per dare un positivo stabilimento agli affari della so-

cietà. Quindi quelle leggi furono buone o cattive più per casualità che per principj; e volendo fare un codice bisognava prendere da capo ad esame l'oggetto nella sua generalità, vederlo ne' suoi rapporti, e non rimanersi a quelle semplici considerazioni, che il caso particolare presentava. Ora di tale indole sono le leggi del Codice Teodosiano, ed oltre a ciò emanate in un secolo nel quale uno non si poteva fidar troppo sulla scienza de' Principi e dei loro ministri.

Qualunque fosse intanto l'intenzione di Teodosio, la compilazione del Codice riuscì molto infelice, e non pochi furono i difetti positivi, notati poscia da valenti Giureconsulti e specialmente da Giacomo Gotofredo. L'eruditissimo Ofmanno riflette ancora intorno a questi tempi, che la nuova Religione ebbe anche grandissima parte alle moltiplicità delle leggi, ed alla confusione ed incertezza della Giurisprudenza medesima. Gli abusi furono, come sempre, contemporanei alla legge, ed il Clero Cristiano insuperbito dalla nobiltà della Religione al primo favore cercò quel fasto, dal quale fu sempre lontano il divino Institutore.

Quindi il nominato autore osserva, che *nihil autem legibus Romanis majorem mutationem quam Christiana religio attulit. Hinc magna legum novarum moles quae antecedentibus derogabant:* e poco dopo: *suae quoque conditionis non immemores clerici, qui dum singulare forum, jurisdictionem &*

Jus sensim extruebant, in non paucis capitibus antiquas leges & constitutiones evertebant. Misera hinc Jurisprudentiae conditio, quae confusione, incertitudine, prolixitate, & multis aliis difficultatibus laborabat (27). Contuttochè però l'ordine chericato non piccola influenza avesse sull'animo di Teodosio, pure fra i difetti che nel di cui codice passarono, non è indifferente quello di trovarvisi delle traccie di paganesimo.

Qualunque fosse intanto il Codice Teodosiano, se non potè produrre un bene assoluto, ne produsse uno relativo allo stato ed alle circostanze dell'Impero; per cui passato poi nelle mani dei barbari conquistatori essi ne conservarono l'uso, come della legge comune dello Stato.

Siccome non è mia idea il far la Storia della Giurisprudenza, ma dimostrarne la continuazione del carattere sempre incerto ed arbitrario, per cui tralascio tante particolarità come superflue, non posso però far a meno di ricordare un'opera legale fatta nell'intervallo, che corse fra i due Legislatori Teodosio e Giustiniano.

Gli antichi Giureconsulti credettero veder delle corrispondenze e dell'analogia fra le leggi Romane e quelle di Atene o d'altre Greche Repubbliche; ma l'autore dell'opera di cui parlo animato forse da spirito Cristiano volle mostrare i

(27) *Hofman. de Collect. Jur. Rom.*

rapporti fra le leggi Romane e quelle degli Ebrei, col fare la collazione delle leggi di questi due popoli, ciocchè se ad onore della Romana Giurisprudenza possa risultare, lo giudichi chiunque sa, che le leggi degli Ebrei non furono l'espressione vera della Sapienza, ma quella solo che potè applicarsi alle circostanze ed al carattere di un popolo incolto, materiale, ed ingrato alle continue cure della Provvidenza. È del resto un vero fanatismo letterario l'andar ricercando nel paragone delle leggi de' popoli diversi identità di origine o di Legislazioni. I rapporti sociali si rassomigliano necessariamente nelle epoche uniformi delle Nazioni, e perciò presso a poco devono nascere leggi simiglianti, specialmente se i principj e le forme costituzionali si rassomiglino. Tal fu di Roma e del popolo eletto, e se le legislazioni di altri popoli ci fossero pervenute, i punti di rapporto e di paragone si moltiplicherebbero anche con questi.

Si può pensare però, che gli effetti della Legislazione Teodosiana non riuscissero molto felici, poichè dopo circa un secolo veggiamo sorgere un altro Legislatore, il quale elevò un nuovo tempio alla Giurisprudenza sulle ruine, e con i rottami dell'antica legislazione. È facile il riconoscere a questi tratti il corpo delle leggi Giustinianee. Non parlo dell'architettura di quest' opera: non è propriamente un edificio; ma un ammasso; un mucchio di materiali, e perciò

contrasta coll' eternità. La Filosofia non può contare fra le sue glorie l' aver scoperto i pregiudizj, i danni, i mali effettivi che questo corpo di leggi e la successiva Giurisprudenza hanno fatto all' umanità; ma potrà col tempo contare fra' suoi trionfi l' averla distrutta. Il merito di averla attaccata, e di averne scoperta la malignità si deve agli stessi Giureconsulti moderni.

Quando dopo il rinascimento delle lettere si diradò quell' oscurità conciliatrice di venerazione, quando la Logica cominciò a trionfare sull' autorità, qnando l' uomo si avvide, che una massa immensa di pregiudizj lo divideva dalle più importanti verità, la Giurisprudenza Giustinianea celebrata come divina dai primi barbari chiosatori, comparve con una quantità d' intrinseci difetti, ed impropria allo stato attnale, o politico, o intellettuale delle nazioni. Da più di due secoli il celebre Giureconsulto Francesco Ottomanno, e poi il Baldovino, i Gotofredi, i Fabri, il Buddeo, il Goveano, il Mattei, lo Scultingio, il Wissembachio, il Tomasio, l' Ofmanno, ed altri molti non solo giudicarono sfavorevolmente delle opere di Giustiniano, ma le presero particolarmente ad esame. Trovarono de' difetti generali e particolari nell' ordine, nel materiale, nei principj; e poi confusione, incertezza, contradizioni, moltiplicità, o superfluità, improprietà, e tante altre macchie particolari, che troppo lungo sarebbe il tutte indicarle. I loro travagli però

non ebbero l'effetto desiderato: nè questo deo far meraviglia, poichè oltre che la naturale inerzia era più concentrata nei governi, i progressi della ragione non erano ancora a tale stato pervenuti da poter desiderare ed immaginare un piano di Legislazione fondato sulle qualità essenziali della natura umana, e su i rapporti necessarj dei singoli col corpo sociale. Le idee non formavano un sistema, nè si vedeva il nesso naturale delle parti col tutto, e quali dovevano essere i resultati della politica organizzazione. O fosse poi lo spirito di disputa e di contradizione, fondamentale ed innato nella Giurisprudenza, o lo spirito d'interesse perpetuamente dominante nel foro, o mancanza di giusti principj dall'una parte e dall'altra; invece di correre all'uniformità della ragione, si passò alla divisione dei partiti, ed il più numeroso, e che godeva del possessorio, rimase dominante.

Un'altra ragione ancora debb'esser considerata; per la quale le opposizioni a Giustiniano mancarono di effetto. Gli stessi Giureconsulti più convinti delle imperfezioni delle di lui leggi conservarono pure un sacro rispetto per gli antichi Giurisprudenti e per le leggi dei tempi della Repubblica. I nomi degli Scevola o dei Sulpicj rimbobavano ancora nell'animo loro, e non distinguevano abbastanza il merito delle persone da quello delle leggi; e così il pregiudizio pel nome Romano arrestava a mezzo il corso la

ragione di que' dotti, e si trovavano involti in contradizione, quando per rifiutare le leggi di Giustiniano, dovevano contradire le opinioni di coloro, cui volevano rispettare. Poco quindi dovevano esser fruttuosi i loro travagli, mentre conservavano tutta la prevenzione per le leggi anteriori; delle quali il solo Tommasio (28) per quanto io sappia, prese a ragionar di proposito. Ma la turba o il maggior numero al favore della forza maggiore, dell' interesse, dell' opinione dominante poterono trionfare facilmente, e come spesso avviene, insultare anche impunemente il partito della verità.

S'egli però è dimostrato, che le leggi tanto de' tempi della Repubblica, quanto dell' Impero, non ebbero il vero carattere di leggi, come quelle che non furono dettate mai dalla ragione universale; nè vere emanazioni del potere legislativo, ma nate sempre o dai tumulti della licenza, o della violenza e malignità del dispotismo; e se si è veduto similmente, che alla mancanza delle leggi positive si suppliva coll' autorità dei Magistrati, con i consigli, colle interpretazioni, coi responsi de' forensi, e che questi ben lontani dall' uniformità del vero giudicavano per principj di sette e di partiti, il rispetto per l'antica legislazione, o per l'antica giurisprudenza, dovrà

(28) *Thomas. De Naevis Jurisp. Ant. Iust.*

essere effetto di debolezza di spirito, o di mero fanatismo.

Deposto cotal pregiudizio, se il corpo delle leggi di Giustiniano sarà indifferentemente esaminato, si troverà essere un compendio di antichi errori con una copiosa giunta di novelli; e se si vedranno le conseguenze senza orrore, sarà segno di una totale insensibilità per gl' interessi della specie umana.

Io non prenderò ad esaminare se Giustiniano fosse Eretico o Pagano, se dotto o ignorante, se valesse più in Politica o in Teologia; nè anche se Triboniano sentisse d'Idolatria o d'Ateismo; poichè codeste ricerche appartengono più alla curiosità degli eruditi, che all'oggetto presente. Ciocchè solo c'importa osservare è, che lo stato dello spirito umano dopo cinque secoli di dispotismo aveva perduto tre parti della sua attività, ed aveva consacrata l'altra alla Teologia. Abbiamo già veduto, che Teodosio si lamentava della generale ignoranza; e chi potesse meritare il titolo di Giurisconsulto era raro a suoi tempi. Codesta scarsezza di lettere e di cognizioni era cresciuta proporzionatamente in un secolo, ciocchè deve farci credere, che l'epoca era poco favorevole per far nascer savj e giusti legislatori. Cicerone aveva detto sei secoli prima, che una legislazione non dev'essere una compilazione di vecchie leggi, di editti, di opinioni forensi, ma doversi trarre dalla natura dell'uomo, e dai rap-

porti che fa nascere lo stato sociale. I Romani però non seppero mai profittare dell'avviso del loro illustre concittadino, perchè non se sentirono capaci; e perciò non ebbero neppur la forza di desiderarlo: ma fra le più strane legislazioni quella che ancora è adorata e venerata dal maggior numero fu sicuramente la più strana.

Emanar nel medesimo tempo due corpi di leggi sulle stesse materie, e con eguale autorità, è senza fallo una delle più singolari idee, che possa nascere nell'animo umano. Si sono poscia veduti più codici successivi regolar la giustizia delle nazioni; ma che lo stesso Principe faccia due corpi di leggi per l'uso dello stesso popolo, è stato un esempio unico delle teste combinate di Giustiniano e di Triboniano. Questo indica principalmente quali felici idee avessero riguardo alle leggi, e quanta intelligenza per potersi occupare d'una sì grande operazione. L'idea di dar leggi ai popoli non è grande per se stessa; ma divien grande, se nell'esecuzione si osservano que' principj, dai quali deve derivare la pubblica felicità. Non è grand'uomo chi fa un gran libro, ma chi presenta agli uomini un numero di verità nuove ed interessanti; così non è un gran legislatore chi pubblica volumi di leggi, senz' avere nè il merito dell'invenzione, nè quello dell' utilità; ma è un vero benefattore della specie il legislatore, che rigenera una nazione, richiamandone le azioni ed i sentimenti a que' principj

di giustizia, de' quali si onora l'umana natura: Non ci spaventiamo dunque del titolo di Grande dato a Giustiniano, che non lo meritò nè come Principe, nè come legislatore. Non ci spaventiamo neppure, se ad esempio degli antichi legislatori, si spacciò per un messo della Providenza, poichè in tutti i tempi si è abusato delle opinioni religiose per istabilire gli errori, e portar i popoli alla schiavitù. Se vi è un merito ad essere compilatore, sarà un dovere il riconoscerlo in Triboniano, e ne' complici suoi: acciò tale specie di travaglio però possa avere un merito, questo si deve misurare non sulla fatica, ma sull'utilità; e sull'esecuzione; or nè l'uno nè l'altro si possono attribuire al nomato Giureconsulto ed ai suoi compagni. L'idea di Giustiniano bisogna confessare nondimeno, che in generale fosse buona; e si potrebbe dir lo stesso dell'esecuzione relativamente al tempo ed alle circostanze, cioè all'ignoranza generale delle cognizioni necessarie; ma una bontà relativa è ben lontana dall'avere l'istesso carattere, passate o cangiate le circostanze; ed il non aver saputo far di meglio non fa la bontà della cosa. Il volere quindi aver la stessa stima, e tenere nell'istesso valore ed uso una legislazione di così antica data, nata nel seno del dispotismo, impastata nell'ignoranza del secolo, è una specie d'idolatria indegna della ragione.

Volendo poi riguardare il merito generale dell'opera, e con qualche attenzione esaminare i ma-

teriali con i quali fu composta, maggiormente ci dovremo maravigliare della successiva indolenza per non dire stoltezza de' secoli. Si erano vedute antecedentemente due collezioni di leggi imperiali, delle quali abbiamo ragionato, e come da risoluzioni particolari erano passate ad essere leggi generali dello Stato. Giustiniano incominciò dal farne una anch'esso, ma tal opera non dava l'originalità dell'invenzione. Tocco dunque dalla vanità di far cose nuove, e riguardando che le opinioni o le autorità de' Giurisperiti erano il supplemento della legge nell' uso del foro, pensò estrarre dalle opere loro de' tratti relativi alle diverse materie legali, e quelli con un ordine e varie divisioni ridurle in un corpo di leggi. Tal' è la compilazione che chiamasi Digesto: grottesca nell' invenzione, e peggio ancora pel modo in cui fu eseguita. Chi non sa, che una legislazione dev' essere tessuta nell' unità de' principj, e che questi portano una decisa influenza su tutte le diramazioni del diritto? Le leggi stesse delle Repubbliche, ancorchè fatte nelle grandi adunanze, ancorchè contradette e combattute, dovettero pure aver sempre per base i principj sociali. Ma quando da migliaia di libri si estraggono proposizioni sopra materie diverse, è del tutto impossibile, che il caso possa dare i prodotti i più difficili all' intelletto. Ognuno sa inoltre, come le opere de' giureconsulti portavano non solo tutta la tinta delle sette, e le di loro opinioni

non erano libere o indifferenti; ma spesso anche vendute all'interesse o al favore. La divisa di giureconsulto era quindi ben lontana d'indicare quella del giusto, del ragionevole, dell'onesto, specialmente avendo riguardo alla condizione de' tempi; e Giustiniano per compilare il Digesto prescelse le opere dei Giureconsulti vissuti sotto gl'Imperatori.

La Giustizia, e la Filosofia ch' è l'espressione della ragion generale, furono credute differenti secondo i governi o le costituzioni: e quindi i Giureconsulti de' tempi della Repubblica restarono esclusi dalla collezione Giustinianea. Sembra però, che un maggior fondo di giustizia e di ragione si sarebbe forse trovato nelle opere de' giurisperiti non infetti dallo spirito di sette, non avviliti da' tiranni, non neutralizzati dalla contradizione delle leggi. Qual differenza infatti non vi dovea essere fra i Coruncanj, gli Scevola, i Sulpicj; e i Giavoleni, i Marcelli, i Trifonini! Si è sicuramente vantata troppo la scienza o la cultura di que' forensi; ma in sostanza non credo far torto ai moderni se dico, che que' Giureconsulti loro rassomigliavano, e secondo le varie applicazioni della scienza legale ora s'appigliavano al vero, ed alla giustizia, ora a tutta forza la fuggivano. Variavano quelli le loro idee secondo le occasioni, e lo stesso dottore spacciava diversa dottrina se insegnava, se interpretava, se disputava, se rispondeva. Giustiniano previd-

de cotal inconvenienza, e non potè evitarla. Invano ordinò ai Giureconsulti compilatori, che la grand' opera fosse perfetta, poichè in tali affari restano inefficaci anche le volontà le più assolute. Non voleva l'Imperatore che vi fossero nelle Pandette contradizioni, ripetizioni, oscurità, superfluità, imperfezioni di qualunque sorte: e forse i compilatori si sforzarono ad obbedirlo: ma la chimica legale non fu sufficiente a precipitar dalla gran massa tutte le impurità, che la contaminavano. Se per rimediare ad un male ci serviremo degli stessi mezzi e delle stesse cause, dalle quali fu prodotto, ne verrà l'accrescimento piuttosto che la guarigione. Giustiniano non vide questa verità, volendo medicare colla giurisprudenza i mali, che essa stessa aveva portati alla luce.

I mali della giurisprudenza non possono esser guariti che da una perfetta legislazione, alla quale eseguire se de' mezzi di Giustiniano ci serviremo, cioè della Giurisprudenza e de' Giurisperiti, i resultati saranno egualmente i più infelici.

Per quanto dunque Giustiniano inalzi la gloria sua e de' suoi Ministri, per quanto esageri l'immenso travaglio, e le infinite ricerche, non potremo essergli obbligati che della buona intenzione. I dotti gli saranno grati per aver conservati quelli avanzi preziosi, che essi con tanto gusto assaporano, e dove trovano sublimi idee di scienza recondita. Nel resto poi l'esecuzione es-

sendo stata mal corrispondente all' idea propostasi, ed il travaglio de' compilatori anche molto negletto, dovremo stimar quell' opera come un monumento del tempo, e la continuazione dell' osservanza, come una prova de' lenti progressi dell' Europa al ristabilimento integrale delle verità le più importanti per l' uomo.

Le compilazioni delle Pandette però, e del primo Codice non parvero a Giustiniano sufficienti allo stabilimento della sua gloria, ed alla propagazione della nuova dottrina. Stimò quindi opporttuno l' imitare alcuni antichi giureconsulti, i quali ad istruzione della gioventù avevano ridotta la Giurisprudenza ad elementi; onde fece pubblicare quelle Istituzioni, riguardate come il succo della Romana giurisprudenza, ed anch' esse dotate di autorità e valore nel foro. Ma siccome que' compilatori posero maggior pregio nella sollecitudine che nell' esattezza, giacchè in tre anni terminarono l' opera delle Pandette, che Giustiniano appena credeva potersi in un decennio compire, così anche gl' *Istituti* si trovarono degni di varie censure: e senza andarne annoverando i particolari difetti, mi ristringo a dire coll' Offinanno (29): *Caeterum quoque non levia vestigia supersunt, quibus juris collectores suam in antiquitatibus & jure Romano imperitiam prodide-*

(29) *Hist. Iurip. Iust.*

rint, ut ita Institutiones aeque iisdem vitiis laborent quae reliquas corporis juris partes deformant.

Non si vide contento Giustiniano d'aver accresciuto il corpo del Diritto di questa nuova opera, e quasi il far leggi fosse divenuto in lui una passione dominante, avendone fatte altre molte particolari, le quali vagavano fuori delle collezioni pubblicate, non volle, che esse restassero alla ventura del tempo, ed immaginò l'esecuzione di un altro nuovo Codice, nel quale il primo fosse rifuso, ed aggiuntevi tutte le altre leggi, decisioni, e costituzioni susseguentemente emanate. Questo fu il Codice detto *Repetitae praelectionis*, quello che ora trionfa nel nostro foro. Anche opera di Triboniano fu questa, e se si può dire che Giustiniano avesse il prurito di far leggi, il di cui cooperatore e ministro si crede, che non tanto alla gloria mirasse, quanto ad un vile interesse; e che quel perpetuo guastamento delle leggi nascesse da vergognose cagioni. Il celebre Gotofredo non potè perdonargli il maltrattamento che fece alle leggi de' Principi antecessori, e sebbene in parte avesse voluto scusarlo, per aver dovuto ridurre le leggi antecedenti all'uso del suo tempo, pure soggiunge, che ciò si potrebbe dire: *Nisi essent, ubi lucem detraxisset, nisi occurrerent, ubi prepositum suum non tenuit, nisi essent, per quae ignorantiam suam proderet, nisi denique ubi falsi genus non unum admisit: nisi in omnibus veritati fucum fecisset,*

Sebbene però così infelicemente progredisse il Regno delle leggi, sebbene esse già fossero assai numerose, la passione di far nuove leggi e nuove compilazioni non cessava nell'animo di Giustiniano, e spesso tali che abolivano l'istesso diritto da lui stabilito. Questo comparisce specialmente nella collezione delle Novelle, nelle quali sulle anteriori leggi fu molto innovato e non con maggiore intelligenza, onde il Baldovino potè ragionevolmente dire: *Si quis roget quis illas collegerit in unum volumen, fatebor notum non esse hunc Rapsodum, sed simul dicam farraginem esse, sine nulla arte congestam*. La giustizia civile, ch'è pur figliuola della naturale, cangiava così d'aspetto ad ogni momento, e secondo l'umore o gl'interessi dell'Imperatore, di Teodora e di Triboniano le regole del giusto si cangiavano nell'applicazione agli affari sociali. Il legislatore finalmente cessò di vivere, e se più anni ancora fosse vissuto, è ragionevole opinione che tante nuove leggi avrebbe fatte, che le prime compilazioni restando abrogate, avrebbe fatto vedere lo strano esempio di cangiare quasi intieramente la propria legislazione.

Ecco intanto tutta la famosa Legislazione Giustinianea. Figlia della Giurisprudenza essa n'ebbe tutti i caratteri di legittimità e di rassomiglianza. O si riguardino i corpi delle sue leggi come compilazioni, essi sono così pieni di errori, di confusioni, d'incertezze, di mala fede, che

sotto questo aspetto non meritano alcuna approvazione. O si vogliano considerare come una legislazione originale, ciocchè infatti non fu, e ci troveremo lontanissimi dalla giusta idea, che dobbiamo avere della politica sapienza ridotta in canoni per il miglior essere, e per la conservazione della vita civile. Se poi vorremo aver riguardo al secolo, ai compilatori, al modo in cui fu eseguita, cioè tempi d'ignoranza, artefici inesperti, scelta inconsiderata ed impropria, non potremo non dolerci della cecità de' secoli, e della tardanza delle relative cognizioni, che la tengono ancora in vigore.

Se tutti i mali intrinseci delle Nazioni derivano da difetto di leggi e di costume, il quale in grandissima parte delle leggi stesse dipende: se la Giustizia si è quasi smarrita nell'applicazione delle leggi, e ne'varj rami dell'amministrazione: se l'ineguaglianza ed il Dispotismo sussistono ancora ne' governi moderati: se infine le società si consumano fra continui disordini, troveremo che tutte le cause particolari vanno a riunirsi in una sola, cioè ne' difetti delle leggi, e specialmente nel conservare ancora una legislazione impropria, non adattabile allo stato attuale de' governi e delle Nazioni.

Abbiamo veduto quale fosse da principio la Giurisprudenza Romana, incerta, arbitraria, confusa, e mistica. Abbiamo veduto com'in essa ebbero maggior parte le opinioni private che la

volontà generale; che in questo tipo durò stante la Repubblica, e sotto l'Impero, oltre gli antecedenti difetti prese la tinta del Dispotismo, riunendosi nella persona del Principe il potere giudiciario ed il legislativo. Abbiamo anche veduto come volendosi rimediare ai mali ed ai disordini nati dalle leggi e dalla giurisprudenza medesima, non si fece altro che moltiplicarli: e che finalmente la legislazione di Giustiniano mise il colmo alla desolazione della Giustizia. Tutto questo avvenne perchè non si pensò mai a fare una legislazione integrale, col conoscere i veri e precisi rapporti che la società fa nascere fra i suoi componenti, e quelli che naturalmente essi devono avere col tutto ne' varj aspetti ne' quali dev'essere riguardato. Quindi le Società non conobbero i veri effetti delle leggi, e la natura umana fu ingiustamente accusata d'essere in contradizione colla giustizia.

Il Dispotismo di se stesso divoratore, e le cattive leggi desolatrici delle Nazioni produssero finalmente i loro effetti, e l'impero Romano si trovò distrutto. Poco giustamente alle straniere invasioni s'attribuisce la barbarie, nella quale ricadde l'Europa; poichè essa era già incominciata, ed i successivi sconvolgimenti non fecero che confermarla. Le scienze e tutte le vie al sapere ed al miglioramento sociale erano già deserte ed abbandonate; la fiaccola dell'ingegno già spenta, ed il gusto e le belle arti cessarono

dai loro lavori sublimi in mezzo alle tenebre della dispotica ignoranza.

Finì l'impero, ma durarono le leggi, non come dura la Storia, esecrabile o imitabile secondo gli avvenimenti, ma come sussistono le leggi de' popoli vinti sotto i barbari invasori. La poca importanza di più secoli relativamente al mio oggetto mi fa lasciare il lungo intervallo, che corse dal sesto secolo fino al duodecimo, quando si vidde pienamente risorgere la Giurisprudenza Romana. Il ritrovamento delle Pandette fece nascere un entusiasmo, anzi un fanatismo per quelle leggi. Il pregiudizio de' dotti per tutto ciò ch'è antico, la vanagloria degl' Italiani, l'idea di grandiosità ch' eccitava il nome Romano, il favore dell' ordine chericato, furono le principali cagioni, per le quali il diritto Romano risorse con forza ed energia, e divenne quasi la legge generale d' Europa. Le Pandette furono pregiate come un Codice mandato dal Cielo, come un dono del Paracleto. Si aprirono scuole, si fondarono a gara cattedre per ispiegare quel codice divino, mentre gli studj più degni dell'uomo erano affatto negletti, o abbandonati alle intelligibili dispute di oziosi claustrali. L'effetto fu quale doveva essere: le stesse leggi riprodussero la stessa giurisprudenza, e molto più deforme ancora; i litigj ridotti nel numero e nella durata dei secoli antecedenti, si rimoltiplicarono in una numerosa filiazione, e ricomparvero eserciti di forensi, co-

me torme di locuste devastatrici. Il concorso de' talenti fu tutto intorno a questa pretesa scienza, divenuta in breve disponitrice del diritto pubblico e del privato, la strada degli onori e delle ricchezze, e nel tempo stesso dell' ignoranza e della corruzione. Il Dispotismo bisognoso sempre d' arbitrio e d' incertezza si fece incontro all' amica giurisprudenza, e le forze loro combinate non rimasero inefficaci. Tutto fu giurisprudenza: tutto dunque fu litigj e confusione, e l' Italia trionfò in questa maggioranza. Restò ben sorpreso Federico I. Imperatore, quando tenendo la grand' Assemblea nel piano di Roncaglia vide comparire un numero straordinario di persone colle crocette in mano, ciocchè indicava la qualità di litiganti; ed irragionevolmente si maravigliò, che dove più aveva vanto la scienza legale, ivi fosse maggior numero di liti (30). Si maravigliava dunque di ciò che naturalmente doveva accadere, e che succederà eternamente. È vecchio il motto, che dove più sono i medici, più sono gl' infermi; ovvero l' altro, che dove sono più ladri più devono essere i furti.

Le leggi di Giustininiano, come s' è detto, furono figlie della Giurisprudenza, ed esse non furono ingrate a riprodurla, più perniciosa però, e più mostruosa che mai. Gli uomini d' ingegno

(30) *Radevic. in vita Frid. I.*

nascono senza dubbio in tutti i secoli; ma i secoli decidono del loro merito reale, poichè se il caso li fa nascere nei tempi di errore e d'ignoranza, i prodotti dell'ingegno saranno uniformi alle circostanze. Quindi i primi studiosi del diritto pretendendo portarvi nuova luce vi fecero sorgere maggiori nebbie di confusione e d'incertezza; ed appena nacque la nuova interpretazione nacquero contrarietà, dispute, partiti; ed ognuno sa, come per quattro secoli dopo il rinnovamento del diritto Romano fosse barbara ed incolta la Giurisprudenza.

L'Italia sorgeva a nuova luce, ma la scienza legale rimaneva pur giustamente nel fango. Sia che essa fosse fondata sopra cattivi principj, sia che dovesse applicarsi sopra libri assai lontani dal buon senso e dalla ragione, sia che ad essa si corresse con rapida avidità, prima di essere fornito di altre istruzioni, la giurisprudenza potè presto vantare il numero, ma non i pregj dei suoi cultori. Quindi si videro molte opere legali piene di sottigliezze scolastiche, ma vuote di buon senso, e sempre con poca intelligenza della lingua e de' costumi del popolo, di cui interpretavano le leggi. Non è dunque da dubitare, che le nuove interpretazioni, commenti, e chiose rendessero viepiù oscura ed incerta la giurisprudenza ed arbitrarj i giudizj, poichè nella libertà di interpretare, e nella presuntuosa ignoranza l'animo umano si fa un pregio della differenza di

giudicare e della singolarità delle idee. La vera scienza è quella che riduce ad unità le opinioni; ed è forse all'apice della perfezione, quando le impedisce di nascere; ma il contrario deve accadere sempre, quando senza aver le idee giuste delle cose, e senza le necessarie prenozioni, lo spirito umano esercita la sua semplice energía sopra un oggetto qualunque: allora deve avvenire, che non vedendo i rapporti veri delle cose, invece della verità ci si farà innanzi l'errore, e prenderà il luogo della verità medesima.

La Giurisprudenza dal suo rinascimento corse così per quattro secoli, e sebbene quind' innanzi migliorasse nell' eleganza degli abbigliamenti e nelle esteriori apparenze, non dobbiamo credere però, che il fondo non fosse egualmente o più difettoso, e della stessa natura gli effetti ed in molto maggior numero. Le opere legali si moltiplicarono sì rapidamente e con tanta fecondità, che divenne quasi impossibile l'averne contezza, ma qual bene produssero, o potevano produrre? Se le idee degli autori erano d'accordo, perchè multiplicar tanti libri ed opprimerci colla superfluità? Se variavano, non hanno fatto altro, che accrescere l'incertezza e la confusione. La scienza legale quindi divenne la Scienza delle opinioni, e le idee, cui più necessitano la certezza e la chiarezza, restarono involte nelle tenebre. Sono sei secoli ormai che si combatte dentro questo laberinto, e non sarà possibile l'uscirne, che

roversciandolo al suolo. Parve strano in un tempo che i libri di giurisprudenza potessero fare il carico di molti cammelli; ma ora empirebbero un numero di navi; un incendio durerebbe degli anni, e sarebbe il più grato olocausto alla Giustizia.

Sono pur semplici le idee del Diritto, e la Natura le ha depositate ne' cuori degli uomini come mezzi necessarj alla loro felicità; e se nello sviluppamento de' rapporti civili possono in qualche modo diventar complicate, appartiene alla legge il deciderne l'idea, ed ai cittadini il conoscerla e l'eseguirla.

Roma in ogni epoca è stata in antitesi colla ragione e coll' umanità; e sarebbe pur tempo dopo tanti secoli il riconoscere, che la ragione è un dono generale della Provvidenza, e che essa sola ha il diritto di dar leggi alle nazioni. Or se si è riconosciuto, che in tutti i varj periodi la legislazione Romana fu in opposizione con i principj della giustizia, ed ebbe per costante carattere l'arbitrio e l'incertezza, bisogna pur dire, che nel vantato secolo della ragione continua tuttavia per quest' oggetto la barbarie la più potente e perniciosa. Perchè dunque vivere con quelle leggi? Siamo forse ancora una provincia Romana? L'Autonomìa è la prima distinzione di un popolo libero ed indipendente, ed il vivere coll'altrui leggi è il più manifesto segno di dipendenza, di servitù, e di animo servile. Il pri-

mo frutto della ragione dev'essere il contribuire alla pubblica felicità, il rigenerar i popoli all' adempimento de' doveri indicati dalla natura, ed al godimento dello stato sociale.

Appena le leggi Romane ricomparvero in Italia si avvertì, che la differenza de' tempi e delle forme politiche degli Stati non ne rendeva del tutto conveniente l'uso; ma invece di prendere il solo mezzo opportuno, qual era di eliminarla del tutto dall'uso, furono anzi conservate, e ciascun Stato o città, oltre il Romano, volle anche aver il suo Diritto particolare. Se poi a questo si aggiungono i nuovi diritti regalatici nell' epoca della barbarie, i quali fanno tuttavia una parte importantissima della comune legislazione, non dovremo farci maraviglia, che lo stato sociale sia rimasto impedito ne' suoi naturali progressi, e comparisca difettoso, languente, ed abortivo, poichè il principio vitale delle società è nel massimo grado di guastamento e di alterazione. Tali furono gli effetti specialmente prodotti dal Diritto Feudale e dal Canonico, per i quali la sola epoca della loro nascita dovrebbe metterci in dubbio sulle loro malnate qualità, se d'altronde non ne fossino sicuri. Codesti diritti furono ignoti a tutti i popoli culti dell'antichità, ed appena fra i Druidi ed i Quiriti se ne sarebbe potuto trovar qualche traccia. Disprezzati anche nella loro prima origine divennero col tempo i più considerati, furono la base dei due

poteri antisociali, si confederarono per sostenersi a vicenda, per opporsi al giusto e legittimo potere, e per distruggere finanche que' sentimenti, cui si dovettero le prime unioni sociali, e la felice loro conservazione.

L'unità de' rapporti fu quindi distrutta da tanti codici differenti, accresciuti ancora da tante altre leggi fatte successivamente dai Sovrani. Una stessa Nazione fu quasi divisa in popoli diversi; i diritti degli uni non furono quelli degli altri, e le cose istesse determinate nelle loro qualità essenziali, cangiarono di natura, e furono diversificate. L'unità de' principj e la necessità dei rapporti essendo quindi perdute nell' attuale legislazione, è un pregiudizio il dire, che abbiamo delle buone leggi che non sono osservate. Inutili saranno sempre le buone leggi particolari, se non è buona la legislazione, ed essa non può esser tale, se manca della legge d'unità ne' principj o di quella di continuità nell' esecuzione: e si potrebbe francamente asserire, che se si formasse un Codice di tutte le migliori leggi del Mondo, le quali poi mancassero di quel nesso necessario a riunirle in un principio, sarebbe un Codice ingiusto ed ineseguibile. E se ciò avverrebbe nella elezione delle leggi migliori, che dovremmo dire de' nostri Codici fatti in tutt' altro modo? Ma non è del mio scopo il ragionarne, e come non anno il pregiudizio in favor loro, ma solo l' interesse, così è più facile il condannar questo al

silenzio, quando non può farsi scudo dell'antichità, e di altre estrinseche ragioni. Mi sono perciò ristretto ad esaminare soltanto la Giurisprudenza Romana; e più negli effetti che nei principj, poichè i fatti sono più dimostrativi e meno questionabili.

Avendo quindi veduto che la Giurisprudenza Romana fin dalla sua più rimota origine, e nelle epoche ancora più luminose, fu sempre incerta ed arbitraria, cioè lontana dall'adempimento della Giustizia; e che essa per sua natura non poteva essere altrimenti, ciocchè è pur troppo comprovato dal decorso di tanti secoli; mi dispenso dal trarne le conseguenze, sperando, che debbano nascere immediatamente nell'animo di chiunque non sedotto da vile interesse; o ingombro da pregiudizj, conserva ancora qualche sentimento di affezione per la giustizia, e per la felicità de' suoi simili.

PARTE TERZA

DEI CULTORI DELLA GIURISPRUDENZA

Se prima d'intraprendere quelle professioni che formano lo stato civile delle persone, perchè ne fissano i rapporti nella società, se ne avesse l'intiera conoscenza, molti forse disgustati dalla semplice prospettiva volgerebbero in dietro i loro passi, e porterebbero sopr'altri oggetti la loro attività ed attenzione. È stato perciò sommamente lodevole lo stabilimento di ritardarsi le professioni Monastiche, acciò nella relativa maturità della ragione l'uomo fosse veramente libero nel determinarsi; poichè in questi casi il maggior grado di libertà dipende dall'accrescimento delle idee, e dal più facile paragone di esse, per cui la volontà resta più libera, perchè più illuminata. E se qualche simile stabilimento si fosse fatto in rapporto a coloro, che alla professione legale si appigliano, porto sicura opinione, che i non corrotti animi della gioventù, l'eviterebbero forse più delle perpetue obbligazioni. Ma poichè fin dai più teneri anni si rappresenta loro un tal mestiere come la via degli onori e delle ricchezze, e senz'altra necessaria prevenzione vengono ancor fanciulli sospinti e gettati nel vortice immenso del foro, quindi non vedendo a maggior distanza de'loro piedi,

o seguitano ciecamente la carriera, o sebben disgustati, costretti dal bisogno e dalle circostanze, si trovano pur necessitati a proseguirla; ed assai raro avviene, che alcuno savio ed avveduto possa ritrarsi prima di prender gusto alla comune corruzione. Così il più perfetto guastamento dello spirito e del cuore forma il necessario carattere della professione legale. Se la cupidigia e l'ambizione sono i principj motori continuamente attivi; e se i materiali si trovano pronti ad ogni passo, la conseguenza è naturale e necessaria. Invano i pomposi titoli di Giureconsulto, Avvocato, o Patrono possono cuoprire l'interna viziosità, poichè essa appartiene essenzialmente alla cosa: e dov'essa sussiste, sussister debbono similmente le qualità che la caratterizzano. La Giurisprudenza l'ho detto da principio, è il fatale retaggio, che Roma ci lasciò, ed i secoli ne hanno moltiplicate le specie. Colla giurisprudenza ci lasciò i suoi cultori, e se i voti pubblici potessero essere esauditi, renunziando alla Romana eredità ed alle dependenze della medesima, resteremmo anche liberi da questa incomoda e parasitica popolazione. Vedendo intanto brevemente quali fossero i legali in Roma, vedremo anche il loro carattere necessario, e quali potrebbero essere i mezzi per estirparne i malefici effetti, o almeno correggerli.

Fra le più illustri invenzioni a Romulo attribuite quella dello stabilimento delle *Clientele* ha portato sì superiormente il vanto, che gravi poli-

tici ancora, e fra essi il celebre cittadino di Ginevra non dubitò di proclamarlo per un capo d'opera di politica e di umanità; ma Romulo stesso troverebbe forse strano, l'aver meritata tanta stima dai Filosofi. Il pregiudizio pel nome Romano, il fermarsi più su i racconti storici, che su i fatti, la credibilità accordata a Dionigi, fecero di Romolo un gran Filosofo politico, mentre non fu che un capo di esuli e masnadieri; e poichè abbiamo veduto che Roma si elevò da principio in forma barbara Aristocratica, dobbiamo pensare, che gli stabilimenti furono relativi alla forma costituzionale; e ben lontani dalla vera politica egualmente e dalla umanità. E sebbene molto confusi ed incerti ci sieno pervenuti tradizionalmente i fatti di quell'epoca, pure dal poco che ci rimane, e dalle giuste considerazioni su i principj di quella Repubblica, possiamo credere, che lo stabilimento de' *Patroni* e de' *Clienti* fosse tutto della più stretta Aristocrazia, ed una specie anzi di vassallaggio fondato dentro le auguste mura della libertà. Infatti se si riguarda che nella prima divisione di Patrizj e Plebei, tutto il potere era da una parte, e la servitù dall'altra, si vedrà che tutta la giurisdizione era dalla parte de' patroni: e se poi si considerano i principali doveri de' clienti, si ravviseranno delle tracce di soggezione feudale. Infatti i clienti erano tenuti all'*adjutorio* o sussidio nel maritarsi le figliuole de' patroni, a riscattarli dai nemici, contribuire per i loro debiti, e servire

a proprie spese nelle guerre. I doveri poi de' Patroni erano di proteggerli e difenderli ne' giudizj. Il sagacissimo Vico dovunque vide governi barbari, vide similmente Aristocrazia e sembianze feudali; ed infatti nella seconda barbarie, quando i più deboli feudatarj lasciarono i castelli e si ridussero nelle Città insieme con i loro vassalli, conservarono anche su di essi una parte dei diritti feudali specialmente sulle persone. Così anche il primo Appio Claudio venendo in Roma vi portò seco molti clienti; e fu il più gran sostenitore delle pretensioni del patriziato. Invece dunque di credere, che l'istituzione delle clientele fosse un capo d'opera d'invenzione di Romulo, dobbiamo anzi pensare, che non fosse altro che l'imitazione delle altre piccole società vicine di Roma. Stabilire poi costituzionalmente la protezione e la difesa de' deboli, significa ch'erano poco in uso i sensi d'umanità: lo stesso stabilimento era poi tutto in favore de' patroni, poichè i doveri non erano reciproci, ma favorevoli solo ai potenti. Se almeno quello di soccorrersi nei debiti fosse stato vicendevole, il patriziato non sarebbe stato una congregazione d'usurieri crudeli, e si sarebbero risparmiate tante violenze e tanti turbamenti alla Repubblica. Il solo dovere proprio de' patroni fu di difendere in giudizio i clienti, e ciò per necessità, poichè essi avevano in mano le leggi, i giudizj, e la pratica del Foro. Questo rapporto fece trovare ne' tempi posteriori l'origine della profes-

sione forense nell'istituzione delle clientele, e si applicarono le stesse parole ad oggetti molto differenti.

Qualunque intanto fosse stato l'uso del foro nei primi tempi di Roma, abbiamo veduto, che tutto era nelle mani de' Patrizj, e sebbene in que' tempi non fossero in moda gli Oratori e gli Avvocati, e che ciò fosse piuttosto ufficio di parentela, che un mestiere particolare; nondimeno rispondendo, cautelando, interpretando, disputando, que' giurisprudenti trattavano le cause, finchè s'introdusse il mestiere di Oratori o d'Avvocati, nel quale finalmente i due diversi ufficj restarono confusi.

Prima però di vedere quali già fossero i forensi e quali sieno, veggiamo se, e quali essi debbano essere. In una società dove le prescrizioni della volontà generale fossero note e chiare, dove le leggi facessero una parte della comune istruzione, non vi dovrebb' essere il mestiere di Giurisprudente, ed il sapere le leggi, e la maniera di applicarle, farebbe una parte necessaria dell' educazione. Quindi nelle antiche Repubbliche il conservar la patria coll'amministrazione delle leggi, ed il difenderla colle armi, erano doveri dalle stesse persone alternativamente esercitati. E sebbene nè in tutti si potesse supporre eguale cognizione delle leggi, nè eguale talento nell' amministrarle, non doveva però esser questo un mestiere esclusivo, nè riducibile in particolare corporazione. In qualunque società però quantunque

perfettamente costituita, siccome è impossibile, che non nascano de' delitti e de' litigj, e che non sempre le persone cui appartengono, possano lasciare le occupazioni loro; così divenne qualche volta necessario, che nelle azioni giudiciarie intervenisse o assistesse alcuno ad adempire le parti del litigante. È quindi questo naturalmente un ufficio di umanità o di amicizia, indicato dalle circostanze, e compreso nei sentimenti generali di affezione. Ben poche volte dobbiamo però credere, che ne accadesso il bisogno, perchè i litigj nelle società ben regolate non sono frequenti, e negli antichi tempi i litiganti anche per cose civili erano tenuti a comparir personalmente innanzi ai Magistrati. Un ufficio intanto di amicizia, di parentela, di generosità, di protezione impiegato specialmente a sostener la giustizia, ed a difender l'innocenza, doveva meritare stima, rispetto, onore, ed essere considerato quasi il supplemento morale alle leggi.

Questo sembra certamente il solo legittimo e giusto rapporto nel quale l'Avvocatura può essere considerata, ed il solo che possa aver luogo nelle Società ben costituite e ben regolate. Ma quando quella professione divenne un mestiero di avidità o di ambizione, perdè quel merito, che seco porta la beneficenza; e divenne obbrobriosa, nociva, ed indegna di qualunque considerazione: invece di sostener la giustizia o l'innocenza, e ciò fare con quella generosità di sentimenti, da' quali nasce la

gratitudine, divenne un mestiere d'ingordigia e di corruzione. L'ingiustizia non si può sostener altrimenti, che col corrompere le leggi e i magistrati; il che non riesce difficile, quando le leggi sono incerte, confuse, arbitrarie; e come furono per lungo tempo in Roma, arcane ed al popolo ignote. In questo caso devono sorgere di necessità molti litigj e molti professori in legge, i quali saranno in rapporti del tutto contrarj al pubblico bene. Imperocchè o si riguardino coi litiganti, e non ne avranno tutt'al più che di quelli che ogni mercenario mestiere può avere: o si riguardino le relazioni con i Magistrati, e non possono essere che inutili e dannose; o coll'intiera società: e non si vedrà altro che un mestiere di corruzione, una classe non produttrice, e contraria ai veri interessi sociali. Se il Magistrato è l'uomo della legge, o la legge stessa parlante, non sembra, che abbisogni di coadjutori estranei per esercitar il suo ufficio, o di suggeritori della giustizia, e molto meno quando questi sono interessati a nasconderla o mascherarla. Dire che i Magistrati hanno bisogno di Avvocati e legisti, è far un'ingiuria ad essi ed alla legge, indicando quelli per inetti o ignoranti, e questa per oscura ed incerta. Io non so di quali mezzi si servissero i Romani per corrompere i giudici, ma ciò doveva essere molto frequente, poichè vi fu stabilita la pena di morte, andata poi disgraziatamente in disuso. Uno dei modi principali però fu quello di abusare della loro igno-

ranza, o coll'interpretare le leggi, e renderne il senso disputabile, o coll'abuso dell'eloquenza, la quale perciò venne in tanto pregio nelle nazioni corrotte, e specialmente in Roma. Gli Oratori ed i Giurisperiti divennero così i continui nemici della legge, mentre la reclamavano in lor favore, e de' magistrati medesimi, che cercavano corrompere o indurre in errore.

In quanto poi allo Stato, i forensi non sono in alcuno de' rapporti utili o necessarj alla sussistenza del medesimo, e rompino anzi le relazioni civili, impiegando l'attività loro invano, o in pubblico danno, la società non può considerarli, che come contrarj al suo ben essere ed alla sua prosperità.

Dalla continuazione del mestiere, il quale nasce come abbiamo veduto dalle cattive leggi, questi professori vanno ad acquistare un carattere morale perverso, ed un carattere intellettuale incerto e falso; poichè col continuo disputare indifferentemente pel giusto o per l'ingiusto, queste idee diventano indifferenti; e si perdono nell'animo e nel cuore i principj, che la natura vi ha fondati, e che le leggi e l'educazione devono migliorare e rischiarare. Lo spirito poi perde quella facoltà, per la quale esercita o può esercitare regolarmente i modi di ragionare; e si vede quale sia comunemente la logica forense. Dobbiamo pur essere persuasi, che la bontà dello spirito o del cuore è sempre un affare di abitudine, e se queste sono contrarie a quelle indicazioni, per le quali

si va al vero ed alla virtù, non potremo lusingarci per alcun verso di possederle. Che tanto debba avvenire nell'esercizio del foro, sembra non doversene dubitare: le cause impellenti alla professione, cioè l'ambizione e l'avarizia fanno abbandonar frequentemente i doveri e la ragione; e l'istituzione legale istessa porta all'incertezza delle idee e de' principj. Che tale sia poi l'istituzione forense, non credo poterne addurre miglior testimonio che il massimo fra gli Oratori, il nume dell' Avvocatura, cioè M. Tullio, il quale annoverando i pregj di cui un orator forense dev'essere fornito ed adorno, e de' mezzi per acquistarli, così scrisse = *Disputandumque de omni re in contrarias partes, & quicquid erit in quaque re quod probabile videri possit eliciendum atque dicendum* (31). E tanto chiaro il testo, che non ha bisogno d'interpretazione e di commenti.

Tale almeno era l'istituzione de' Romani, per cui la giustizia fu sempre nella massima incertezza. Sembra però potersi dire giustamente, che dovunque la giurisprudenza fu incerta ed arbitraria, ivi il numero de' forensi dovett'essere sommo, ed il carattere illegale: o per meglio dire, dove le leggi sono incerte ivi deve regnare la giurisprudenza con tutto il suo vergognoso corteggio. Ma per tornare ai Romani, de' quali principalmente

(31) *Cic. de Orat. lib.* 1. 34.

devo ragionare; si è veduto antecedentemente coll' autorità degli antichi, come il mestiere della giurisprudenza era quasi una parte arcana dell' Aristocrazia, e come i patrizi ne facessero un monipolio ed una specie di scienza mistica sotto gli auspicj della veneranda superstizione. Livio e Cicerone ci raccontano qual dispetto si eccitò negli animi patrizj, quando Gneo Flavio ne rivelò in parte gli arcani, rendendo pubbliche le formole delle *azioni*: le toghe lacerate e gli anelli gettati per terra soffrirono gli effetti della rabbia o del nobile dispetto. Codeste espressioni d' interno rancore, e la cura continua de' patrizj in tener chiuso nel loro ordine la scienz' arcana del diritto, altro non sembra indicare, che voler conservare quelli abusi de' quali traevano diversi profitti; cioè rendere arbitraria l' amministrazione della Giustizia, aprirsi la strada all' ambito, e conservar i mezzi per acquistare le ricchezze.

Fa onore ai Romani l' idea di dover essere la giurisprudenza un ufficio liberale e generoso: ma i fatti furono poi contrarj ai principj; e l' avarizia fu uno de' rimproveri più comuni che si facesse alle persone del foro. Lo stato della giurisprudenza e della Nazione dovettero contribuire di molto a tale infamia. Fra i mezzi più giusti per accrescere i comodi della vita civile si devono annoverare l' Economia domestica, l' Agricoltura, ed il commercio; ma o i Romani non ebbero mai le cognizioni necessarie per eseguirli, o trovarono

più opportuno e più facile il cercar altri metodi per soddisfare a quel quasi comune sentimento sociale. Quindi le usure, le rapine militari, le depredazioni delle Provincie, e la venalità della giustizia e della giurisprudenza presero il luogo dell' industria, dell' economia, e del travaglio.

La guerra era il gran principio costituzionale di Roma; ed o si facesse ai nemici, o ai socj, o ai proprj concittadini poco importava, purchè se ne ottenessero le spoglie. Il carattere ancora della giurisprudenza li metteva in grado di farne un ufficio profittevole, poichè i clienti avevano bisogno di esser lungamente trattenuti in giudizio, e questo occupava molto tempo ai patroni, per non dover donare le loro fatiche ed occupazioni; e come poi i litiganti cercano piuttosto la vittoria, che la verità o la giustizia; l'eloquenza, la dialettica forense, e la cabala di corruzione non dovevano restar senza soldo; giacchè le azioni vili ed indegne sono sempre mercenarie o interessate. Quindi codesto abuso venne a tale eccesso in Roma, che qualche cittadino non insensibile alle necessità della patria pensò portarvi riparo.

Le cattive leggi facevano nascere le liti, la difettosa amministrazione della Giustizia le prolungava, ed intanto i Patrizj profittavano del pubblico disastro, giacchè essi principalmente mescolavano e rimescolavano tutti gli affari relativi alla giustizia: ed i patroni, i giurisprudenti, gli oratori erano quasi tutti del loro ordine. Fu in tale

stato di cose, che M. Cincio Alimento Tribuno della plebe pubblicò la famosa legge Cincia, colla quale fu stabilito: *ne quis ob causam orandam donum munusve caperet* (32). Ma se Cincio e Fabio Massimo, che fu il promotore di quella legge creduta pur necessarissima all'infelice stato di Roma, (33) avessero considerato, che la pubblica corruzione si ampliava con i confini dell'Impero, e si fortificava coll'accrescimento delle pubbliche ricchezze, avrebbero veduto, che una tal legge era inopportuna, e come tante altre sarebbe restata ineseguita.

Infatti la legge Cincia restò prima elusa colle frodi, e poi dal comune disprezzo: nè altrimenti doveva avvenire, poichè quando si tratta di far leggi per calmare il vile interesse nell'animo de' cittadini, e richiamarli alla virtù; non bastano delle leggi particolari; nè codesti miracoli possono essere operati, che da leggi costituzionali che interessino i cittadini al bene comune. Le Leggi poi che danno la divisa di reo al trasgressore debbono necessariamente portare la sanzione penale per poterne sperare qualche effetto; ma la legge Cincia riposando incautamente sul costume Romano si dispensò da ogni penale conseguenza. Per tale ragione quindi, e per la cor-

(32) *Tac. lib. XI. cap.* 5.
(33) *Brummer ad Leg. Cinc.*

ruzione, e per l'interesse specialmente dell'ordine patrizio, la legge per se stessa imperfetta ed inopportuna rimase senza vigore, e le depredazioni del foro a tal segno pervennero, che parve al vecchio Catone, che la plebe Romana fosse divenuta per ciò *tributaria del Senato*.

Se la legge Cincia fu però, quale si dice, assolutamente proibitiva di poter prender nulla dai clienti, non si può trovare giusta. Non doveva esservi bisogno di forensi; ma subito che per le cattive leggi essi furono necessarj, non era ingiusto che ottenessero qualche recognizione o mercede per le loro fatiche. E se potè esser giusta, quando l'Aristocrazia nel suo vigore metteva fra i patroni e i clienti de' rapporti di dipendenza e di lucro, non poteva esser più tale nel progresso della libertà, quando que' diritti o stretti rapporti del padronato erano rallentati e quasi svaniti. Se le leggi fossero state buone, nè la giurisprudenza sarebbe nata, nè i mercenarj forensi, ed il pubblico disprezzo avrebbe arrestato le suggestioni dell'avarizia: gli avvocati sarebbero stati liberali ministri di beneficenza, e la loro opera una nuova virtù dovuta allo stato sociale. Ma nel caso in cui erano i patroni, un divieto assoluto di ricever doni o ricompense era ben improprio, come sempre è ingiusto il negar la mercede alle altre opere manuali. Quindi, come ho detto, tal legge poco giusta per una parte, ed imperfetta per l'altra, restò inesegui-

ta. Si reclamò continuamente contro l'avarizia e l'avidità degli Avvocati; ma nel corso di più secoli pochi si potettero contare osservatori della legge Cincia.

Quale fosse lo stato del foro negli ultimi tempi della Repubblica può saperlo ognuno; che siasi alquanto familiarizzato cogli autori di quell' epoca, ed avrà potuto rilevare, che se allora si elevò alla massima fama e celebrità il foro Romano, si trovò anche all'apice della corruzione. Nè io mi prenderò il piacere d'andar ripetendo tutte le invettive sparse presso gli autori, e specialmente presso i poeti: perchè non ne ho bisogno come prove. Parlano sempre dell'incertezza delle leggi, della venalità de'giudizj, dell'impudenza e dell'avidità de'forensi; e tutto cresciuto a tal segno, che solo la generale corruzione poteva farne la scusa. Ma la corruzione di un popolo può legittimar mai i principj funesti da'quali essa depende? L'indolenza, la negligenza, la venalità della magistratura e del foro intero quando è generale, da cause similmente generali deve provenire. In Roma veggiamo il progresso di tutto questo, e ne veggiamo le cause. La legislazione non fu mai quale avrebbe dovuta essere; difettosa fin da principio, e lasciando l'arbitrio e 'l dispotismo in mano alla magistratura, non conservando i giusti rapporti fra le parti componenti lo stato, incer-

neppure il più corrotto (34); ma nella generale corruttela de' giudizj non si poteva far a meno di aver molti attori, per moltiplicare i rapporti e le forze, dalle quali doveva dipendere la vittoria. Quindi le cause divennero complicatissime, ed ogni avvocato sapeva trovare ragioni particolari per il suo cliente. Se il cuore de' forensi era fornito di qualità così abominevoli, non dobbiamo credere che lo spirito fosse più nobilmente provveduto. Cicerone medesimo in diversi luoghi delle sue opere ci fa vedere la viltà, e l'ignoranza degli avvocati, specialmente nel diritto. La sofistica era il tesoro del loro spirito, ed essa teneva luogo d'ingegno e di cognizioni. Nè altrimenti doveva, nè deve avvenire: poichè la vera scienza, quella che stabilisce i più stretti rapporti fra l'intelletto e 'l cuore, quella che rischiara i doveri e li conferma ed estende; quella che in tutte le idee sa trovare i rapporti col bene pubblico e colla virtù, non poteva essere il pregio di coloro, i quali vivevano nelle abitudini della corruzione. Che potessero poi anche far a meno di conoscere le leggi, il fatto moderno è la prova dell'antico. Cicerone fa anche abba-

(34) *Cic. de Clar. Orat. LVII. Neque tam multa, quam in nostra aetate judicia fiebant: neque hoc quod nunc fit, ut causae singulae defendatur a pluribus; quo nihil est vitiosius.*

stanza vedere, che questo non era necessario, e poi nel lungo catalogo degl' illustri Oratori, neppur poi gran fatto illustri secondo il suo giudizio, assai di raro accenna, che fossero anche valenti in Diritto.

Quale poi fosse l' infelice stato del foro ne' tempi successivi abbastanza ci viene indicato dall' autore del *Dialogo intorno gli Oratori*. Ignoranza della lingua, bassezza e turpitudine nelle espressioni, disprezzo di tutto ciò che più era necessario a sapersi; ma val meglio ascoltarlo nelle proprie parole: *Adeo negligitur ab horum temporum disertis, ut in actionibus eorum fex quoque cotidiani sermonis, faeda & pudenda vitia deprehendantur, ut ignorent leges, non teneant S. C., jus Civitatis ultro derideant, sapientiae vero studium & praecepta prudentum penitus reformident*. Or come mai potè venir in mente ad Augusto, che un corpo per sua natura poco osservante della morale potesse osservare la legge della virtù? E se quella legge restò senza effetto ne' tempi della Repubblica, quando il costume aveva ancora un numero di amici, come poteva divenir efficace nella moltiplicazione degl' interessi privati, e nella generalità de' vizj?

Avvenne dunque, che la legge moltiplicò i mali invece di distruggerli o ripararli. Il Senato credè sotto Claudio poter ristabilir la legge Cincia, e bisogna leggere presso Tacito le dispute e le discussioni tenute a quest' oggetto. È ivi

che esso fa il carattere degli Avvocati, dicendo: *nec quidquam publicae mercis tam venale fuit quam advocatorum perfidia:* (35) Si perorò tanto dalla parte degli avvocati, i quali finalmente ne ottennero la riforma o la riduzione, cioè che per le loro totali fatiche potessero ricevere soltanto 10: mila sesterzi. Allegarono fra le molte ragioni; che nel tempo della pubblica tranquillità bisognava pur tener conto, che essi sottraevano l'attenzione alle domestiche bisogne, per non lasciar indifesi i clienti; e che: *se modicos Senatores; quieta republica, nulla nisi pacis emolumenta petere*: Tacito chiama *minus decora* le ragioni di Suilio, ma furono pur accette a Claudio, e portò la legge di sopra accennata:

Il ragionevole dubbio sarebbe se leggi di simil fatta possano esser mai utili per le difficoltà dell'esecuzione: e come impedire le trasgressioni in affari di cui non rimangono vestigia permanenti? Contenere i maestri de' cavilli e delle elusioni dal trasgredire impunemente la legge esser doveva malagevole, anz'impossibile impresa: Dobbiamo dunque credere, che essendo le stesse le leggi, la giurisprudenza, ed i cultori di essa; identiche dovevano esser le conseguenze: Quindi sempre che intorno a que' tempi gli scrittori parlano de' forensi ed avvocati, la venalità, e la perfidia sono le qualità di cui l'onorano:

(35) *Tac. Annal. lib. XI. cap. 5.*

In faccia al dispotismo la giustizia appena ardisce respirare, ma se la fortuna conduce sul trono l'uomo che n'è degno, essa allora inalza la voce per farla pervenire al suo protettore. Così avvenne sotto Trajano: parve favorevole il momento di reclamare contro gli abusi del foro, contro quelle arpie contaminatrici. Il Tribuno Nigrino con un patetico e ben inteso ragionamento espose al Senato ed all'Imperadore la desolazione della giustizia, le depredazioni, le violenze, e le prevaricazioni de' forensi. Ricordò i tempi migliori, le leggi, i Senatusconsulti, e quanto mai si era fatto per tenere a freno la turba divoratrice: Rappresentò che si vendevano le avvocazioni, si vendevano le prevaricazioni stesse, si componeva sulla sorte dei litigj, e che fra le glorie Romane si contavano le spoglie opime de'clienti, e le ricchezze e i fondi prodotti da sì nefande conquiste: e conchiuse finalmente, che il rimedio a tali infamie ed al disprezzo continuo che si faceva delle leggi bisognava chiederlo dall' OTTIMO PRINCIPE: *Petendum ab optimo Principe, ut quia leges, quia Senatusconsulta contemnerentur, ipse tantis vitiis mederetur* (36). Trajano non fu insensibile a sì giuste domande, e stabilì che i forensi prima d'imprendere gli affari giurassero non aver nulla ricevuto dai loro clienti, nè aver

---

(36) *Plin. apud Brummer.*

esatto da essi alcuna promessa o cautela, ma che finiti gli affari potessero esigere i 10. mila sesterzj stabiliti da Claudio.

Niuno, stimo si persuaderà, che la nuova legge riuscisse più fruttuosa delle altre. Si vede che Trajano cercò d'impedire le elusioni e le frodi: ma come prima avevano saputo rendere vana quella di Claudio, così seppero far successivamente della sua. I fatti successivi lo dimostrarono; e quando anche non si conoscessero, la ragion della cosa non permetterebbe il dubitarne.

Tuttociò che esiste necessariamente non si può togliere co' divieti e colle pene le più potenti. Le cattive leggi faranno nascer sempre la giurisprudenza, e tutte le arti della cavillazione e della corruzione ne' giudizj. L'interesse a sostenerle sarà egualmente necessario, ed esse sussisteranno come effetti necessarj d'un principio continuo. Surrogare la virtù, la giustizia, i doveri alla corruzione non può essere mai opera di leggi singolari, ma d'un' intiera legislazione fondata su i conosciuti principj dell'umana natura. In tal stato di cose l'avvocatura potrebb'essere un mestiere di beneficenza e di liberalità: ma dovunque le leggi non avranno saputo invitar gli uomini all' adempimento de' doveri, dov'esse non avranno saputo combinare gl'interessi particolari col pubblico, dove non avranno ispirato agli uomini que' sentimenti, de' quali la giustizia è l'espressione necessaria, gli ufficj di umanità non solo diverranno

mercenarj, ma degenereranno a tal punto da formare le officine dell'inginstizia e de' cavilli. Si rifletta un momento, e resteremo convinti della verità.

Ho accennato antecedentemente che i progressi del dispotismo corsero paralleli con i vizj e coll' ignoranza, e che la professione forense ne fu in parte l'autrice. Le leggi furono inutili per farne cessare gli abusi, ed invano si pretese ancora che i forensi lasciassero intatte le leggi. Costantino aveva già proibito loro il far da interpreti, poichè erano veri storcileggi; ma l'ho detto più volte, che tali divieti devono necessariamente rimaner senz'effetto, onde anche quelli di Giustiniano restarono inefficaci. Le leggi da esso emanate come le altre fin allora veglianti dovevano essere di necessità la preda de' giureconsulti; giacchè se le leggi non richiamano le idee alla semplicità della ragione, e che anzi facciano nascere de' rapporti d'independenza o contrarj a quelli della natura, sorgeranno de' dubbj, delle dispute, delle interpretazioni per rettificarle, e dare alle medesime un nuovo senso. Quando dunque egli osservava, che *per contrarias interpretantium sententias totum jus conturbatur*: non vedeva che le sue leggi portavano necessariamente quelle interpretazioni. Così dunque la debolezza delle leggi, l' ignoranza de' forensi, e le cattive abitudini loro tenevano la giustizia nel silenzio, e l'anarchia giudiciaria in azione.

Superfluo sarebbe il continuare la storia del foro e dell'Avvocatura fino alla totale decomposizione dell'impero Romano: poichè ciascuno vede, che se ne' migliori tempi fu per sua indole cattiva, ne' tempi peggiori dovette essere pessima ed infame; ed Ammiano Marcellino ce ne lasciò un ritratto sommamente vergognoso.

Intanto rifletterò, che il lungo corso dei progressi sociali alterando diversamente l'antico stato delle cose ha fatto nascere un dubbio, cioè, se gli avanzamenti delle società siano stati verso il bene, o per la contraria parte. Ma tal questione resterà sempre incerta, se non si distinguono i diversi oggetti, su i quali il tempo ha differentemente operato. Io distinguerei intanto i progressi semplici e liberi dello spirito umano, da quelli che ha dovuto fare inchiodato agli antichi stabilimenti. In quelli il tempo rischiarando le idee, accrescendo le cognizioni, e distruggendo i pregiudizj ha riprodotta nel suo lume la ragione. Quindi le scienze corrono al loro perfezionamento, e la morale istessa trova nella natura dell'uomo i sublimi principj della virtù. Per questo aspetto l'Europa non conta una epoca più luminosa e più felice. Ma dall'altra banda in ciò che più interessa l'umanità, i secoli ci hanno strascinato, e ci strascinano tutto giorno verso il punto del massimo avvilimento e corruzione. Le cattive legislazioni antiche impossessatesi egualmente degli uomini e de' governi tendono sempre più ad estin-

guere i naturali sentimenti di umanità, e di giustizia; ed ogni secolo vede una nuova moltiplicazione di effetti di maleficenza. L'uomo intellettuale e l'uomo civile sembrano di due nature differenti, quello si ravvicina all'intelligenze sublimi, e questo corre sempre più alla depravazione. Un tale stato di contradizione rende anche più infelici le società, e nero e desolante il paragone. Per un lato l'uomo si vede nell'atmosfera della luce, per l'altro nel baratto il più orrendo. Quale ritardo faccia questo ai progressi dell'umanità, ed alle mire della Providenza, che non può non volere la morale perfezione della specie prediletta, è difficile ad immaginare.

Io mi dispenso dal fare un quadro d'orrore, dei tempi presenti, non v'essendo cittadino per corrotto, per insensibile ch'esser possa, che non riconosca i mali delle presenti legislazioni. Gli abusi del foro, le cabale, i cavilli, gl'intrighi, le multiplici corruzioni, lo smarrimento totale della giustizia ne sono le conseguenze. Le leggi particolari non possono esser sufficienti a contenerli, e quando anche far si volessero, l'esecuzione stessa non porterebbe un carattere di giustizia, poichè punirebbe i delitti, che la legge stessa ha fatto nascere.

Ma in questo stato di desolazione quale sarà il rimedio? *Petendum ab* O*PTIMO* P*RINCIPE*, *ut ipse tantis vitiis mederetur*.

APPENDICE

O

RIFLESSIONI RELATIVE ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Egli è senza fallo da compiangere quel popolo, la cui volgare sapienza si manifesta in proverbj o apoftegmi contrarj alla morale ingiuriosi, alle leggi ed ai governi, ed in se stessi abjetti e vili; imperciocchè questo indica uno stato di abituale corruzione, assai peggiore forse dello stato selvaggio e della stessa Anarchia. Or fra tali perniciosi motti parmi doversi annoverar quello pel quale si afferma, essere le società naturalmente divise in due classi generali, cioè in *oppressi* ed *oppressori*, e che convenga piuttosto fra i secondi classificarsi, che fra i primi.

I lunghi disordini sociali, le cattive leggi, l'irregolare Amministrazione della Giustizia, facendo veder in ogni momento mancante la pubblica sicurezza, può far nascere più o meno idee così desolanti, e portar negli animi de' cittadini il più pernicioso pervertimento della morale, e produrre in conseguenza principj d'azione malefici e viziosi.

Se per richiamar gli uomini dall'errore fosse sufficiente ricordar loro la verità, sarebbe assai

facile il riparo; ma i sentimenti e le abitudini morali non si cangiano o cancellano che con abitudini contrarie, e rendendo effettive le verità che negli animi loro si vogliono sostituire. Invano quindi ad essi si direbbe esser falsa l'idea formatasi dello stato sociale, e la società non aver altra divisione necessaria e naturale, che quella che ne distingue gl'individui in *governanti* e *governati*: poichè vedendosi quelli oppressi o vicini ad esserlo, ricadranno in quel primo dissociale sentimento. Invano poi si crederebbe, che una sì infelice condizione potesse cangiarsi con riforme particolari sull'Amministrazione della giustizia; come invano per qualunque cura aspetterebbe l'agricoltore frutti perfetti dalla pianta sorpresa da irreparabile corruzione.

Tali sono le società, cui le leggi invece di essere un principio di vita e di salute, sono anzi un morboso fermento, pel quale i mali soltanto si possono trasformare, senz'alcuna speranza di futura salvezza. Quindi se le Nazioni non muojono, in quanto all'esistenza fisica, possono però morire perdendo l'esistenza morale e civile. La Grecia è scomparsa dalla superficie del globo, mentre nelle stesse regioni vivono ancora degli schiavi. In America è nata una vera Nazione, dove già vissero de'selvaggi: codesti sono gli effetti delle leggi; cioè dalla loro mancanza o della loro esistenza.

Tutte le parti d'una legislazione o d'un'Am-

ministrazione anno necessariamente un tale nesso ed associazione fra loro, che l'esistenza delle une dipender dee dall'esistenza delle altre; e sarebbe poi una idea sommamente strana il voler credere, che la parte d'esecuzione o di amministrazione possa esser buona, se tale non è la legislazione medesima. Non sarebbe perciò cosa molto ragionevole l'immaginar riforme nell'Amministrazione della giustizia, senza pensar prima alla formazione d'un corpo di leggi ben corrispondenti a quei sacri rapporti fissati nella specie umana dalla natura, e confermati dalla Società.

Se i governi Dispotici si occupano a baloccar le nazioni per tenerle nello stordimento; e se la mancanza de' lumi ed il timore della verità produssero in altri tempi effetti simiglianti; sotto gli ottimi Principi risorgono le speranze de' popoli, e si consolano nella non lontana prospettiva d'una futura felicità.

Riconosciuti i vizj intrinseci delle legislazioni e della Giurisprudenza dominante non si potrà dunque pensare, che senza il rinnovamento di esse si possano sottrarre e liberare i popoli dall' infelice attual sistema giudiciario, divenuto un effetto necessario delle cattive leggi e della negligenza de' secoli.

Infatti quanto mai si tentò in tutti luoghi ed in tutti i tempi per contenere il potere giudiciario nei limiti del giusto senza ristabilir pri-

ma le leggi, tutto riuscì vano o produsse disordini maggiori.

In tutti i Codici antichi e moderni delle leggi più o meno severe furono emanate, e fin pene capitali ed ignominiose fulminate furono contro gli abusi del potere giudiciario; ma rimasero senza effetto alcuno, e non si videro ne l'esecuzione de' gastighi, nè la restituzione della giustizia. S'egli è vero, che buoni Ministri non possono esservi senza buone leggi, è vero altresì, che le loro mancanze sono forse i più gravi delitti: e perciò il più gran Monarca d'Europa non dubitò nel suo codice di caratterizzarli per i veri delitti di Lesa Maestà; poichè offendono la maestà delle leggi, e tutto è legge quanto vi è di più sacro nello Stato. Potrei fare un lungo catalogo di tutte le leggi contro le frodi, le prepotenze, le violenze, e contro l'ignoranza ancora de' magistrati, ma ad altro non gioverebbe, che a farci piangere sulle miserie dell'umanità; e mi contento solo d'osservare, che con tali mezzi lungi di provvedere al miglioramento della giustizia, si autorizzò anzi l'arbitrio, e si resero più destri nell'esercizio dei loro abusi consuetudinarj.

Io mi esimo dal venire ad alcuna particolarità come di cosa generalmente conosciuta; e nella moltiplicità degli esempj si mancherebbe all'effetto, indicando gl'innocenti immolati alla licenza de' magistrati, o i rei salvati per avidità, per favore, per affinità di sentimenti. La storia

antica e moderna ne sono disgraziatamente pur troppo la prova. Ma dobbiamo felicitarci col credere, che fra i pensieri dominanti del nostro adorabile Sovrano, quello del ristabilimento generale della giustizia sia il più presente al suo paterno cuore. Ognuno sa, che non à guari fu proposto l'aumento de' soldi per i ministri della Giustizia, sia per ovviare alla corruzione, sia per mettere in un comodo maggiore quest' ordine di persone addette al pubblico servizio. Si fece il calcolo della somma necessaria a promuovere tal novità (sola novità non contradetta dalla gente togata), e si trovò che vi bisognava un fondo di presso a tre millioni: si cercarono i fondi come si cercano i nascosti tesori, e lo *spirito* rispose incerto agl'incerti scongiuri.

Se lo avessero interrogato dove erano i fondi per ristabilire l'Amministrazione della giustizia, avrebbe risposto, ch'eran quelli stessi di tutti gli altri bisogni nazionali: ma precettato a rivelare i fondi per accrescere i soldi de' Magistrati, non poteva ragionevolmente risponder altro, che tutto quello, che non è privato, è pubblico, e può differenziarsi solo dal vario uso ed impiego. In fatti se si riguarda l'oggetto per il lato assoluto dell'accrescimento de' soldi, un fondo di circa tre millioni non sarebbe indifferente per la nazione, nè forse utile o necessario; ma se poi si riguarda il ristabilimento della giustizia, allora

sotto altro aspetto si devono considerare i mezzi necessarj all'esecuzione della medesima.

Volendoci formare una giusta idea dei Magistrati di giustizia, essi altro non sono che persone alle quali pubblicamente è affidata la custodia e l'esecuzione delle leggi, verificando i rapporti delle cose, delle azioni, delle persone colla legge, e manifestando la verità di queste relazioni. Tal'è in generale tutto l'ufficio dell'amministrazione giudiciaria. La qualità intrinseca dunque de' magistrati è quella di servire la Società; servigio onorevole, e sola distinzione giusta e giovevole nel corpo sociale. Essi formano il governo, essi sono nella più immediata relazione col Principe, che n'è realmente il capo e primo motore, essi sono incaricati dei più importanti doveri civili, essi devono l'impiego del tempo e della loro intelligenza alle persone, ed agli affari del loro dipartimento. Prestando al pubblico opera e servigio sì importanti, è ben giusto, che dal pubblico sieno convenevolmente riconosciuti, e godano de' mezzi necessarj, e sufficienti all'esistenza, fisica e civile.

Sono dunque essi necessarj, e giusto è similmente che dai fondi pubblici siano salariati, come qualunque che serve lo Stato. Siccome però la giustizia delle pubbliche contribuzioni è fondata su i bisogni reali della nazione, e giuste sono solamente se necessarie; così la dispensazione delle medesime deve portare lo stesso carattere, non

potendo essere distribuite che per i veri e reali bisogni dello Stato.

L'amministrazione dunque della giustizia, e la costituzione della Magistratura devono portar necessariamente due caratteri; il primo cioè di essere stabilite il più corrispondentemente che sia possibile al loro fine, cioè ad impartir giustizia con eguale comodo e sicurezza: ed il secondo che non debbano costare all'Erario più di quello ch'è necessario alla migliore costituzione della cosa. Se si mancasse al primo, si mancherebbe all'oggetto; se al secondo, sarebbe una dissipazione. Quando dunque l'Amministrazione della giustizia non fosse fondata sopra questi caratteri principali, essa sarebbe in cattivo stato per un verso, e per l'altro conterrebbe un'ingiustizia pubblica.

Volendosi trattar dunque dell'accrescimento de' soldi, il primo quesito a fare mi sembrava quello: *se la magistratura si trovi attualmente nella forma la più conveniente al bene pubblico ed alle necessità de' popoli*. Poichè non trovandosi in questo stato, l'accrescimento de' soldi conterrebbe un error del doppio, coll'accrescersi la mercede per un inutile o dannoso servigio, cioè, che si pagherebbe più per essere mal servito, e più riceverebbero i Magistrati, per trovarsi in situazione mal atta a prestare le opere loro alla Società.

Comprendo, che il progressivo generale au-

mento del numerario, ed il conseguente necessario incarimento de' generi, debbano portare accrescimento ne' soldi o ne' mezzi rappresentativi della sussistenza; ma il ciò eseguire sul piede attuale oltre al non esser giusto, mancherebbe forse al fine morale ed al fine politico. La Magistratura attuale è divisa in tante classi, specie, ordini, varietà, che forma una gerarchia graduata, quale non dovrebbe essere per la natura dell' oggetto al quale è destinata, e per la semplicità de' rapporti civili. Da questa cattiva situazione è nata un' impropria distinzione di onori, ed a questi più che alla realtà si sono proporzionati i comodi respettivi. Si è fatta della magistratura una scala di vanità e di ricchezze, quasi ne' gradi inferiori la giustizia che vi si amministra, fosse meno pregevole e necessaria, che nei più sublimi. Quello che importa al pubblico, i rapporti del quale sono i soli decisivi negli affari, di questa indole, è che la giustizia si trovi come i mezzi di sussistenza, cioè alla più comoda portata d' ognuno ed il meno possibile dispendiosa.

Bisogna riguardarla quale una derrata di prima necessità, la quale non può esserci molto lontana; poichè come per questa il viaggio o il trasporto ne farebbero crescere sproporzionatamente il prezzo, o perirebbe prima d' arrivarvi, così la giustizia in simili circostanze o sarebbe troppo cara, o si abbandonerebbe per mancanza di forze. La prima condizione dunque della giu-

stizia relativamente all' Amministrazione è quella di essere assolutamente locale: dico assolutamente, poichè non so, se si debbano piuttosto chiamar abominevoli che ridicole quelle leggi, che regolano la località della giustizia sulle somme; quasi le piccole somme non fossero grandi per i poveri, o per questi vi dovesse essere un' altra specie di giustizia. Ognuno sa, che questo accade, e che per il resto tutti gli affari di giustizia d'un Regno vengono a consumarsi od affogarsi negli oscuri vortici della Capitale.

In questo come in tutto il resto veggiamo, che il Regno è diviso in due parti nella più strana maniera, cioè in Capitale, e Provincie; e tutte le leggi di rapporti naturali fra l'una e le altre essere così invertite, che invece di fare un corpo consentaneo, sono anzi in una continua discordia distruttrice; e mentre la Capitale succhiando sproporzionato nudrimento cade in uno stato morboso per eccesso, le altre parti per difetto corrono ad una mortale atrofia. Una capitale è sempre un male, e tanto maggiore, quanto essa è sproporzionatamente più grande. Male che non è d'antica data, male ch'è di generale interesse il correggere. La Capitale si è assunto ancora l'incarico di rappresentare il Regno per cerimonia, ed opprimerlo per avidità.

Ma quello che quì importa considerare è, che nella capitale si crede concentrata la sublimità della ragione e della giustizia. Se si dicesse della

corruzione e della pigrizia, il tema sarebbe forse più vero: ma del resto volendo anche riguardar ciò come una verità, non è che l'effetto infelice di cause preesistenti; cause che non dovrebbero sussistere, come non devono sussistere gli effetti; poichè la ragione e la giustizia essendo il diritto generale dell'umanità, è un dovere positivo de' Governi, il renderle esistenti in tutti i punti, e per quanto è estesa la superficie dello Stato. Con tali considerazioni nascenti dalla natura della cosa, cioè dalla verità, si deve trovare ingiusto e dannoso, che la Capitale diventi il centro delle liti e di tutti gli affari del Regno. Il tempo, la tranquillità, la proprietà, beni primarj del cittadino, ne soffrono un manifesto detrimento verificabile senza una lunga analisi; poichè il solo trasporto della persona e dell'affare da luogo a luogo, e più, quanto più è lontano, porta seco necessariamente gli effetti indicati. Ma oltre il privato danno da riputarsi pubblico per la sua generalità, il pubblico danno nel suo proprio senso merita ancora d'essere considerato.

Chi ha la vera idea della circolazione del numerario facilmente comprende, che quando una gran parte ne vien trasportata senz'oggetto d'industria o di acquisto fuori del suo paese natio, deve produrre un ingorgamento nel paese che lo riceve, ed una mancanza di attività e di vita, nei luoghi dai quali è stato tolto. Questo doppio fenomeno si è veduto spesso per causa di guerre, le quali

sebbene siano temporarie, pure vi passa gran tempo prima che i paesi che ne hanno sofferto si restituiscano al naturale livello. Or che i liberi proprietarj possano far passare i loro effetti dovunque sieno, o non è un male per la reciprocanza, o quando anche lo fosse, è un effetto della civile libertà non capace di alcuna coazione: ma se danni di tal fatta avvengono per la cattiva ed irregolare costituzione della Giustizia, divien giusto e doveroso il rimediarvi.

Da codesta emunzione, onde le provincie restano esangui, avviene che esse abbiano tanti pochi gradi di civilizzamento, che le arti e le manifatture, che pur vi dovrebbero trovare la loro culla, il loro suolo natio, non vi possano allignare; e che l'agricoltura stessa per mancanza di mezzi vi sia trascurata e ridotta ad un distruttivo monopolio. Se questi sono gli effetti per la mancanza della specie circolante nelle provincie, la Capitale non ne gode de' migliori per lo sproporzionato ingorgamento; e tali sono, il lusso stolto; l'incarimento de' generi, la miseria schifosa, la generale corruzione. E senz' amicizia per gli estremi non dirò, che tutti codesti mali cesseranno quasi per instantaneo prodigio nel ristabilimento delle leggi e dell' amministrazione della giustizia; ma di certo gradatamente si diminuiranno, e daranno luogo ai naturali vantaggi. Dirò di più che oltre l' emigrazione del denaro dalle provincie, se si considera soltanto quello che esala

dalle borse private, il quale nel caso di giustizia locale rimane sul luogo, è sempre anche minore di quello necessario nella capitale per gli stessi affari, poichè tutto in essa contribuisce ad uno straordinorio incarimento.

Questi piccoli cenni economici potranno servire a verificare la proposizione; che prima di decidere della giustizia dell'accrescimento di soldi, si doveva esaminare l'attual sistema giudiciario; e non trovandosi nei rapporti necessarj alla buona Amministrazione ed alle idee di giustizia universale, sarebbe stato un atto irregolare ed inopportuno. Or quando le magistrature sono divise per ranghi, de'quali i più importanti sono nella Capitale, i soldi devono proporzionarsi alle sfere immaginarie, ed ai più cari e più moltiplicati bisogni di sussistenza, ciocchè deve portare uno sbilancio al di là del bisogno, cioè al di là del giusto. Il voler dunque prender de'fondi sulla nazione o stabili o occasionali per sostener meglio uno stato di cose, che non dovrebbe sussistere, e che sussiste con pubblico danno, non può essere nè della Clemenza, nè della Giustizia del Sovrano.

È poi anche da dubitare, se cotal operazione fosse per produrre alcun miglioramento morale. Si dice, che così si sarebbero arrestati i progressi della corruzione. Ma è questa una verità, o una supposizione? Se si volesse aver per vera la voce del pubblico, non vi sarebbe verità più palpabile. Se si riguarderanno gli effetti, cioè l'impu-

nità, sarà uopo dire, che sia una supposizione.
Ma lasciando quest'articolo, passiamo a considerare, che trattandosi delle cause per l'accrescimento de' soldi, o si parla dell'aumento de' prezzi relativi alle sussistenze, o dell'aumento del lusso: se de' primi, egli è pur troppo giusto che i soldi crescano in proporzione secondo i rapporti stabiliti, e per coloro propriamente pei quali si ravvisa la deficienza: ma in quanto al lusso, invece di ovviare alla corruzione, forse le verrebbe maggiormente aperta la strada. Il lusso essendo relativo ed indefinito nella società, sarebbe molto difficile a soddisfarlo con un piccolo aumento di soldo, e darebbe maggior luogo alla corruzione. Io non farò il panegirico della povertà, nè la porterò al rango di virtù, come fecero i Romani, ciocchè indicava vera povertà di spirito o ipocrisia: ma convengo in riconoscere, che non si debbano arricchire gli uomini, nei quali si desidera purità di costumi. Sacra è la fame dell'oro, e sebbene incorruttibile per se stesso è poi un gran principio di corruzione; perciò le straordinarie ricchezze ammassate nelle magistrature si guardarono ragionevolmente con orrore, stimandole un prodotto dei difetti delle leggi, o de' vizi delle persone.

Si può anche considerare, che una delle cause per cui si pretende ai bisogni di lusso è riposta nella poca moralità delle nazioni. Si sono sovente considerate le cariche o come onori, o come lu-

cri; e se gli aspiranti avidi o ambiziosi hanno nell'animo queste mire, non solo non dovrebbe essere il governo in pari sentimenti, ma costantemente rigettare la turba de' postulanti. Si vedono per questo riuniti nell'istess'ordine il ricco ambizioso d'onori, il povero che mirò la carica come un mezzo di sussistenza, e l'uomo di merito dato alla carica, mentre per gli altri la carica fu data all'uomo. Sono è vero cotali difetti generali nelle nazioni, ma questo stesso deve più impegnare i buoni Principi a non sostener tali errori ne'loro governi. La grande ineguaglianza delle cariche di Magistratura fa che lo spirito dell'ambito, e quello dell'avidità battano più vigorosamente le ali.

Invece di distinzioni non favorevoli alla giustizia, di sistemi di anzianità, e di altri simili, non sarebb'egli più giusto che il magistrato di lungo ed esatto servizio, e l'uomo di merito straordinario fossero straordinariamente compensati, senza fissar le pratiche importanti per premio dell'età cadente e dell'abbandono della natura? La vecchiaja e la decrepitezza sono in opposizione coll' attività e col travaglio. L'eguaglianza poi non è un essere in natura: essa consiste solo ne' rapporti: la giustizia che da tali rapporti resulta non si realizza col dare egualmente ad una classe, ma col dare a proporzione del merito, e rendere così l'eguaglianza un sinonimo della Giustizia. Così avrebbe anche luogo la moneta del

premio, la più grande, la più efficace, ma della quale non si conoscono ancora le Teorie.

Or così stanti le cose, l'accrescimento de'soldi lungi dal portare un cangiamento in bene potrebbe anzi produrre effetti contrarj. La Giustizia si troverà nello stesso stato, e peggio quelli che ne avranno bisogno. Se chi ambisce le cariche avesse solo in veduta quell'onore, che nasce dall' adempire perfettamente ai proprj doveri nel pubblico servigio, e se il Governo nel distribuirle attendesse solo alla scelta delle qualità necessarie, e del merito effettivo, si vedrebbero i magistrati e le magistrature corrispondere all'essenza reale dell'ufficio; ma poichè l'onore specialmente ne'Principati è divenuto puramente nominale, perciò la società ne à perduto l'utile, ed è restato profittevole solo per gl'individui, contro ogni principio sociale, e contro la natura stessa della cosa.

Se una tal vista sarà trascurata, l'accrescimento de'soldi non migliorerà punto l'Amministrazione della Giustizia, e farà anzi crescere il numero de' petulanti e de' concorrenti sempre fastidioso al governo; e cresceranno ancora quei gradi di attività e quei mezzi non regolari, creduti norme infallibili a pervenire. È facile il vedere, che il merito sempre modesto resterà indietro, ed il pallio dell'onore sarà conquistato da chi più mancava di titoli per ottenerlo. Or come la felicità pubblica dipende in grandissima parte dalle qualità delle persone impiegate all'amministra-

zione del potere giudiciario ed esecutivo; così è uno de' più importanti punti della suprema amministrazione la scelta delle persone da destinarsi al servigio dello Stato.

Esaminando però i principj e le cause, onde le nazioni soffrono gli effetti perniciosi di tal mancanza, non posso far a meno di non fermar lo sguardo su di una che mi sembra la più malefica. Osservando le antiche Repubbliche vedremo, che sebbene l'elezione dei magistrati si volesse determinata dal solo merito, pure le umane passioni e gli sregolmenti civili non diedero luogo all'esecuzione d'un avviso così ragionevole. *L'ambito* divenne un'arte, e perdè anche agli occhj del pubblico il suo carattere vizioso: chi ebbe più mezzi efficaci di corruzione o di viltà potè esser sicuro del trionfo, mentre il merito di raro potè entrare in concorso con sì potenti Antagonisti. Il lasciare al pubblico stesso la libera scelta di coloro che devono servirlo, sembra naturalmente il metodo più opportuno per non ingannarsi sulle qualità delle persone: ma o che le leggi di elezione attiva e passiva non fossero corrispondentemente stabilite, o la corruzione pubblica le avesse rese inefficaci, non ne derivarono i buoni effetti desiderati. I candidati erano corrotti dall'ambizione, e gli elettori lo furono dall' oro, o dalla speranza di simili reciproci favori.

Ognuno sa come poi le dignità dell' Impero fossero degnamente distribuite, e quali furono i

meriti sicuri ne' dispotici governi. Cangiato l'aspetto dell'Europa nella seconda barbarie, e quasi in mezzo ad essa incominciando a rigenerarsi la ragione, non fu certo un'idea barbara il cercare un metodo per il quale si potesse assicurare la scelta de' magistrati, e non farla cadere sopra persone sfornite di talenti e di sapere. La vera probità de' governi è caratterizzata nelle leggi, che circoscrivono il potere arbitrario. Per adempire intanto tale idea si stabilirono in diversi luoghi delle Università di studj per comodo non solo di coloro, che avessero voluto attender al miglioramento della ragione, ma principalmente acciò lo Stato avesse un numero di persone instruite, atte a servire il pubblico nelle cariche di cui la società ha bisogno. A tale effetto le Università furono stabilite, e si volle ancora che l'assiduità agli studj fosse provata, e l'abilità di coloro che uscivano da que' seminarj degli impieghi, fosse al pubblico pubblicamente dimostrata. Questa fu l'origine delle *Matricole* e delle *Lauree*, cioè delle prove d'aver studiato per il tempo determinato dalla legge, e dell'abilità o sufficienza acquistata nel tempo consacrato alla prescritta instruzione.

Eseguite queste determinazioni con esattezza dalla parte de' Professosi, e con vigilanza da quella del Governo, si veniva ad avere un certo grado di sicurezza, a non promuovere persone indegne o insufficienti, ed il pubblico poteva con

ragione abbandonarsi ai loro giudizj, essendo stato testimone delle prove de' loro talenti. Che si poteva far di più in que' tempi? Ma se i secoli consumano quanto vi ha di opere e stabilimenti, speriamo che ci riconduca finalmente la ragione semplicizzata, e priva di pregiudizj.

Non occorre l'andar rintracciando in tempi infelici le cagioni, onde que' stabilimenti rimasero quasi aboliti; e come l'autorità divenuta arbitraria considerò solo se stessa; come l'arbitrio su tutte le cose si diffuse, e fu anche a questo e a quello distribuito, donato, e venduto. Quelle buone idee si perderono nella realtà e negli effetti, e rimasero gli stabilimenti solo in quanto alle forme, cioè fittizj e nominali. La frode vi s'introdusse, l'arbitrio l'autorizzò, i governi l'ignorarono, o lo vollero ignorare, ed il pubblico ne fu la vittima. Quindi di quanto si era prescritto per giugnere alle *lauree*, e godere della pubblica approvazione, nulla ne fu osservato: e le lauree stesse, cioe il diritto di trattare e giudicare della roba, dell'onore, e della vita de' cittadini fu ridotto ad una formalità vergognosa per il pubblico, e disonorevole ancora ai laureati. Le *matricole* furono una falsità positiva, e le *lauree* prodigamente e venalmente dispensate. Tutto fu conseguente, tutto doveva esser così.

Il più bel diritto o incombenza del Principato è quello d'assicurar l'abilità, il decoro, la morale delle persone, alle quali si dovevano affidare gli affa-

ri i più importanti della Società, fu abbandonato in mani private. Per pochi ducati si comprò il diritto di decidere sulle qualità le più preziose dell'uomo, e gli abusi di questo diritto cacciarono in più lontano esilio la giustizia, già resa raminga dalle abortive legislazioni. Dalle false idee di nobiltà si accrebbero i concorrenti alla compra delle lauree, com'era avvenuto per i feudi; e si fece una popolazione di Dottori e di Feudatarj, la maggior rovina delli Stati. La nobiltà che non può esser altro in natura, che il merito personale, si comprò con danaro, acquistando con una pergamena il diritto di mal giudicare o di opprimere. Codeste idee nate nel foro, nel foro stesso furono convalidate, ed il giudizio o l'opinione de' forensi, cioè di que' tali Dottori, passò in consuetudine e quasi in osservanza di leggi.

Questo articolo di pubblica corruzione consegnatoci da una lunga filiazione d'abusi è forse come il più pernicioso, così il più facile a riparare. La riforma non solo dell'Università degli Studi nella Capitale, ma lo stabilimento meglio modellato di altre nel Regno; l'obbligo d'intervenirvi; quello di darne conto in pubblici esami; e sopra tutto lo stabilire indispensabilmente la conoscenza della Morale e della pubblica Economia; ed il nulla trasandare di tuttociò, per poter essere scelto, ed ottare agl'impieghi, è ciò che può ricondurre l'Amministrazione della Giustizia all'ordine ed alla regolarità. Non sarà

più il vano onore del *privilegio*, che inviterà l'energìa delle giovani anime a concorrere per un vano segno di distinzione: sarà per ottenere vemecemente la caratteristica di utile cittadino, e degno d'essere riguardato con stima e con amore della patria e dal Sovrano. Non saranno più i candidati, come già per effetto di false idee, i compratori di quella vana divisa, nè le corone saranno bruttate dalla venalità.

Cotali disposizioni devono fare una parte necessaria delle leggi proprie a ricomporre l'ordine pubblico ed a rigenerare la giustizia. La più strana inversione d'idee, la più effettiva contradizione anno in ciò usurpato il luogo alle naturali verità; e sono perciò restate le parole senza le cose; cioè vuote di senso e contradittorie. Così si denomina tuttavia *Diritto pubblico* ciocchè non solo non è più un *diritto*, nè *pubblico*, ma una vera servitù: come ancora i Pubblicisti parlano d'un *diritto eroico* dopo tanti secoli di civilizzazione. Ma riportando le idee alla loro origine ed alla verità, si vedrà che i voti pubblicisti sono concordi colla ragione; ed i desiderj de' particolari dettati solo dall'interesse. I voti pubblici sono, che i Magistrati siano scelti colla sicurtà d'un'antecedente preparazione; che siano presenti e locali per ogni specie di giudizj, cioè che non debbano i cittadini emigrare, o imprendere un pellegrinaggio per il Santuario della Giustizia, sul dubbio di trovarlo anche abbandonato dalla

Dea. Sono forse ancora voti pubblici, che le Magistrature siano un incarico, un ufficio, e non un mestiere. Perciò non dovrebbero avere nè perpetuità di luogo, nè di tempo: siano un peso siano un onore, devono essere temporarie e permutabili fra i cittadini; e questo è anche il solo mezzo, dopo un nuovo codice, per rendere più generale o comune l'intelligenza, e l'abilità.

È pur sempre una disgrazia il trovarsi in giudizio, per non doverlo aggravare e duplicare facilitando le ingiustizie e le oppressioni. Come gli uomini compongono le Società e le Nazioni, così queste presso appoco sono corpi simili, o dovrebbero esserli, poichè composti di simili elementi: perciò trovata la più conveniente forma del sistema giudiciario, dovrebbe diventare una formula comune, essendo la Giustizia un bisogno eguale ed uniforme presso tutte le Nazioni. Non è dell'assunto presente l'individuare un tal Sistema, ma ciascuno converrà che le Magistrature debbano essere locali e provinciali, indipendenti da quelle della Capitale; e senza l'inutile gerarchica disuguaglianza lasciar i gravami e gli appelli nelle Provincie stesse, e da Provincia a Provincia, ciocchè porterà non solo comodo e giustizia, ma similmente quella economia, che spesso diviene una parte costitutiva della giustizia. Non si tratta già di economizzare su gli stabilimenti necessarj per l'esecuzione di essa; ma togliere le superfluità doppiamente pregiudiciali;

sì perchè dando quel che non è necessario nè giusto, questo è sempre qualche cosa di tolto o a chi dovrebbe averlo, o a chi non si dovrebbe sottrarre, e perchè accumula uno i Magistrati in un luogo, si toglie il comodo della sollecita giustizia, la quale diverrebbe anche per ciò sommamente dipendiosa ai litiganti.

Conuttochè queste idee portino il carattere della ragione, pure qualche falso politico potrebbe dire, che tali idee non convengono alle Monarchie, nelle quali il principio di *unità*, come in tutte le cose è necessario; così doversi mantenere ancora nell'Amministrazione della giustizia e per conseguenza tutti gli affari doversi riportare in ultimo grado nel luogo della residenza del Principe, cioè nella Capitale. Aggiungerassi ancora, che sotto la presenza immediata del Principe la giustizia sarà più custodita ed intatta; ed in caso di mancanza essere più facile il ricorso al trono. Potrebbe bastare per ogni risposta il dire, che il principio dell'unità non è privativo della Monarchia, ma di ogni regolare Governo, nè è l'unità materiale degli affari gettati tutti in una voragine immensa quello che caratterizza negli Stati i necessarj rapporti d'unità per il sistema giudiciario. Che se poi si richiedesse un tal punto di riunione, è molto facile ad ottenerlo per quella parte per cui può importare al miglior regolamento degli affari; e ciò si eseguirebbe, facendo passare alla Capitale i rapporti mensuali ed au-

tentici di tutto quello che si fa nelle Provincie. Chi conosce l'uso de' *Protocolli* negli stati dell' Impero, sa come senz'alcun ritardo, e senz'alcuna interruzione della giustizia, passano nondimeno i duplicati di tutti gli affari nella Capitale con molta speditezza e facilità; e quanto sia utile riparo alla pigrizia ed alle altre passioni de' Magistrati, e come finalmente sia un argine alle falsità solite ad introdursi nelle ordinarie procedure. Tutti gli affari così vanno al centro, e tutti sono, o possono essere conosciuti sul momento, e questo senza impedimento del corso giudiciario.

In quanto poi alla seconda opposizione, oltre al non esser vero, che l'idea della presenza del Principe agisca in ragion della vicinanza; possiamo noi giustamente considerare, che dove il lusso e la corruzione sono maggiori, ivi la Giustizia è più in periglio; e che dove gli affari sono più interessanti, le passioni più vive, i mezzi di corruzione più pronti ed in maggior numero, ivi sono più da temersene gli effetti. È quindi una infelice applicazione del principio, il credere necessario, di riportare in ultimo risultato tutti gli affari alla Capitale. Per quel lato pel quale può esser utile, abbiamo già veduto, come possa eseguirsi: ma la vera unità indispensabile in tutti gli Stati è quella che propriamente dovrebbe dirsi *uniformità*, cioè una legge, una specie di giurisdizione e di Magistrato, una procedura;

il tutto eguale ed uniforme per tutti gl'individui.

Il rapporto degli uomini e de'Cittadini colla legge è o in quanto alle cose, o in quanto alle persone; e le une e le altre essendo realmente della stessa indole e natura, devono essere egualmente considerate. È già passato in proverbio, che ogni privilegio è un'ingiustizia. Non dovendo dunque esservi ne'privilegj per le cose nè per le persone nè per le classi, nè per i luoghi, non vi devono essere giurisdizioni straordinarie o privilegiate. La differenza delle giurisdizioni è ingiuriosa ai cittadini egualmente ed ai Magistrati: poichè quando si tratta di evitare la giurisdizione ordinaria ciò è, o perchè non si ha la miglior opinione di quel Magistrato, o perchè si crede poter facilmente corrompere quell'altro; ed il trasportare un cittadino dal proprio foro al foro privilegiato è una specie di legale soverchieria. Vi sono poi delle Giurisdizioni, nelle quali si fa comparir male la persona del Principe, poichè privilegiando i di lei residenti, si crede agevolmente che ciò sia in pregiudizio della giustizia. Quali disordini d'ogni specie non si celano in questi strani privilegj! Tutti declamano tutti convengono del disordine, ma ognuno nell' occasione trova opportuno il mantenerli. Quanto non si è occupata ed occuperà ancora l' Amministrazione per gl'ingiusti privilegj pastorali! Qua-

li finzioni legali, qual gergo forense non si sono posti in uso, e con poco decoro! Si è voluto allegare qualche ragione per giustificare i privilegj di alcune giurisdizioni, e si è detto, che per essi si difendevano i cittadini dai pericoli della giurisdizione baronale; ma o questa è una giusta e vera proprietà, e non è lecito invaderla; o è ingiusta, illegittima e perniciosa, come altrove ho dimostrato, e non solo si dovrebbero promuovere i mezzi indiretti, per salvare alcuni mediante l'indiretto lucro, e lasciar gli altri abbandonati; ma si dovrebbero tutti restituire sotto le leggi generali e la generale giurisdizione. Ecco intanto le contradizioni necessarie, nelle quali si cade per mancanza di principj giusti o per il non volerne far uso.

La diversità e la moltiplicità delle giurisdizioni intanto non solo produce le mostruosità d'uno stato o di più stati in un altro, ma lacera quasi la società, ed interrompe o distrugge quella legge di continuità pur troppo necessaria per conservare il naturale ed agevole andamento della giustizia. Perciò la forza pubblica interna, sebbene abbastanza numerosa, resta quasi del tutto inefficace. Essa è ad ogni passo interrotta, e in ogni momento incontra ostacoli potenti: quindi la generale impunità, e la mancanza di sicurezza, che rende il Regno un oggetto di spavento ai viaggiatori, ed interrompe la circolazione e l'interno commercio,

da tante altre cause ancora ritardato. La varietà delle Giurisdizioni, e specialmente la baronale forma quasi tanti asili di malfattori; ma se la giurisdizione fosse unica, e tale ancora la forza pubblica, questa potrebbe agire col massimo grado di celerità e di prontezza, per assicurarsi de' rei, e non lasciare impuniti i delitti. Se la Giurisdizione fosse unica, e la giustizia locale, l'esecuzione delle leggi farebbe parte della pubblica educazione.

Le provincie non anno quasi idea della pena, e forse questo contribuisce molto all'indisciplina, ed a facilitare i delitti. Sembra in somma potersi con sicurezza asserire, che non è sperabile alcun miglioramento nell'amministrazione della giustizia, se non si comincia dall'abolire tutte le giurisdizioni straordinarie e privilegiate.

È poi strano il vedere come nelle grandi e nelle piccole magistrature similmente si sostengano con calore ed impegno i punti e le contese giurisdizionali, quasi si trattasse di una proprietà o dei diritti più importanti. E si ripete sempre in sembiante di grand'importanza, che la giurisdizione si debba custodire con gelosia, come la vera pupilla del Principato. Ma tutte le giurisdizioni possibili non derivano esse dallo stesso fonte? Qual perdita di tempo poi per il governo il dover tener dietro a tali dispute e contese! Non parrebbe egli piuttosto, che il conservare la varietà delle giurisdizioni possa servire alla conservazione del po-

tere arbitrario, e della generale Anarchia? Or come nulla v'è che metta in un più infelice stato le Nazioni quanto l'abuso del potere; così niente caratterizza meglio la Giustizia Sovrana quanto il ridurre tutto all'ordine, ed alla uniformità. Il ramo militare è forse la sola eccezione della regola; poichè quest' Ordine addetto al continuo servizio e custodia della patria e del Sovrano deve avere un codice proprio e proprj Tribunali per le particolari qualità che lo diversificano giustamente dal resto de' cittadini. In tutto il resto non si possono riconoscere necessarj nè diversità ne' privilegj: ed il rendere semplici ed uniformi le leggi, l'amministrazione della giustizia, ed il sistema giudiciario, è ciò che può solo produrre il vero risorgimento della Nazione.

Gran parte dell' attività sociale che oggi si disperde, o inutilmente e maleficamente si consuma, sarebbe riacquistata dalla società, e si renderebbe utile e produttiva. L'amministrazione della giustizia ricupererebbe la fiducia del pubblico; e questo la tranquillità e la sicurezza, oggetti principali del vivere sociale. La gran frequenza delle liti, dalle quali è in tanti modi alterata la morale pubblica, andrebbe quasi a dileguarsi. Il mestiere forense riconosciuto tanto pernicioso alla giustizia medesima diverrebbe quel che per sua natura dev'essere un ufficio d'amicizia e di beneficenza. Le cariche non sarebbero un onore per se stes-

se, ma per il merito necessario ad ottenerle, e per l'esattezza nell'esercizio. In somma dal rinnovamento delle leggi, e dell'Amministrazione di esse ne nascerabbero tutti i beni, che dall'effettivo ristabilimento della giustizia gli uomini anno diritto di sperare.

F I N E.